



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di
MONTEPO - Moncalieri TecnoPolo S.p.A. in data 5 marzo 2018

INDICE

PREMESSA	3
Definizioni	3
Principi Generali	3
Finalità del Modello	4
Struttura del Modello.....	4
Destinatari del Modello	5
SEZIONE PRIMA	6
IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	6
1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	6
1.1 IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI	6
1.2 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	7
1.3 LE SANZIONI PREVISTE	8
1.4 L'ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	9
SEZIONE SECONDA	11
IL CONTENUTO DEL MODELLO DI MONTEPO S.p.A.	11
1. ADOZIONE DEL MODELLO	11
1.1 L'ATTIVITÀ E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MONTEPO	11
1.2 CENNI SULLA GOVERNANCE SOCIETARIA.....	12
1.3 I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO	12
1.4 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO	14
2. ORGANISMO DI VIGILANZA	18
2.1 LE CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	18
2.2 L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	18
2.3 LA DEFINIZIONE DEI COMPITI E DEI POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
2.4 I FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
2.5 L'ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
3. SISTEMA DISCIPLINARE	25
3.1 LE FUNZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE	25
3.2 I DESTINATARI DEL SISTEMA DISCIPLINARE	25
3.3 LE SANZIONI	25
4. DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	28
5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	29

PREMESSA

DEFINIZIONI

Nel presente documento e nei relativi allegati ed appendici le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- “Attività a rischio” o “Attività sensibile”: operazione o atto che espone la Società al rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- “D.Lgs. 231/2001” o “Decreto”: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- “Destinatari”: gli organi sociali, il management e i dipendenti (ove presenti) della Società nonché ogni altro collaboratore interno od esterno alla Società che agisca in nome e per conto della stessa.
- “Dipendenti” e “Personale”: tutti i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (ove presenti), ivi inclusi eventuali collaboratori parasubordinati;
- “Modello”: Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto;
- “Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società;
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso;
- “Processi sensibili”: trattasi dei processi le cui fasi, sottofasi o attività potrebbero dar luogo alla realizzazione di fattispecie di reati;
- “Reato”: i reati ai quali si applica la disciplina **prevista** del D. Lgs. 231/2001 e successive leggi collegate;
- “Sistema Disciplinare”: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello;
- “Società” o “MONTEPO”: Montepo S.p.A.;
- “Soggetti apicali”: le persone di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto;
- “Soggetti Sottoposti all’Altrui Direzione”: le persone di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto.

PRINCIPI GENERALI

Montepo S.p.A., al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri azionisti ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati in esso indicati ed i reati della stessa specie quando siano commessi nell’interesse o a vantaggio della Società, in linea con le prescrizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

In data 22/03/2013, il Consiglio di Amministrazione della Società ha fatto proprio il Codice Etico della capogruppo Finpiemonte Partecipazioni, che si allega al presente modello.

In data 22/03/2013, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La Società si impegna a modificare e/o integrare il Modello al fine di garantire che i contenuti dello stesso siano costantemente in linea con i cambiamenti che dovessero interessare l'organizzazione o l'attività della Società, nonché la stessa normativa rilevante.

FINALITÀ DEL MODELLO

Con l'adozione del presente Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire ai collaboratori esterni, ai consulenti e ai terzi in genere, che ogni condotta illecita, e comunque contraria a disposizione di legge, regolamenti e norme di vigilanza, è fortemente condannata dalla Società, anche se ispirata ad un malinteso interesse sociale ed anche se la Società non fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Montepo e, in particolare, nelle aree individuate "a rischio" di realizzazione dei reati, la consapevolezza di rispettare necessariamente le regole aziendali e di poter incorrere, in caso di violazione delle medesime disposizioni, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali, comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di stretto controllo e monitoraggio sulle aree di attività sensibili e all'implementazione di strumenti ad hoc, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente documento si compone di due sezioni:

- Sezione prima: descrive i contenuti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, richiama i reati e gli illeciti amministrativi che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità;
- Sezione seconda: descrive il Modello di governo societario e di organizzazione e gestione della Società partendo dalle modalità di costruzione, diffusione e aggiornamento dello stesso.

Costituiscono parte integrante del Modello gli allegati e la documentazione approvata dall'Organo Amministrativo di seguito elencata:

- Il Codice Etico
- I reati e gli illeciti amministrativi per i quali trova applicazione il D.Lgs. 231/2001
- I protocolli di decisione

DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel Modello si applicano a tutti gli esponenti aziendali che sono coinvolti, anche di fatto, nelle attività di Montepo considerate a rischio ai fini della citata normativa, nel dettaglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- tutti i componenti degli Organi Sociali i Dipendenti (ove presenti);
- i soggetti terzi (fornitori, consulenti, partner commerciali).

I fornitori, i collaboratori esterni, i consulenti, e gli eventuali partner commerciali sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati da Montepo attraverso la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali, pena – in difetto – la possibilità per la Società di recedere dal contratto o di risolverlo.

BOWLING

SEZIONE PRIMA

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1 IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti).

Segnatamente, la legge delega n. 300 del 2000 che ratifica, tra l’altro, la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione U.E del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ottempera agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e, in specie, comunitari i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d’impresa.

Il D.Lgs. 231/2001 si inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell’Europa - istituisce la responsabilità della *societas*, considerata “*quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente*”.

L’istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all’interno dell’impresa, lungi dal conseguire ad un’iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell’ambito di una diffusa *politica aziendale* e conseguono a decisioni di vertice dell’ente medesimo.

Si tratta di una responsabilità penale-amministrativa, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e può essere sanzionata solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell’interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

La responsabilità amministrativa consegue innanzitutto da un reato commesso *nell’interesse* dell’ente, ossia ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l’intento esclusivo di arrecare un beneficio alla società; la medesima responsabilità è del pari ascrivibile alla società ogniqualvolta la stessa tragga dalla condotta illecita un qualche *vantaggio* (economico o non) di tipo indiretto, pur avendo l’autore del reato agito senza il fine esclusivo di

recare un beneficio alla società. Al contrario, il vantaggio *esclusivo* dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità dell'ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'ente al fatto di reato. Quanto ai soggetti, il legislatore, all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- a) *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi”* (cosiddetti Soggetti apicali);
- b) *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”* (cosiddetti Sottoposti).

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone inoltre l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una *colpa da organizzazione*, intesa come violazione di regole autoimposte dall'ente medesimo a prevenire le specifiche ipotesi di reato.

1.2 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente sono espressamente indicati nel D.Lgs. n. 231/2001 nonché in altri provvedimenti di legge che al D.Lgs. 231/2001 fanno rinvio. Nel corso degli anni si è assistito ad un progressivo “allargamento” dei reati e degli illeciti con riferimento ai quali si applica la normativa in esame. Le fattispecie richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 146/2006 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti famiglie di reati¹:

- reati contro la Pubblica Amministrazione² e contro il suo patrimonio;
- reati di criminalità informatica;
- reati di criminalità organizzata;
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;

¹ Per il dettaglio dei reati ed illeciti amministrativi per singola famiglia si rimanda all'Allegato 2 “I reati e gli illeciti amministrativi per i quali trova applicazione il D.Lgs. 231/2001”

² Si forniscono qui di seguito alcune possibili definizioni (non esaustive) di:

1. Pubblica Amministrazione

ente della Pubblica Amministrazione: qualsiasi ente che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Pubblica Amministrazione: tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici.

2. Pubblici Ufficiali

Pubblico Ufficiale: colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Pubblica funzione amministrativa: funzione amministrativa:

a) disciplinata da norme di diritto pubblico (ovvero norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico) e da atti autoritativi;

b) caratterizzata da:

b. i) formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, o

b. ii) dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Pubblici Ufficiali stranieri:

1. qualsiasi persona che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero;

2. qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un paese straniero o per un ente pubblico o un'impresa pubblica di tale paese;

3. qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica.

3. Incaricati di Pubblico Servizio

Incaricati di Pubblico Servizio: chiunque, a qualsiasi titolo, presti un pubblico servizio.

Pubblico servizio: un'attività disciplinata da Norme di diritto pubblico, caratterizzata dalla mancanza di poteri di natura deliberativa, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa).

Non può mai costituire Pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

- delitti contro l'industria e il commercio;
- reati societari;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale;
- abusi di mercato;
- reati in violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- reati di violazione del diritto d'autore;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati ambientali;
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati transnazionali.

1.3 LE SANZIONI PREVISTE

Il Decreto prevede a carico degli enti, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, una serie articolata di sanzioni classificabili in quattro tipologie:

- **Sanzioni pecuniarie:** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, il Giudice penale stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie.
- **Sanzioni interdittive:** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. L'applicazione della misura interdittiva più grave (l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività) può disporsi solo nell'ipotesi in cui le altre sanzioni risultino inadeguate (art. 14). In genere, le sanzioni interdittive hanno carattere temporaneo (da tre mesi a due anni) e, pertanto, in casi di particolare gravità risulterebbero del tutto inefficaci. Così, nell'ipotesi in cui sia stato tratto dal reato un profitto di rilevante entità e l'ente collettivo, nonostante precedenti condanne, non abbia provveduto a prevenire l'ulteriore commissione di illeciti, non vi è altra sanzione adeguata e proporzionata che la radicale interdizione dallo svolgimento dell'attività.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare³) qualora l'Ente,

³ Il D.Lgs. 9 luglio 2004 n. 197 ha inserito nel T.U.B. la nuova Sezione V-bis (Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato), che contiene un solo articolo (97-bis) che vieta l'applicazione, in via cautelare, delle sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione/revoca delle

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
 - eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
 - messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del Reato;
 - eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.
- Confisca del prezzo o del profitto del reato: consiste nell’acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell’acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna. Pertanto, non sono applicabili in caso di reati societari (art. 25 *ter*), per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria. Più esattamente, esse possono essere comminate in caso: *a*) di rilevate entità del profitto tratto dall’ente, quando autori dell’illecito siano i soggetti apicali, ovvero *b*) di reato la cui perpetrazione è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, quando si tratti di sottoposti all’altrui vigilanza e/o direzione; e *c*) in caso di reiterazione degli illeciti.
 - Pubblicazione della sentenza di condanna mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l’ultima residenza. Può essere inflitta come pena accessoria nel caso in cui vengano irrogate sanzioni interdittive. Può essere inflitta come pena accessoria nel caso in cui vengano irrogate sanzioni interdittive.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni. La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d’ufficio e a spese del condannato.

1.4 L’ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l’esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l’ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati della specie di quello verificatosi. L’adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di negare la “colpa” dell’ente e, conseguentemente, di escludere l’applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

Segnatamente, la responsabilità è esclusa se l’ente prova che:

- a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

autorizzazioni e del commissariamento giudiziale ex art 15 D.Lgs. 231/2001. Stessa soluzione viene operata dal D.Lgs. 197/2004 per il T.U.F., che viene novellato con l’aggiunta di un nuovo art 60-bis (Responsabilità delle SIM, delle SGR e delle SICAV per illecito amministrativo dipendente da reato).

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'adozione di un Modello, specificamente calibrato sui rischi cui è esposta la Società, volto ad impedire attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta – proprio in considerazione della sua funzione preventiva - il primo presidio del sistema rivolto al controllo dei rischi.

La mera adozione del Modello da parte dell'*organo dirigente* non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche *efficace* ed *effettivo*.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2001, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua *efficace attuazione* che, a norma dell'art. 7, comma 4, D. Lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ai sensi degli articoli 12 e 17 del Decreto l'adozione di un Modello di organizzazione e di gestione rileva, oltre che come possibile esimente per l'ente dalla responsabilità amministrativa, anche ai fini della riduzione della sanzione pecuniaria e della inapplicabilità delle sanzioni interdittive, purché esso sia adottato in un momento anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e risulti idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quelli verificatesi.

SEZIONE SECONDA

IL CONTENUTO DEL MODELLO DI MONTEPO S.P.A.

1. ADOZIONE DEL MODELLO

1.1 L'ATTIVITÀ E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MONTEPO

MONTEPO - Moncalieri TecnoPolo S.p.A. è una società per azioni impegnata a realizzare un polo d'eccellenza europea, nel settore degli insediamenti produttivi e dei servizi, i cui soci sono:

- Finpiemonte Partecipazioni S.P.A. con una partecipazione pari al 41%,
- ZOPPOLI & PULCHER S.P.A. - COSTRUZIONI GENERALI, con una partecipazione pari al 29%;
- ITALDESIGN-GIUGIARO S.P.A., con una partecipazione pari al 10% ;
- CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO, con una partecipazione pari al 10%;
- Ing. COTTINO, con una partecipazione pari al 10%.

La società è operativa dal 1996 e, a norma dell'articolo 2 dello Statuto: *"è costituita per:*

- *dare attuazione al Polo Integrato di Sviluppo (PIS) di Moncalieri, a norma del regolamento CEE 2081-93;*
- *la realizzazione e la gestione degli interventi previsti dalla Regione Piemonte n. 9 del 25.02.1980 e sue modificazioni e integrazioni;*
- *la realizzazione e la gestione di aree attrezzate o complessi immobiliari per l'insediamento di attività economiche e di servizi, agendo nell'ambito della programmazione regionale piemontese e secondo le linee di pianificazione territoriale ed economica degli Enti locali."*

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. La Società non è dotata di una struttura organizzativa interna, è priva di dipendenti e pertanto si avvale, per lo svolgimento delle attività aziendali, di servizi in *out-sourcing* forniti direttamente dai soci Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e Zoppoli & Pulcher S.p.A..

L'esternalizzazione delle attività aziendali è formalizzata attraverso la stipula di idonei contratti/incarichi che prevedono:

- la descrizione delle attività esternalizzate e i poteri di verifica e controllo spettanti alla Società;
- le modalità di tariffazione dei servizi resi;
- adeguati presidi a tutela del patrimonio informativo della Società;
- l'obbligo dell'*outsourcer* di operare in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
- verifiche, da parte di Montepo, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio, del rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsourcer*.
- la facoltà per Montepo di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'*outsourcer*: (i) delle norme legislative che possano comportare sanzioni a carico del committente (ii) dell'obbligo di dare esecuzione all'attività nel rispetto dei principi contenuti del Modello ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 adottato da

Montepo nonché del Codice Etico di Gruppo.

1.2 CENNI SULLA GOVERNANCE SOCIETARIA

La Società è amministrata da un Organo Amministrativo costituito da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque Consiglieri, incluso il Presidente, la cui determinazione e nomina è effettuata dall'assemblea nel rispetto della normativa nazionale e regionale, tempo per tempo vigente in materia. Nel caso di Organo Amministrativo collegiale, la nomina dev'essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei relativi componenti. La Società ha un Collegio Sindacale composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, nominato dall'Assemblea per un periodo di tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Collegio Sindacale svolge sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e seg. del C.C., sia quelle previste dall'art. 2409-bis C.C. (revisione legale dei conti).

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Amministratore unico, ove nominato, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto inderogabilmente riservato all'assemblea dalla legge o dallo Statuto della società. Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c. le proprie attribuzioni ad uno o più solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea. L'amministratore delegato, se nominato, ha la rappresentanza della società correlata ai poteri gestori di cui è investito e la esercita nei modi e nei limiti stabiliti nella rispettiva delega.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, nonché quando ne sia formulata domanda scritta da almeno due Amministratori o dal Collegio Sindacale con specifica indicazione delle materie da trattare all'ordine del giorno, nonché negli altri casi previsti dalla legge.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno e nei casi previsti dall'articolo 2365 del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza o impedimento, dal Vice presidente o dall'Amministratore delegato, se nominati.

L'Assemblea determina il compenso degli Amministratori.

1.3 I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle prassi, e dei sistemi

di controllo esistenti e già operanti in Montepo.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli sulle attività aziendali, la Società ha individuato i seguenti:

- Sistema di governance;
- Sistema dei poteri.

1.3.1 Il sistema di governance

La struttura di governance di MONTEPO si compone dei seguenti organi:

- Assemblea degli Azionisti;
- Collegio Sindacale;
- Organo amministrativo;
- Amministratore Unico/Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Organismo di Vigilanza.

L'Organo Amministrativo è l'organo cui compete l'amministrazione dell'impresa, mentre la funzione di controllo dell'impresa è affidata al Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, è l'organo cui compete la verifica del corretto funzionamento e aggiornamento del Modello Organizzativo adottato dalla Società, al fine di assicurare un'effettiva ed efficace attuazione dello stesso.

1.3.2 Il sistema dei poteri

Il sistema dei poteri di Montepo, documentato attraverso i verbali dell'Organo Amministrativo, è improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e chiarezza e attribuzione di ruoli e responsabilità.

Il sistema dei poteri esistente è quindi ispirato al principio in forza del quale solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possono assumere impegni verso i terzi in nome e per conto della Società, nell'ambito di un sistema generale che attribuisce ad ogni soggetto poteri corrispondenti alla posizione gerarchica ricoperta.

Il metodo prescelto dalla Società per attribuire al proprio interno i poteri di rappresentanza è stato quello di centralizzare i poteri in capo all'Organo Amministrativo. Ai sensi dello Statuto, l'Organo Amministrativo può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, compreso il Presidente. I soggetti delegati, se nominati, hanno i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui sono investiti e la esercitano nei modi e nei limiti stabiliti nelle rispettive deleghe. I soggetti delegati curano che l'assetto organizzativo amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della Società e riferiscono all'Organo Amministrativo, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società.

Il potere di rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, è generale. Esso spetta individualmente all'Organo Amministrativo.

1.3.3 Il sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno di Montepo è costituito dall'insieme di regole, strutture organizzative, prassi, policy, che garantiscono il funzionamento della Società. Tale sistema coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, attuando ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse.

La tipologia di struttura dei controlli aziendali esistente prevede sostanzialmente controlli di linea diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, effettuati dai responsabili ed incorporati nelle procedure aziendali.

Ai documenti di governance tempo per tempo adottati dalla Società e che sovrintendono al funzionamento della medesima (Statuto, Codice Etico, Modello Organizzativo), si affiancano norme più strettamente operative che regolamentano i singoli processi aziendali, ovvero l'insieme delle attività interrelate svolte all'interno della società e mettono in evidenza i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti e i relativi controlli.

Più nello specifico le regole aziendali disegnano soluzioni organizzative che:

- assicurano una sufficiente separatezza tra i responsabili operativi e quelli di controllo ed evitano situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- sono in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi;
- consentono la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;
- assicurano sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscono che le anomalie riscontrate dalle unità operative o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza.

1.4 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

La "costruzione" del presente Modello ha preso l'avvio dall'analisi del sistema di *governance* e di tutti i principi ispiratori di cui al precedente paragrafo 1.3, ed ha tenuto in espressa considerazione le indicazioni rilevate dalla giurisprudenza, dai pronunciamenti anche provvisori delle Autorità Giudiziarie, unitamente a quelle espresse dalle Associazioni di Categoria e dalla prassi delle società italiane in ordine ai modelli.

Il processo di costruzione del Modello si è dunque sviluppato in diverse fasi, basate sul rispetto dei principi di tracciabilità e verificabilità delle attività svolte.

Il punto di partenza è stato l'individuazione della **mappa delle attività a rischio** ovvero delle attività svolte dalla Società nel cui ambito possono essere commessi i reati e gli illeciti rilevanti (cfr. infra paragrafo 1.4.1), secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, c. 2, lett. a) del Decreto.

Si è quindi provveduto alla valutazione del sistema di controllo interno a presidio dei rischi individuati, e all'adozione di specifici **protocolli di decisione**, finalizzati a governare i profili di rischio enucleati a seguito dell'attività di mappatura delle attività societarie (cfr. paragrafo 1.4.2), secondo quanto richiesto dall'art. 6 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 231/01.

In conformità a quanto richiesto dagli artt. 6 c. 2 lett. d) e lett. e) del Decreto, si è provveduto quindi a definire le caratteristiche, i ruoli e i compiti dell'**Organismo di Vigilanza** (così come riportato nel successivo capitolo 2), espressamente preposto al presidio dell'effettiva applicazione del Modello ed alla sua costante verifica in termini di adeguatezza ed efficacia; si è altresì delineato un **apparato sanzionatorio** (riportato nel successivo capitolo 3) avverso a tutte le violazioni al Modello, nonché le modalità di **diffusione** del Modello e di **aggiornamento** del Modello stesso.

1.4.1 La Mappa delle Attività a Rischio

La mappatura delle attività a rischio ha inteso rilevare, attraverso interviste mirate ai referenti coinvolti nelle attività operative, i processi, sottoprocessi e le attività aziendali sensibili, ovvero nel cui ambito possono essere commessi i reati e gli illeciti rilevanti, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, c. 2, lett. a) del Decreto. Nel corso delle interviste si è richiesto agli intervistati di esplicitare le modalità operative consuetudinarie che, sebbene non formalizzate in apposite regole scritte, fossero dai medesimi Referenti percepite come valido presidio avverso la perpetrazione di illeciti.

I risultati di tale attività sono stati formalizzati in un documento denominato "**Mappa delle attività a rischio 231**", che fotografa la situazione esistente alla data di redazione del presente Modello. L'evolvere delle attività aziendali richiederà il necessario aggiornamento della mappatura, al fine di ricomprendere gli eventuali rischi associabili alle nuove attività.

In ragione dell'attività attualmente svolta, dei specifici ambiti operativi e delle strutture operative di Montepo, si è ritenuto opportuno focalizzare l'attenzione sulla valutazione della sussistenza dei profili di rischio in relazione a talune tipologie di reato, e precisamente:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- i reati societari (art. 25-ter);
- i reati in materia di riciclaggio (art. 25-octies) e terrorismo (art. 25-quater) ed i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) – anche potenzialmente transnazionali;

In merito agli altri reati (e, tipicamente, quelli in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, i reati informatici, i reati in materia di violazione del diritto d'autore, i reati ambientali, reati sulla sicurezza sul luogo di lavoro, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), la Società ritiene che le proprie attività non presentino profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello sia nel Codice Etico, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partner al rispetto dei valori di solidarietà, tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) D.Lgs. 231/01 si riportano le **aree di attività aziendali individuate come a rischio**, ovvero nel cui ambito potrebbero essere presenti rischi potenziali di commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto. In particolare sono state identificate le seguenti aree di rischio:

1. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
2. Approvvigionamento beni e servizi

3. Contabilità e bilancio
4. Gestione dei rapporti con i soci e gli altri organi sociali
5. Gestione flussi monetari e finanziari
6. Gestione del contenzioso e accordi transattivi
7. Gestione delle vendite immobiliari

Con riferimento a quanto sopra riportato, è opportuno infine rammentare che – per tutte le attività che vengono svolte in *outsourcing* su specifico e formale incarico di Montepo – la validità dei presidi si misura, da un lato, sull'efficacia del Modello e delle specifiche procedure e protocolli adottate dalle singole società terze coinvolte, dall'altro lato, attraverso la vigilanza da parte di Montepo che, nelle attività espletate dall'*outsourcer*, dette procedure vengano rispettate quanto all'ambito di applicazione direttamente riferibile all'attività di Montepo.

1.4.2 I Protocolli di decisione e il Codice Etico

A seguito della identificazione delle attività a rischio e in base al relativo sistema di controllo esistente, la Società ha elaborato **specifici protocolli di decisione**, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 c. 2 lett. b) D.Lgs. 231/01, che contengono un insieme di regole e di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare il profilo di rischio individuato. Tali protocolli costituiscono parte integrante del presente documento (Allegato 3).

In particolare, per ciascuna area di rischio, è stato creato un protocollo di decisione, ispirato alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

I principi di controllo riportati nei protocolli fanno riferimento a:

- livelli autorizzativi chiari e definiti sulla base del sistema dei poteri adottato dalla Società;
- separazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- controlli specifici di quadratura, verifiche di conformità, adeguatezza;
- documentabilità e verificabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per prevenire i comportamenti illeciti.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute a rischio della realizzazione degli illeciti rilevanti ai sensi del decreto.

I protocolli sono stati sottoposti all'esame dei soggetti aventi la responsabilità della gestione delle attività a rischio per la loro valutazione e approvazione, rendendo così ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un profilo di rischio.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con il **Codice Etico** (riportato in Allegato 1), a cui la Società intende uniformare la gestione delle proprie attività anche in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato disciplinate dal D. Lgs. 231/2001.


I principi etici sono il fondamento della cultura aziendale e rappresentano gli standard di comportamento quotidiano all'interno e all'esterno di Montepo.

In particolare, Montepo si impegna a:

- operare nel rispetto della legge e della normativa vigente;
- improntare su principi di eticità, trasparenza, correttezza, legittimità ed integrità i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- mantenere nei rapporti con soci, creditori e fornitori e terzi in genere un comportamento collaborativo caratterizzato da lealtà e disponibilità e volto ad evitare conflitti di interesse.

I principi di riferimento del presente Modello si integrano, quindi, con quelli del Codice Etico, anche se gli scopi che i documenti intendono perseguire sono differenti. Sotto tale profilo, infatti, si rende opportuno precisare che:

- il Codice Etico ha una portata generale, in quanto definisce i principi di condotta degli affari ovvero di “deontologia aziendale” sui quali si intende richiamare l’attenzione di tutti che, in azienda, cooperano alla realizzazione e al perseguimento dei fini aziendali;
- il presente Modello risponde e soddisfa, invece, conformemente a quanto previsto nel D. Lgs. 231/2001, l’esigenza di predisporre un sistema di regole interne dirette a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell’interesse o a vantaggio di Montepo possano configurare, in base alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, una responsabilità amministrativa della Società).



2. ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1 LE CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa – come disciplinata dall'art. 6 comma 1 D.Lgs. 231/2001 – prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") interno all'Ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo, al fine di assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

La caratteristica dell'**autonomia dei poteri di iniziativa e controllo** in capo all'OdV è rispettata se:

1. è garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica rispetto a tutti gli organi sociali sui quali è chiamato a vigilare, anche mediante l'inserimento dell'OdV quale unità di staff in posizione elevata nell'organizzazione societaria, che riporta direttamente all'Organo amministrativo;
2. i suoi componenti non sono direttamente coinvolti in attività gestionali che risultano oggetto del controllo da parte del medesimo Organismo;
3. è dotato di autonomia finanziaria.

Oltre all'autonomia dei poteri prevista dallo stesso Decreto, la Società ha ritenuto di allinearsi anche alle linee guida dell'associazione di categoria nonché alle pronunce della magistratura in materia, che hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione.

Per quanto attiene al requisito della **professionalità**, è necessario che l'OdV sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Quanto, infine, alla **continuità di azione**, l'OdV dovrà garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento e rappresentare un referente costante per i Destinatari del Modello.

Per quanto concerne la possibile composizione dell'OdV, la recente legislatura, la dottrina e la prassi hanno elaborato diverse soluzioni, in ragione delle caratteristiche dimensionali ed operative dell'Ente, delle relative regole di corporate governance e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici. Sono pertanto ritenute percorribili sia ipotesi di definizione di strutture appositamente create nell'Ente, che l'attribuzione dei compiti dell'OdV ad organi già esistenti. Del pari, possono presceglersi sia strutture a composizione collegiale che monosoggettiva. Infine, nell'enucleazione dei componenti dell'OdV, è possibile affidare detta qualifica a soggetti esterni, che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

2.2 L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La concreta costituzione dell'Organismo di Vigilanza, rimessa all'iniziativa organizzativa dell'Ente, in funzione del quadro delineato dal Decreto e avuto specifico riguardo alla struttura, all'operatività ed alle peculiarità della Società, è competenza dell'Organo amministrativo il quale ritiene che la soluzione che meglio si adatta a Montepo,

rispettando i requisiti previsti dal Decreto, sia quella di conferire le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ad un **organismo collegiale** composto da 3 membri.

L'OdV è nominato con delibera dell'Organo amministrativo e rimane in carica per un periodo di tre anni con possibilità di essere rieletto. L'OdV dura in carica quanto l'Organo amministrativo e, se cessato, svolge le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo OdV.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata dalla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità, la cui ricorrenza e permanenza verranno di volta in volta accertate dall'Organo amministrativo.

In primis, l'Organismo di Vigilanza, ai fini della valutazione del **requisito di indipendenza**, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, non dovrà:

- rivestire incarichi esecutivi o delegati nell'Organo amministrativo della Società,
- svolgere funzioni operative all'interno della Società,
- far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi o di uno degli azionisti di controllo, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- risultare titolare, direttamente o indirettamente, di azioni, opzioni, quote, obbligazioni o altri strumenti di debito della Società e/o di altre società controllate/ partecipate, né aderire a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo di fatto e di diritto su MONTEPO.

A differenza del caso in cui sia creato un Organismo di Vigilanza *ad hoc* – ove la caratteristica di "autonomia" sarebbe più facilmente garantita – nel caso in cui la funzione di vigilanza sia devoluta al collegio sindacale o a membri di esso, quest'ultimo dovrà dotarsi di misure precauzionali aggiuntive al fine di garantire la propria autonomia e indipendenza e di poter effettivamente prevenire la commissione di reati presupposto; per migliorare la continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza è auspicabile che si tengano riunioni dedicate.

Inoltre la Società ha stabilito che l'OdV deve essere in possesso dei **requisiti di professionalità e di onorabilità** di cui all'art. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. In particolare, i componenti dell'Organismo non devono essere stati destinatari di sentenza di condanna (o di patteggiamento) ancorché non passata in giudicato, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p.) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. 61/02;

6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto 231 anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
8. per una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
9. per le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF).

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a una comprovata grave negligenza e/o grave imperizia nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul suo rispetto, nonché – più in generale – nello svolgimento del proprio incarico, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza e le intervenute cause di ineleggibilità sopra riportate.

La revoca del mandato dovrà essere deliberata dall'Organo amministrativo della Società.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui vengano a trovarsi successivamente alla loro nomina:

1. in una delle situazioni contemplate nel comma 1 lett. a), b) e c) dell'art 2399 c.c.;
2. condannati con sentenza passata in giudicato (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per una delle casistiche previste nelle condizioni di ineleggibilità di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 innanzi indicate.

Costituiscono altresì causa di sostanziale decadenza dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

1. la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
2. l'applicazione di una misura cautelare personale.

2.3 LA DEFINIZIONE DEI COMPITI E DEI POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto stabilisce espressamente che i compiti dell'OdV sono la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento.

In particolare, l'OdV dovrà svolgere i seguenti specifici compiti:

- a) **vigilare sul funzionamento del Modello e sull'osservanza delle prescrizioni ivi contenute** da parte dei Destinatari, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito, proponendo l'adozione degli interventi correttivi e l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti interessati. Più precisamente dovrà:
 - verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione degli amministratori e dei procuratori, provvedimenti disciplinari, ecc.), avvalendosi delle competenti strutture aziendali;
 - attivare le procedure previste per l'implementazione del sistema di controllo;

- predisporre il piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del Modello;
 - effettuare verifiche periodiche, nell'ambito del piano annuale, sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio;
 - effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici e rilevanti posti in essere dalla Società nelle aree di rischio nonché sul sistema dei poteri al fine di garantire la costante efficacia del Modello;
 - Sono altresì previsti ed autorizzati sopralluoghi periodici per la verifica dello stato di fatto dei terreni di proprietà di Montepo, attualmente dati in concessione a privati per coltivazioni.
 - promuovere incontri con il Collegio Sindacale;
 - promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello;
 - disciplinare adeguati meccanismi informativi prevedendo una casella di posta elettronica ed identificando le informazioni che devono essere trasmesse all'OdV o messe a sua disposizione;
 - raccogliere, esaminare, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
 - valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
 - segnalare tempestivamente le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
 - verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate nel rispetto del sistema sanzionatorio adottato da Montepo.
- b) **Vigilare sull'opportunità di aggiornamento del Modello**, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione all'ampliamento del novero dei reati e degli illeciti presupposto di applicazione del Decreto ovvero alle sopravvenute significative variazioni organizzative. In particolare dovrà:
- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando all'Organo amministrativo le possibili aree di intervento;
 - predisporre attività idonee a mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello;
 - vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei Protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del Modello come individuate dalla legge, a tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della collaborazione da parte delle strutture competenti;
 - segnalare tempestivamente, nel caso di effettiva commissione di reati e di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche allo stesso;
 - presentare all'Organo amministrativo le proposte di adeguamento e modifica del Modello. L'adozione di eventuali modifiche è, infatti, di competenza dell'organo dirigente, il quale appunto, a mente dell'art. 6 comma 1 lett. A), ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello stesso;
 - verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dall'Organo amministrativo.

Nello svolgimento delle proprie attività di vigilanza e controllo l'OdV, senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione, avrà libero accesso a tutte le strutture e uffici della Società, potrà interloquire con qualsiasi soggetto

operante nelle suddette strutture ed uffici ed accedere liberamente a tutte le fonti di informazione e prendere visione di documenti e consultare dati che ritiene rilevanti.

Qualora ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati, l'OdV può avvalersi di consulenti esterni per le specifiche competenze che l'OdV ritenesse opportune.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti all'OdV è assegnato un budget annuo adeguato, stabilito con delibera dall'Organo amministrativo, che dovrà consentire all'OdV di poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

Per tutti gli altri aspetti l'OdV, al fine di preservare la propria autonomia ed imparzialità, provvede ad autoregolamentarsi attraverso la formalizzazione, nell'ambito di un regolamento, di una serie di norme che ne garantiscano il miglior funzionamento.

2.4 I FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

A norma dell'art. 6, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 231/2001, tra le esigenze cui deve rispondere il Modello è specificata la previsione di *“obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”*.

L'OdV deve essere informato da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del Decreto o che comunque rappresentano infrazioni alle regole societarie. Del pari, all'OdV deve essere trasmesso ogni documento che denunci tali circostanze.

È stato pertanto istituito un obbligo di informativa verso l'OdV, che si concretizza attraverso:

- a) **Segnalazioni occasionali:** informazioni di qualsiasi genere provenienti da tutti i Destinatari del presente Modello, attinenti ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole adottate dalla Società nonché inerenti alla commissione di reati, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV.

In particolare, il Vertice Aziendale deve tempestivamente riferire all'OdV ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello e precisamente:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti (ove presenti) od organi societari, o comunque la responsabilità della Società stessa;
- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, relativi a richieste o iniziative di Autorità indipendenti, dell'amministrazione finanziaria, di amministrazioni locali, o agli eventuali contratti con la Pubblica Amministrazione, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;

- le notizie relative alle violazioni del Modello con evidenza delle iniziative sanzionatorie assunte ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti con le relative motivazioni.

Le segnalazioni dovranno essere fatte in forma scritta, preferibilmente attraverso l'indirizzo e-mail odv@montepo.com. Le segnalazioni potranno essere fatte anche in forma anonima e trasmesse all'indirizzo di posta Montepo S.p.A – Organismo di Vigilanza, Corso Marconi 10, 10125 Torino.

L'OdV valuta le segnalazioni e le informazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative da porre in essere, in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare interno, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto l'eventuale decisione e dando luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritiene necessarie.

L'OdV agisce garantendo i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed assicurando la massima riservatezza in merito all'identità del segnalante e a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Tutte le informazioni, documentazioni, segnalazioni, *report*, previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV, in apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni; l'OdV avrà cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

L'accesso al data base è consentito esclusivamente all'OdV.

2.5 L'ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra già precisato, al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente all'Organo amministrativo della società.

Segnatamente, l'OdV riferisce all'Organo amministrativo, con periodicità semestrale:

- lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno e agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello, mediante una relazione scritta;
- il piano delle verifiche predisposto per l'esercizio successivo.

Al Collegio Sindacale la relazione può essere inviata anche per posta a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo e-mail con richiesta di conferma di lettura.

In caso di gravi anomalie nel funzionamento ed osservanza del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso, l'OdV riferisce tempestivamente all'Organo amministrativo, affinché provveda senza indugio.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo amministrativo o potrà, a sua volta, fare richiesta – qualora lo reputi opportuno o comunque ne ravvisi la necessità – di essere sentito da tale organo per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello sollecitando, se del caso, un intervento da parte dello stesso.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente all'Organo amministrativo ed ai soggetti con le principali responsabilità operative.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

BOLZA

3. SISTEMA DISCIPLINARE

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Ciò in quanto l'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dagli Enti, alla lettera e) espressamente prevede che l'Ente ha l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

3.1 LE FUNZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

La Società, al fine di indurre i soggetti che agiscono in nome o per conto di Montepo ad operare nel rispetto del Modello, ha pertanto istituito un sistema disciplinare specifico, volto a punire tutti quei comportamenti che integrino violazioni del Modello e dei suoi allegati.

L'accertamento dell'effettiva responsabilità derivante dalla violazione del Modello e l'irrogazione della relativa sanzione, avrà quindi luogo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, delle norme della contrattazione collettiva applicabile, dei contratti con le terze parti, delle procedure interne, delle disposizioni in materia di privacy e nella piena osservanza dei diritti fondamentali della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

3.2 I DESTINATARI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare, così come il Modello, si rivolge, infatti, a tutti i Destinatari, e precisamente:

- agli amministratori e ai sindaci;
- all'Organismo di Vigilanza;
- ai collaboratori e ai terzi che operino per conto della Società, inclusi i lavoratori autonomi che collaborano con Montepo, i partner commerciali (imprese individuali e/o Società) e tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali o di natura di libera professione (avvocati, commercialisti etc.) con MONTEPO per lo svolgimento di qualsivoglia prestazione lavorativa, ivi compresi le agenzie per il lavoro e gli appaltatori di servizi di cui agli artt. 4 e 20 e 29, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

3.3 LE SANZIONI

Il sistema disciplinare prevede sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporti.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Le sanzioni saranno comminate indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da MontePO in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati (o illeciti amministrativi) che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare. Pertanto, qualora l'OdV rilevi nel corso delle sua attività di verifica e controllo una possibile violazione del Modello e dei suoi allegati, lo stesso dovrà dare impulso al procedimento disciplinare contro l'autore della potenziale infrazione, in misura autonoma rispetto ad eventuali azioni penali dell'autorità giudiziaria.

Il concetto di sistema disciplinare fa ritenere che la Società debba procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più lieve alla più grave, mediante un sistema di gradualità della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Tra i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si annoverano, in ordine di intensità:

1. Le condotte/omissioni che non costituiscono Reato:
 - la realizzazione di condotte non conformi alle regole comportamentali previste dal Modello e/o dai Protocolli 231 ivi previsti;
 - l'omissione di azioni o di comportamenti prescritti dal Modello e/o dai Protocolli 231 ivi previsti;
 - la realizzazione di condotte non conformi ai principi fondanti il Codice Etico;
 - l'omissione di azioni o di comportamenti prescritti dal Codice Etico.
2. Le condotte/omissioni che espongono la società al rischio di sanzioni per la commissione/il tentativo di commissione di un Reato:
 - la semplice esposizione della Società a situazioni oggettivamente a rischio di commissione di Reato;
 - l'inequivocabile realizzazione di condotte/omissioni dirette a compiere un Reato;
 - la realizzazione di condotte/omissioni tali da determinare l'applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.
3. L'omessa vigilanza da parte dei Soggetti apicali sulle condotte poste in essere dai Sottoposti, in violazione del Modello e/o del Codice Etico).

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- a) elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per imprudenza, negligenza o imperizia anche in considerazione della prevedibilità o meno dell'evento);
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) gravità del pericolo creato;
- d) entità del danno eventualmente creato alla Società dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto e successive modifiche e integrazioni;

- e) livello di responsabilità gerarchica tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale;
- f) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- g) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

3.3.1 Misure nei confronti di amministratori e sindaci

In caso di accertata violazione da parte di uno o più amministratori ovvero da parte dei sindaci, l'Organo amministrativo, ai sensi degli art. 2406 e 2407 c.c. ed in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, ovvero in caso di inerzia dello stesso Organo, il Presidente del Collegio Sindacale, convocherà l'Assemblea dei Soci per le deliberazioni di eventuale revoca del mandato o di azione di responsabilità nei confronti rispettivamente degli amministratori e dei sindaci ai sensi dell'art. 2393 c.c.

Resta salvo in ogni caso il diritto della Società ad agire per il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento dell'amministratore o del sindaco.

3.3.2 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Nei casi in cui l'Organismo di Vigilanza, per grave negligenza ovvero imperizia, non abbia saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati, l'Organo amministrativo dovrà tempestivamente notificare il Collegio Sindacale.

L'Organo amministrativo procederà agli accertamenti necessari e potrà assumere, a norma di legge e di statuto, di concerto con il Collegio Sindacale, gli opportuni provvedimenti - ivi inclusa la revoca dell'incarico per giusta causa.

Resta salvo in ogni caso il diritto della Società ad agire per il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento dell'Organismo di Vigilanza.

3.3.3 Misure nei confronti dei collaboratori, fornitori, consulenti, partner commerciali e di altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Società che, in contrasto con la legge, con il presente Modello ed il Codice Etico, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti o negli accordi commerciali, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società.

4. DIFFUSIONE DEL MODELLO

L'adeguata diffusione dei principi e delle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

A tale proposito Montepo promuove, anche in coordinamento con l'OdV, le comunicazioni e le informazioni finalizzate a diffondere ed illustrare il Modello ed il Codice Etico a tutti i Destinatari.

In particolare, per ciò che concerne la **comunicazione** si prevede:

- una comunicazione iniziale da parte dell'Organo amministrativo ai membri degli organi sociali e a tutti i Destinatari, circa l'adozione del presente Modello e del Codice Etico;
- la consegna, su richiesta, di una copia cartacea in versione integrale del Modello e del Codice Etico ai componenti degli organi sociali al momento dell'accettazione della carica loro conferita.

Relativamente ai meccanismi di **informazione**, si prevede che:

- siano fornite a collaboratori, consulenti, fornitori e *partners* commerciali, da parte dei procuratori aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, apposite informative sui principi e sulle politiche adottate da Montepo - sulla base del presente Modello e del Codice Etico - nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alla normativa vigente ovvero ai principi etici adottati possano avere con riguardo ai rapporti contrattuali, al fine di sensibilizzarli all'esigenza di Montepo che il loro comportamento sia conforme alla Legge, con particolare riferimento ai disposti del D.Lgs. 231/2001. A tal fine Montepo inserisce nei contratti con le terze parti una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 c.c..

5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001. L'adozione e la efficace attuazione del Modello costituiscono per espressa previsione legislativa una responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, il potere di aggiornare il Modello – espressione di una efficace attuazione dello stesso – compete all'Organo amministrativo, che lo esercita direttamente mediante delibera e con le modalità previste per l'adozione del Modello. Nel dettaglio, la Società attribuisce all'Organo amministrativo il potere di adottare, sulla base anche di indicazioni e proposte provenienti dall'OdV, modifiche e/o integrazioni al Modello ed ai suoi allegati che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello adottato;
- modifiche normative che comportano l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad altre tipologie di reato per le quali si reputi sussistente un rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio della Società;
- significative modifiche intervenute nella struttura organizzativa, nel sistema dei poteri e nelle modalità operative di svolgimento delle attività a rischio e dei controlli a presidio delle stesse.



CODICE ETICO

INDICE

1. GLOSSARIO
2. PREMESSA
3. MISSIONE
4. VERTICI AZIENDALI
5. RISORSE UMANE
 - Principi deontologici
6. ORGANI DI CONTROLLO
 - Organismo di Vigilanza
7. RAPPORTI CON L'ESTERNO
 - Rapporti con le Istituzioni
 - Rapporti con clienti e fornitori
 - Rapporti con organizzazioni politiche
8. POLITICA CEGTIONALE DEI DATI AZIENDALI E DELLA COMUNICAZIONE
9. OSSERVANZA DEL CODICE
 - Obbligatorietà
 - Strutture di riferimento
 - Le sanzioni



1) GLOSSARIO

- **Azionisti:** Detentori di parte del capitale sociale di Montepo SpA.
- **Clienti:** Coloro che richiedono a Montepo SpA le prestazioni, i prodotti ed servizi che ne integrano l'oggetto sociale.
- **Codice Etico:** Documento ufficiale di Montepo SpA, che contiene le dichiarazioni dei valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, azionisti etc.). Esso costituisce la sintesi delle norme etico sociali che regolano le attività interne ed esterne della Società e che promuovono una cultura della responsabilità e della trasparenza.
- **Collaboratore o dipendente di Montepo S.p.A.:** chiunque sia legato alla Montepo da un rapporto di collaborazione o da un rapporto di lavoro subordinato.
- **Amministratori:** Amministratore Unico o Membri del Consiglio di Amministrazione.
- **Contratti di collaborazione:** eventuali forme contrattuali di "lavoro atipico" che prevedono lo svolgimento di un'attività in modo continuativo senza dar luogo ad un rapporto di lavoro stabile nel tempo, anche se l'attività può essere prestata sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
- **Fornitori:** Soggetti economici principali, operanti all'interno dei mercati da approvvigionamento di risorse finanziarie e risorse primarie o servizi nei confronti di Montepo SpA.
- **Funzioni aziendali:** Insieme di attività svolte all'interno di Montepo SpA, raggruppate in base al criterio dell'omogeneità delle competenze necessarie per svolgerle.
- **Investitori:** Operatori economici che effettuano considerevoli investimenti in maniera sistematica e cumulativa in Montepo SpA, utilizzando risorse finanziarie proprie o affidategli.
- **Istituzioni:** Configurazione organizzata di relazioni sociali giuridicamente e storicamente orientata, il cui fine è di garantire la conservazione e l'attuazione di norme o attività sociali e giuridiche stabilite tra l'individuo e la società o tra l'individuo



e lo Stato- sottratte all'arbitrio individuale e all'arbitrio del potere in generale.

- **Management:** Insieme dei manager di Montepo SpA., ossia delle persone che hanno la responsabilità del processo di definizione degli obiettivi dell'azienda e di guida della gestione aziendale verso il perseguimento di tali obiettivi, attraverso l'assunzione di decisioni sull'impiego delle risorse disponibili.
- **Organismo di Vigilanza:** Organismo previsto dal Decreto legislativo 231 del 2001.
- **Partiti politici:** Associazioni tra persone accomunate da una medesima finalità politica.
- **Partners:** Associati negli affari ed interessi di Montepo SpA.
- **Pubbliche Autorità:** Vertici della Pubblica Amministrazione.
- **Pubblici funzionari:** I titolari di uffici nell'ambito di un ente pubblico, chiamati ad esercitare una funzione ed investiti di poteri nell'interesse dell'ente di appartenenza.
- **Sindaci:** Membri del Collegio sindacale.
- **Stakeholder:** Soggetti portatori di interessi nei confronti di Montepo SpA ed esercitanti su di essa un' influenza.

2) PREMESSA

L'entrata in vigore del DLgs 231/2001 ha posto l'esigenza di definire un chiaro schema comportamentale di riferimento, capace di orientare l'impegno professionale di ciascun collaboratore ed eventuale dipendente di Montepo SpA.

A tal fine, Montepo Spa, su indicazioni ricevute dalla Capogruppo Finpiemonte Partecipazioni, si è dotata di un Codice Etico, adottandolo formalmente quale strumento di gestione ed elemento effettivo della strategia e dell'organizzazione aziendale. Nella consapevolezza che un'impresa viene valutata, oltre che alla stregua della qualità dei servizi che è in grado di offrire, anche sulla base della sua capacità di produrre valore e creare benessere per la collettività, Montepo SpA intende, attraverso il Codice etico (nel seguito Codice):

- definire ed esplicitare i valori ed i principi che informano la propria attività e i propri rapporti con eventuali dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, azionisti, istituzioni ed ogni altro



stakeholder;

- formalizzare l'impegno a comportarsi con lealtà e correttezza;
- ribadire l'impegno a tutelare i legittimi interessi dei propri investitori;
- indicare ai propri collaboratori i principi di comportamento, i valori e le responsabilità di cui richiede il puntuale rispetto nel corso dell'erogazione della prestazione lavorativa.

Montepo SpA. opera per assicurare:

- la massima diffusione e conoscenza del Codice da parte di eventuali dipendenti e collaboratori;
- la massima divulgazione del Codice presso i terzi con cui intrattiene rapporti e presso tutti coloro che, operando a diverso titolo ed ai vari livelli di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi, sono tenuti all'osservanza e alla concreta attuazione delle disposizioni qui contenute;
- la verifica di ogni notizia di violazione del Codice;
- la valutazione dei fatti e l'applicazione di adeguate sanzioni, in caso di violazione.

Il Codice è pubblicato sul sito Internet di Montepo SpA: www.montepo.com.

Il presente documento fa parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del decreto Legislativo 231/2001.

3) MISSIONE

Montepo SpA svolge attività di gestione degli interventi previsti dalla Regione Piemonte con Legge n. 9 del 25.02.1980 e sue modifiche ed integrazioni.

Nello svolgimento della propria attività, Montepo SpA. si pone, con senso di responsabilità e con integrità morale, l'obiettivo di contribuire al processo di sviluppo dell'economia della Regione Piemonte e pertanto:

- attua con trasparenza e rispetta modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità morale e rigore professionale e sviluppa le azioni coerenti;
- osserva la normativa vigente di livello comunitario, nazionale e regionale e le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale;



- rispetta i legittimi interessi di clienti, fornitori, dipendenti, investitori, partners;
- si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio;
- informa la propria attività ai principi contenuti nel Codice.

4) VERTICI AZIENDALI

Gli organi sociali della Società, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, si ispirano ai principi contenuti nel Codice Etico, informando la propria attività a valori di onestà, integrità, lealtà, correttezza, rispetto delle persone e delle regole, collaborazione reciproca.

L'impegno degli amministratori è la conduzione responsabile dell'impresa, nel perseguimento di obiettivi di creazione di valore; l'impegno dei Sindaci è l'esatto espletamento delle funzioni loro affidate dall'ordinamento. La collaborazione tra Amministratori e Sindaci si basa su un sistema equilibrato di corporate governance, in cui i diversi ruoli di gestione, coordinamento, indirizzo e controllo trovano armonico contemperamento.

Grava sui singoli la valutazione delle situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi e posizioni all'esterno così come all'interno della Società. È fatto onere a ciascun Amministratore e Sindaco di usare il massimo rigore nell'apprezzamento di tali circostanze, a vantaggio di un rapporto trasparente e proficuo di Montepo SpA. con le varie componenti della collettività degli stakeholders e con il pubblico.

Ai componenti gli organi sociali è richiesto:

- comportamento ispirato ad autonomia e indipendenza nei confronti delle istituzioni pubbliche, i soggetti privati, le associazioni economiche e le forze politiche, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa e amministrativa;
- comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti della Società;
- partecipazione assidua ed informata;
- consapevolezza del ruolo;
- condivisione della mission e spirito critico, al fine di garantire un contributo personale



significativo.

La legittima manifestazione di posizioni divergenti non può andare a detrimento dell'immagine e del prestigio della Società, che è responsabilità degli organi di vertice difendere e promuovere. Eventuali interviste, dichiarazioni ed ogni intervento in pubblico debbono avvenire in un quadro di stretta coerenza con tale principio.

Le informazioni ricevute per ragioni di ufficio sono considerate riservate e ne è vietato ogni uso non derivante dall'espletamento istituzionale delle funzioni cui ciascun Amministratore o Sindaco è preposto.

Gli impegni di lealtà e riservatezza assunti accettando la carica vincolano gli Amministratori e Sindaci anche successivamente alla cessazione del rapporto con la Società.

5) RISORSE UMANE

Principi deontologici

La Società, tenuto conto che oggi non dispone di personale dipendente, nel caso si rendesse necessario, si impegna comunque a:

- realizzare condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psicofisica e della salute dei lavoratori sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il personale; in particolare, la Società agirà nei confronti degli eventuali dipendenti e collaboratori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2087 del Codice Civile e del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106), predisponendo ogni misura idonea alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- garantire il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. A tal fine esige che, nelle relazioni di lavoro interne ed esterne, non siano ammessi atti di violenza psicologica o atteggiamenti o comportamenti discriminatori o lesivi della persona, delle sue convinzioni, credenze e preferenze. La Società non ritiene ammissibile né tollera forme di discriminazione basate su sesso, razza o origini etniche, religione o convinzioni personali, eventuali handicap, età, orientamenti sessuali e qualunque altra



- discriminazione contraria alla legge;
- adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa al rapporto di lavoro con i propri eventuali dipendenti e collaboratori esterni; sono assolutamente vietate pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale, nonché ogni forma di nepotismo o di favoritismo. Ogni eventuale assunzione o promozione deve effettuarsi rispettando criteri di merito e di competenza;
 - richiedere a tutti i collaboratori, ciascuno per quanto di competenza, di adottare comportamenti coerenti con i principi di cui ai punti precedenti e funzionali alla loro concreta attuazione.

Ferme restando le previsioni di legge e contrattuali in materia di doveri dei lavoratori, agli eventuali dipendenti sono richiesti professionalità, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione e rispetto reciproco.

Le dinamiche che caratterizzano il contesto nel quale la Società si muove richiedono l'adozione di comportamenti trasparenti. Il principale fattore di successo è dato dal contributo professionale ed organizzativo che ciascuna delle eventuali risorse umane impegnate assicura.

Ogni eventuale dipendente di Montepo SpA dovrà, comunque:

- orientare il proprio operato a professionalità, trasparenza, correttezza ed onestà, contribuendo con colleghi, superiori e collaboratori al perseguimento degli obiettivi Comuni;
- informare la propria attività, qualunque sia il livello di responsabilità connesso al ruolo, al più elevato grado di efficienza ed efficacia, attenendosi alle disposizioni operative impartite dai livelli gerarchici superiori;
- adeguare i propri comportamenti interni ed esterni ai principi ed ai valori di cui al Codice, nella consapevolezza delle responsabilità di cui Montepo Spa. richiede il rispetto nel corso dell'erogazione della prestazione lavorativa;
- astenersi dall'accettare o dal tenere conto di raccomandazioni o segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma, a forza o a danno di soggetti con i quali viene in contatto per ragioni d'ufficio;
- considerare la riservatezza principio qualificante ed essenziale dell'attività.



Il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti è obbligo specifico di ogni eventuale dipendente il quale sarà tenuto a segnalare al proprio responsabile, nella certezza che nessun tipo di ritorsione verrà posto in essere nei suoi confronti:

- qualunque violazione – realizzata in ambito aziendale – di norme di legge o regolamento, ovvero del Codice;
- ogni episodio di omissione, falsificazione o trascuratezza nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- eventuali irregolarità o malfunzionamenti relativi alla gestione e alle modalità di erogazione delle prestazioni.

Sono vietati agli eventuali dipendenti:

- il perseguimento di interessi personali a detrimento di quelli aziendali;
- lo sfruttamento del nome e della reputazione di Montepo SpA. a scopi privati e, analogamente, lo sfruttamento a fini personali della posizione ricoperta all'interno della Montepo SpA e delle informazioni acquisite nel corso della prestazione lavorativa;
- l'adozione di atteggiamenti che possano compromettere l'immagine della Società;
- l'uso di beni della Società per scopi diversi da quelli ad essi propri;
- la ricezione e/o l'occultamento di denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, ovvero il concorrere a farli acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sè o ad altri un profitto;
- il consumo inutile o l'impiego non razionale di mezzi e risorse;
- l'utilizzo di beni e servizi (compresi software e applicazioni) messi a disposizione dalla Società per finalità non compatibili con le attività correnti di ciascun eventuale dipendente e/o collaboratore; in particolare, coloro ai quali sono state attribuite abilitazioni personali di accesso a procedure e/o applicazioni aziendali, sono tenuti a custodirle con cura e ad adottare gli opportuni accorgimenti, previsti dalle regole e raccomandazioni interne, per evitare possibili usi impropri delle stesse. Tutti sono tenuti a rispettare la basilare norma di chiudere le applicazioni informatiche in caso di assenza anche temporanea dalla postazione di lavoro. Ciascun titolare di risorse informatiche è inoltre tenuto a seguire le istruzioni e direttive fornite dall'amministratore del sistema;
- la diffusione a terzi o l'uso a fini privati o comunque improprio di informazioni e notizie



riguardanti Montepo SpA.

Gli eventuali dipendenti si devono astenere dall'espletamento di mansioni lavorative – anche a titolo gratuito – in contrasto o in concorrenza con Montepo SpA o presso società fornitrici. È fatto loro obbligo di evitare le situazioni anche solo apparenti di conflitto di interesse con la Società, e comunque di comunicare ai responsabili gerarchici l'insorgere di dette situazioni.

L'eventuale dipendente informa il Responsabile gerarchico degli interessi finanziari o non finanziari che egli o suoi parenti o conoscenti o soggetti con i quali abbia avuto rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita, abbiano in attività connesse all'ufficio.

In tutti i suddetti casi l'eventuale dipendente si astiene dal partecipare alle relative attività.

L'eventuale dipendente frequenta persone o rappresentanti di imprese, che abbiano in corso con Montepo SpA procedimenti contenziosi, ai soli fini della gestione del contenzioso in atto.

L'eventuale dipendente, nell'adempimento dei suoi compiti, assicura la parità di trattamento tra coloro che vengono in contatto con Montepo SpA.

Ogni eventuale dipendente partecipa, nell'ambito delle proprie mansioni, al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi, formulando osservazioni e proposte direttamente o tramite le Organizzazioni Sindacali. In particolare, è fatto obbligo a tutti i soggetti che operano nell'interno della Società, o in relazione con la medesima, di:

- osservare le istruzioni e le disposizioni impartite dalla Società;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature impegnate nell'esecuzione dell'attività operativa;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione;
- segnalare, senza indugio e alle funzioni aziendali competenti, le carenze e/o i guasti dei mezzi e dei dispositivi di protezione di cui sono a conoscenza;
- non rimuovere e/o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione e/o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni e/o manovre pericolose fuori dalle proprie mansioni; sottoporsi ai controlli sanitari previsti a tutela della salute.

L'interruzione o la risoluzione del rapporto lavorativo con la Società, indipendentemente dalla



causa, non giustificano la rivelazione di informazioni riservate o l'esternazione di opinioni e convincimenti personali che possano arrecare nocumento all'immagine aziendale.

Gli eventuali dipendenti sono tenuti ad impiegare i beni messi a loro disposizione nel rispetto della loro destinazione d'uso ed in modo da tutelarne la conservazione e la funzionalità. L'eventuale dipendente non utilizza a fini personali cancelleria, elaboratori, fotocopiatrici od altra attrezzatura di cui dispone per ragioni d'ufficio.

Salvo casi eccezionali, di cui informa il Responsabile operativo, l'eventuale dipendente non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per effettuare telefonate personali e limita la ricezione di telefonate personali sulle linee telefoniche dell'ufficio al minimo indispensabile.

Tutto il personale è tenuto ad una condotta improntata alla massima integrità e correttezza, anche al di fuori del luogo di lavoro, e ad evitare situazioni che possano condurre a comportamenti non conformi ai valori fondanti di Montepo SpA.

6) ORGANI DI CONTROLLO

Gli organi di controllo interno della società sono i seguenti.

L'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è istituito secondo quanto contemplato nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, adottato dalla Società ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001/2001.

Il Decreto identifica in un organismo interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b), l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Montepo SpA ha identificato il medesimo con apposita delibera in un organismo collegiale rappresentato da tre membri del Collegio Sindacale.

I membri dell'Organismo sono designati a maggioranza assoluta dall'Organo Amministrativo e restano in carica per l'intera durata del relativo mandato.

L'Organismo svolge le sue funzioni in piena autonomia, non operando alle dipendenze di alcuna



altra funzione aziendale, né dell'alta direzione, né dell'Organo amministrativo, al quale tuttavia riporta gli esiti delle proprie attività: esso, quindi, agisce in base alle finalità attribuitegli dalla legge e orienta il proprio concreto operare al perseguimento delle medesime.

7) RAPPORTI CON L'ESTERNO

Rapporti con le Istituzioni

Montepo SpA è consapevole della rilevanza per lo sviluppo economico della Regione Piemonte delle attività ad essa demandate e delle conseguenti responsabilità assunte verso la collettività.

Montepo SpA mantiene con le pubbliche Autorità relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione, conformandosi ai provvedimenti assunti dagli organi preposti.

Le competenti funzioni aziendali mantengono i necessari rapporti con le Istituzioni.

A ciascuno degli eventuali dipendenti è richiesto di conformarsi ai medesimi principi di trasparenza, osservanza degli obblighi e collaborazione con le Autorità.

Nei rapporti con pubblici funzionari, l'eventuale dipendente deve tenere un comportamento ispirato alla massima correttezza ed integrità, evitando anche di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni o di richiedere trattamenti di favore.

Nei rapporti con pubblici funzionari con i quali venga in contatto per motivi di lavoro, l'eventuale dipendente non può accettare omaggi di valore più che simbolico; grava sull'eventuale dipendente l'obbligo di informare il proprio responsabile gerarchico delle offerte ricevute in tal senso. E' vietato offrire ed accettare indebiti compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico e comunque estranei alle normali relazioni di cortesia, nell'intento di favorire illecitamente gli interessi di Montepo SpA.

Qualunque omaggio o trattamento di favore deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) non consistere in un pagamento in contanti
- b) essere effettuato in relazione a rapporti o attività legittime ed in buona fede
- c) essere ragionevole secondo le circostanze

Rapporti con clienti e fornitori

Sono di primario interesse aziendale:



- la piena soddisfazione delle esigenze del cliente destinatario della prestazione messa in atto da Montepo SpA;
- la creazione di un solido rapporto con il cliente, ispirato alla cortesia, alla correttezza ed all'efficienza;
- il mantenimento di un atteggiamento professionale leale e collaborativo nei riguardi del cliente, che deve in particolare essere posto in condizioni di assumere decisioni consapevoli e informate.

Montepo SpA non ha preclusioni verso alcun cliente o categoria di clienti e non intrattiene relazioni, in modo diretto o indiretto, con persone delle quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori delle liceità.

Correttezza, professionalità, efficienza, serietà e affidabilità costituiscono la base per l'instaurazione di un valido rapporto anche con fornitori e collaboratori esterni, la cui scelta viene operata in funzione di valutazioni basate su elementi di riferimento oggettivi. E fatto obbligo agli eventuali dipendenti di Montepo SpA di assicurare pari opportunità alle aziende fornitrici in possesso dei requisiti richiesti.

Montepo SpA è disponibile alla ricerca di soluzioni amichevoli ai problemi che dovessero insorgere con il cliente, nella prospettiva di superare le posizioni divergenti e di addivenire ad una loro conciliazione. E' peraltro fatto obbligo agli eventuali dipendenti di segnalare tempestivamente alle funzioni competenti eventuali problemi di rilievo insorti, al fine di consentire l'adozione delle misure volta per volta più opportune.

Il compenso da corrispondere deve essere commisurato alla prestazione indicata in contratto ed i pagamenti non potranno essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, né in un paese terzo rispetto a quello delle parti.

Nei rapporti con clienti e fornitori o con altri soggetti con i quali vengano in contatto per motivi di lavoro, i vertici aziendali e gli eventuali dipendenti non possono né accettare né offrire omaggi di valore più che simbolico; grava sull'eventuale dipendente l'obbligo di informare il proprio Responsabile gerarchico delle offerte ricevute in tal senso. Analogamente, è vietato offrire o accettare indebiti compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico e comunque estranei alle normali relazioni di cortesia, nell'intento di favorire illecitamente gli interessi di Montepo SpA.



Qualunque omaggio o trattamento di favore deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) non consistere in un pagamento in contanti
- b) essere effettuato in relazione a rapporti o attività legittime ed in buona fede
- c) essere ragionevole secondo le circostanze

Rapporti con organizzazioni politiche

Fermo il rispetto delle normative specifiche applicabili, Montepo SpA. non eroga contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati, associazioni o altri organismi di natura politica o sindacale, né a loro rappresentanti.

8) POLITICA GESTIONALE DEI DATI AZIENDALI E DELLA COMUNICAZIONE

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera e trasparente.

I rapporti con gli organi di stampa e gli altri organismi di informazione sono affidati al vertice aziendale. I criteri di condotta nelle relazioni con i mezzi di informazione sono improntati a principi di trasparenza, correttezza e disponibilità, nei limiti della tutela della riservatezza delle informazioni aziendali. Analogamente è richiesta la preventiva autorizzazione del vertice aziendale per rappresentare le posizioni e l'attività di Montepo SpA in qualsiasi forma ed occasione (conferenze, partecipazione a convegni ed altri pubblici interventi, redazione di articoli o altre pubblicazioni).

La circolazione interna delle informazioni è limitata ai soggetti portatori di un effettivo interesse aziendale a conoscerle e ad utilizzarle, i quali si astengono dal parlarne senza motivo o in luoghi non appropriati, anche per evitare di incorrere in rivelazioni involontarie.

La divulgazione a terzi delle informazioni riservate e comunque ad uso interno richiede l'autorizzazione del Responsabile, nel rispetto delle procedure aziendali.

La salvaguardia del patrimonio sociale ricomprende la custodia e la protezione dei beni materiali ed intellettuali della Società, nonché delle informazioni e dei dati di proprietà aziendale, dei quali i dipendenti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio. Per l'importanza strategica di tali informazioni, è necessaria una loro corretta condivisione, che consenta la realizzazione degli obiettivi comuni alle diverse funzioni, nella consapevolezza che la diffusione non autorizzata, la manomissione, l'uso indebito o la perdita possono arrecare danni a Montepo SpA



ed ai suoi azionisti.

Montepo SpA garantisce il trattamento dei dati personali e sensibili relativi ai propri dipendenti e ai terzi secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia di privacy.

La tenuta delle scritture contabili avviene in coerenza con i principi di trasparenza, veridicità, completezza dell'informazione che guidano l'intera politica informativa di Montepo SpA.

Le evidenze contabili di Montepo SpA devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili.

Ogni scrittura nei libri contabili deve riflettere la natura dell'operazione, rappresentarne la sostanza e deve essere basata su una adeguata documentazione di supporto in modo da consentire "l'agevole registrazione contabile", l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità; l'accurata ricostruzione dell'operazione.

L'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e i Sindaci hanno libero accesso ai dati, alla documentazione ed alle informazioni utili per lo svolgimento delle attività di controllo di rispettiva competenza. Tutti gli eventuali dipendenti sono tenuti a prestare la propria piena collaborazione a tale scopo.

9) OSSERVANZA DEL CODICE

Obbligatorietà

L'osservanza delle norme del Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2104 e 2106 del Codice Civile.

Nei contratti di collaborazione, è incluso l'obbligo all'osservanza del Codice.

La violazione delle disposizioni del Codice da parte dei prestatori di lavoro (eventuali dipendenti e collaboratori) costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali e potrà determinare, a seconda dei casi:

- l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti disciplinari previsti dai Contratti Collettivi applicabili;
- la risoluzione del rapporto;
- l'applicazione di penali;
- il risarcimento del danno.



Strutture di riferimento

Ciascun collaboratore o eventuale dipendente è tenuto a riferire tempestivamente eventuali inosservanze del Codice e ogni violazione del medesimo, da chiunque posta in essere, al proprio Responsabile ovvero, in alternativa, direttamente alla funzione all'uopo preposta.

L'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del DLgs. 231/2001:

- assicura la massima diffusione del Codice presso i prestatori di lavoro (eventuali dipendenti e collaboratori, gli amministratori ed i sindaci nominati, i fornitori ed i partners), fornendo il necessario supporto interpretativo delle disposizioni ivi contenute;
- predispone i programmi di comunicazione e formazione finalizzati alla miglior conoscenza ed attuazione del Codice;
- partecipa alla definizione dei criteri e delle procedure intesi a ridurre il rischio di violazione del Codice, collaborando con le funzioni volta per volta competenti;
- svolge le necessarie verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione di norme del Codice, anche al fine dell'applicazione da parte delle funzioni competenti delle necessarie misure sanzionatorie;
- monitora lo stato di applicazione del Codice all'interno della Società, includendo le relative informazioni nelle relazioni periodiche predisposte per l'Organo Amministrativo;
- segnala all'Organo Amministrativo l'eventuale accertamento di "forzature" in violazione ed in deroga al contenuto delle procedure anti commissione di reati presupposto al D.vo 231/2001 e previste dal modello, e, ove ritenuto necessario, richiede all'organo amministrativo l'applicazione di sanzioni disciplinari indicandone i destinatari individuati.

L'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra può avvalersi del contributo dell'Organo amministrativo e delle altre eventuali funzioni aziendali competenti.

Le sanzioni

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al Modello di Gestione e Controllo adottato ai sensi di quanto contemplato dal D.Lgs. 231/2001, e ove applicabili, delle misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

ALLEGATO 2 - I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

INDICE

1	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001]	4
1.1	Malversazione a danno dello Stato	4
1.2	Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	4
1.3	Truffa in danno dello Stato	5
1.4	Frode Informatica ai danni dello Stato	5
1.5	Concussione	6
1.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità	6
1.7	Corruzione	6
2	REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI [art. 24-bis D.lgs. 231/2001]	9
2.1	Falsità in un documento informatico	10
2.2	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	10
2.3	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	11
2.4	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico	12
2.5	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	12
2.6	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	13
2.7	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	13
2.8	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità	14
2.9	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	14
2.10	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	14
2.11	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	15
3	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA [art. 24-ter D.lgs. 231/2001]	15
3.1	Associazione per delinquere	15
3.2	Associazione di tipo mafioso	16
3.3	Scambio elettorale politico-mafioso	17
3.4	Sequestro di persona a scopo di estorsione	17
3.5	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	17
3.6	Delitti in tema di armi e di esplosivi	18
4	REATI CONNESSI ALLA FALSIFICAZIONE DI VALORI E DI SEGNI DI RICONOSCIMENTO [art. 25-bis D.lgs. 231/2001]	18
4.1	Reati legati alla gestione di valori	19
4.2	Reati legati alla gestione di segni di riconoscimento	20
5	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO [art. 25-bis 1. D.lgs. 231/2001]	22
5.1	Reati contro il libero svolgimento delle attività industriali e commerciali	22
5.2	Frodi commerciali	22
5.3	Reati aventi ad oggetto sostanze alimentari/prodotti agroalimentari	23

5.4	Usurpazione dei titoli di proprietà industriale.....	24
6	REATI SOCIETARI [art. 25-ter D.lgs. 231/2001]	24
6.1	False comunicazioni sociali.....	25
6.2	Impedito controllo	27
6.3	Reati sul Capitale.....	27
6.4	Illecita influenza sull'assemblea	28
6.5	Aggiotaggio	28
6.6	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	29
6.7	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	30
6.8	Corruzione tra privat, istigazione alla corruzione tra privati	30
7	REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO [art. 25-quater D.lgs. 231/2001]	32
8	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI [art. 25.quater.1. D.Lgs. 231/2001].....	34
9	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001]	34
10	REATI DI ABUSO DI MERCATO [art. 25-sexies D.lgs. 231/2001].....	37
10.1	Abuso di informazioni privilegiate.....	37
10.2	Manipolazione del mercato	39
11	REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME [art. 25-septies D.lgs. 231/2001].....	40
12	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO [art. 25-octies D.lgs. 231/2001]	41
12.1	Ricettazione.....	41
12.2	Riciclaggio	42
12.3	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	43
12.4	Autoriciclaggio.....	43
13	VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [art. 25-novies D.lgs. 231/2001]	43
14	REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [art. 25-decies D.lgs. 231/2001].....	46
15	REATI AMBIENTALI [art. 25-undecies D.lgs. 231/2001]	47
15.1	Reati inerenti alle specie e ai siti protetti	47
15.2	Reati previsti dal Testo Unico sull'Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).....	47
15.3	Reati in materia di commercio internazionale di animali in via di estinzione (L. 7 febbraio 1992, n. 150).....	51
15.4	Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 28 dicembre 1993, n. 549).....	54
15.5	Reati in materia di inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).....	55
16	REATI TRANSNAZIONALI [art. 10 L. 146/2006]	56
16.1	Associazione per delinquere	57
16.2	Associazione di tipo mafioso	57
16.3	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	57
16.4	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	58



16.5	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	58
16.6	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	58
16.7	Favoreggiamento personale.....	58
17	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE [art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001].....	58
	Reati previsti dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286)	59
	PRINCIPALI SANZIONI.....	61

I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi la cui commissione da parte di soggetti funzionalmente legati all'Ente, rivestano essi posizione apicale ovvero siano sottoposti all'altrui controllo e vigilanza, determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente medesimo ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/2001]

1.1 Malversazione a danno dello Stato

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Art. 316-bis. c.p.: **"Malversazione a danno dello Stato"**

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula "contributi, sovvenzioni o finanziamenti", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

1.2 Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

I reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

Art. 640-bis c.p.: **"Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"**

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 316-ter.c.p.: **"Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di

dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro euro a venticinquemilaottocentoventidue euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

1.3 Truffa in danno dello Stato

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico.

Art. 640 c.p.: “**Truffa**”

*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da **cinquantuno euro a milletrentadue euro**. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:*

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater];

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649].

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

1.4 Frode Informatica ai danni dello Stato

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di frode informativa assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Per “sistema informatico” deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

Art. 640-ter c.p.: “**Frode informatica**”

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza

diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

1.5 Concussione

La qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es. recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; etc.). Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del funzionario pubblico dei propri poteri, al fine di costringere il soggetto passivo a riconoscere al funzionario o ad un terzo soggetto un vantaggio di natura economica o personale. Si ha abuso dei poteri quando gli stessi siano esercitati fuori dei casi previsti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti. La legge 69/2015 include oggi fra i "soggetti attivi" del reato di concussione anche gli "incaricati di un pubblico servizio", prima esclusi dal legislatore sul presupposto (oggi non più condiviso) che questi ultimi non avessero poteri coercitivi tali da "costringere" il privato a dare o a promettere denaro o altra utilità.

Art. 317 c.p.: "**Concussione**"

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

1.6 Induzione indebita a dare o promettere utilità

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità consiste nell'induzione da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio a dare o promettere indebitamente denaro od altra utilità, abusando delle rispettive qualità. Tale reato sanziona anche il privato che promette o effettua la dazione. La fattispecie di reato si colloca su una linea intermedia tra corruzione e concussione o, se si vuole, su una posizione più prossima al reato di corruzione, nel quale, in forza dell'art. 321 c.p., è punito, infatti, anche il soggetto che prometta o corrisponda l'utilità, che a quello di concussione.

Art. 319-quater: "**Induzione indebita a dare o promettere utilità**"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

1.7 Corruzione

Il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

La corruzione si manifesta, pertanto, quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Per tale ragione sia il corrotto che il corruttore subiscono le pene, secondo quanto di seguito specificato, diversamente dal reato di concussione ove il solo pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) è punito.

L'oggetto della corruzione può essere costituito sia da un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione **propria**), che da un atto d'ufficio (c.d. **impropria**). Si distingue, altresì, il caso in cui il fatto di corruzione si riferisca ad un atto che l'incaricato di un pubblico servizio deve ancora compiere (c.d. **antecedente**) dal caso in cui si riferisca ad un atto che il funzionario ha già compiuto (c.d. **sussequente**).

Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

Art. 318: "Corruzione per l'esercizio della funzione"

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Questa fattispecie è configurabile laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altra utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, senza la necessità che sia dimostrato un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità erogata) e un singolo e specifico provvedimento o atto della PA. In questo contesto acquisiscono significativa rilevanza le aree aziendali che comportino rapporti con la PA, in particolare nei casi in cui essi abbiano carattere continuativo.

Art. 319: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Ai sensi dell'art. 319 bis c.p. ("Circostanze aggravanti"), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter: "Corruzione in atti giudiziari"

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione è

da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. ("Pene per il corruttore"), le pene stabilite dalle precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 320: "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"

Le disposizioni di cui agli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; le disposizioni di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

Tale norma – che secondo parte della dottrina descrive una figura di reato autonoma – estende l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 319 cod. pen. ad ogni incaricato di un pubblico servizio. In tali casi è prevista la riduzione delle pene, in misura non superiore ad un terzo.

In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A..

Art. 322: "Istigazione alla corruzione"

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

La norma in esame punisce la condotta di chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio.

Per "offerta" si intende l'effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o altra utilità, mentre la "promessa" si ravvisa nell'impegno ad una prestazione futura. E' dunque sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, al punto che vi sia il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Art. 322-bis: "Peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art 322-bis ("Peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri") del codice penale, i seguenti soggetti:

- Membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- Funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- Persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- Membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- Coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Art. 323 -bis c.p. - Circostanze attenuanti. (Legge 69/2015).

«Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316 -bis, 316 -ter, 317, 318, 319, 319-quater , 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis , per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi».

2 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI [ART. 24-BIS D.LGS. 231/2001]

A far data dal 5 aprile 2008, la Legge 48/08 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità Informatica ha esteso, con l'introduzione dell'articolo 24-bis nel D.Lgs. 231/01, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di "criminalità informatica".

Rispetto al reato di Frode Informatica (art. 640-ter c.p.) già contemplato dal Decreto (art. 24) e che presuppone che il reato assume rilievo solo se realizzato in danno della P.A., i nuovi reati estendono la responsabilità degli enti anche quando questi siano commessi nei confronti di privati, se realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 24-bis sono i seguenti:

- Art. 491-bis: "Falsità in un documento informatico pubblico o privato";
- Art. 615-ter : "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico";
- Art. 615-quater: "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici";
- Art. 615-quinquies: "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico";
- Art. 617-quater: "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche";
- Art. 617-quinquies: "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche";
- Art. 635-bis: "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici";
- Art. 635-ter: "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità";

- Art. 635-*quater*: “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”;
- Art. 635-*quinquies*: “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”;
- Art. 640-*quinquies*: “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”.

Di seguito si evidenzia quanto previsto negli articoli sopra menzionati.

2.1 Falsità in un documento informatico

[...] Se alcuna delle falsità previste nel presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

La norma, di portata generale, estende le sanzioni previste per le falsità degli atti pubblici e privati, alle falsità riguardanti, rispettivamente, un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria secondo le norme civilistiche¹.

Tra i reati richiamati dall’art. 491 bis, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l’uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

La condotta illecita può quindi concretizzarsi nell’alterazione di dati contenuti su Hard Disk e di documenti elettronici (file), pubblici o privati, con finalità probatoria (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: accettazioni contrattuali, disposizioni bancarie, documenti di word di vario genere, e-mail contenenti informazioni rilevanti, file di log, algoritmo della firma elettronica, ecc..).

2.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) Se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

¹Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (cfr.art. 1, lettera p) del D. Lgs. n. 82/2005), il documento informatico è “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, ma:

- se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 bis);
- anche quando sia firmato con una firma elettronica “semplice” (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico);
- il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile (al pari della scrittura privata), fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militar o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

La norma in esame punisce l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico altrui, protetto da misure di sicurezza interne al medesimo, siano esse di tipo hardware o software, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali.

La condotta illecita può concretizzarsi sia in un'attività di "introduzione" che di "permanenza" abusiva nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato in questione, ad esempio, contrasta il fenomeno dei c.d. "hackers", e cioè di quei soggetti che si introducono nei sistemi informatici altrui, attraverso le reti telematiche, aggirando le protezioni elettroniche create dai proprietari di tali sistemi per tutelarsi dagli accessi indesiderati.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema aziendale o di terzi, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato,, attraverso:

- Utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- Inserimento nel PC di un collega mediante l'individuazione di falle nella sicurezza dei PC;
- Promozione del proprio utente ad amministratore mediante l'uso di SW di hacking;
- Accesso a siti web mediante inserimento di opportune stringhe di caratteri;
- Accessi a siti web utilizzando cookies;
- Accessi a siti web mediante il superamento della capacità della memoria RAM;
- Accesso a sistemi informatici utilizzando virus inseriti in e-mail.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

2.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da cinquemilacentosessantaquattro euro a diecimilatrecentoventinove euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater.

La norma in esame, tutelando la riservatezza dei codici di accesso, punisce la condotta di chi si procura illecitamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei per accedere ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Tra le condotte illecite tipizzate dalla norma rientrano anche le attività di diffusione, comunicazione o consegna a terzi dei predetti codici idonei all'accesso, nonché di comunicazione di indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La norma sanziona solo le condotte prodromiche e preparatorie all'accesso abusivo al sistema informatico o telematico.

2.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

La norma in esame sanziona quelle condotte abusive che si sostanziano nella diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

L'ipotesi tipica è quella di creazione dei c.d. "virus", che diffondendosi e riproducendosi minano la funzionalità dei sistemi ove riescano ad introdursi e più precisamente il reato potrebbe essere commesso attraverso l'utilizzo scorretto della posta elettronica tramite la quale è possibile inviare in allegato dei file "nocivi" (virus) o un link per il suo download, finalizzato alla distruzione di dati/informazioni di enti concorrenti, pubblici o privati.

2.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- *In danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- *Da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- *Da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

La condotta punita dalla norma consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni (via Internet o attraverso qualsiasi altra rete) relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse all'insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware).

L'impedimento od interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle ovvero con l'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

2.6 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'Art. 617-quater.

La norma in esame punisce la condotta di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, posta in essere al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge.

2.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635² ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui .

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

Il reato potrebbe essere commesso attraverso l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di una società concorrente, al fine di alterare o cancellare informazioni e dati di quest'ultima (quali ad esempio quelli relativi al bilancio o alle quote di mercato), ad esempio con sistemi operativi distribuiti su live CD in modo da bypassare le regole di sicurezza e catturare dati sul disco fisso, ovvero con virus inseriti nelle e-mail, mediante l'installazione di software di hacking, l'inserimento di opportune stringhe di caratteri, ecc.;

²Art. 635 - Danneggiamento

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

- 1) con violenza alla persona o con minaccia;
- 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 330, 331 e 333;
- 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;
- 4) sopra opere destinate all'irrigazione;
- 5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento”.

2.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La norma punisce le condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Il reato potrebbe essere commesso attraverso l'intrusione fraudolenta nel sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di alterare o cancellare informazioni o dati concernenti, ad esempio, l'esito dei controlli effettuati dall'Autorità di Vigilanza, dichiarazioni fiscali, ecc...

2.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La norma in questione punisce le condotte di danneggiamento di cui all'art. 635 bis c.p. aventi ad oggetto il funzionamento di un sistema informatico, tra cui rientrano quella di "rendere in tutto od in parte inservibile" il sistema informatico e quella di averne "ostacolato gravemente" il funzionamento.

Il riferimento al fatto che il danneggiamento punito possa essere commesso anche attraverso "l'introduzione o la trasmissione di dati" dimostra l'attenzione del Legislatore alla punizione delle condotte che si concretizzano nella diffusione di virus informatici.

2.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con

abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La norma in questione punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

E' da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 ter c.p..

2.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

La norma in esame punisce la frode informatica commessa esclusivamente dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica ovvero fornisce altri servizi connessi con quest'ultimo, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D.Lgs. 82/2005.

3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA [ART. 24-TER D.LGS. 231/2001]

La Legge del 15 luglio 2009 n.94 ha introdotto i seguenti delitti di criminalità organizzata:

- Art. 416 c.p. "Associazione per delinquere generica";
- Art. 416, co. 6 c.p. "Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù e di tratta di persone";
- Art. 416-bis c.p. "Associazione di tipo mafioso";
- Art. 416-ter c.p. "Scambio elettorale politico-mafioso";
- Art. 630 c.p. "Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione";
- Art. 74, DPR 309/90 – "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope";
- Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p. "Delitti in tema di armi e di esplosivi";

Tra gli articoli richiamati³, in particolare si evidenziano i seguenti.

3.1 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare

³Gli articoli 416 e 416 bis del c.p. e l'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 erano già richiamati tra i reati transnazionali (si veda oltre).

all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600⁴, 601⁵ e 602⁶, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione.

3.2 Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

L'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) si distingue dalla associazione per delinquere generica per il fatto che

⁴riduzione o al mantenimento in schiavitù (art.600 c.p.)

⁵tratta e commercio di schiavi (art.601 c.p.)

⁶acquisto e alienazione di schiavi (art.602 c.p.)

coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, oppure - anche non mediante la commissione di delitti, ma pur sempre con l'uso del metodo mafioso - per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

3.3 Scambio elettorale politico-mafioso

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

3.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo..

3.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di

sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

3.6 Delitti in tema di armi e di esplosivi

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

I delitti in tema di armi e di esplosivi sono fattispecie previste dalle leggi speciali vigenti in materia (in particolare dalla L. n. 110/1975 e dalla L. n. 895/1967), che puniscono le condotte di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo.

4 REATI CONNESSI ALLA FALSIFICAZIONE DI VALORI E DI SEGNI DI RICONOSCIMENTO [ART. 25-BIS D.LGS. 231/2001]

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 25-bis sono i seguenti:

- Art. 453 – “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”;
- Art. 454 – “Alterazione di monete”;
- Art. 455 – “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”;
- Art. 457 – “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”;
- Art. 459 – “Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”;
- Art. 460 – “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”;
- Art. 461 – “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”;
- Art. 464 – “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”;
- Art. 473 – “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”;
- Art. 474 – “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.

Tra gli articoli richiamati, in particolare si evidenziano i seguenti.

4.1 Reati legati alla gestione di valori

Art. 453: “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

Art. 454: “Alterazione di monete”.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da centotré euro a cinquecentosedici euro.

Art. 455: “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p.: “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrecentadue euro.

Art. 459 c.p.: “Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p.: “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo” .

Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da trecentonove euro a milletrecentadue euro.

Art. 461 c.p.: “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”.

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla

contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.

Art. 464 c.p.: “**Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**”.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Le condotte relative agli articoli sopra esposti possono essere distinte in:

1. **Contraffazione**: produzione di valori, da parte di chi non è autorizzato, in modo da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma;
2. **Alterazione**: modifica delle caratteristiche materiali o formali di valori genuini, volta a creare l'apparenza di un valore monetario diverso;
3. **Introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione** di valori contraffatti o alterati:
 - L'introduzione consiste nel far giungere nel territorio dello Stato valori altrove contraffatti;
 - La detenzione rappresenta la disposizione, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, dei valori contraffatti o alterati;
 - La spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, i valori contraffatti o alterati;
4. **Acquisto o ricezione di valori falsificati** da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterli in circolazione:
 - L'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di valori;
 - La ricezione, invece, è rappresentata dal semplice rendersi destinatari dei predetti valori per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione i valori contraffatti o alterati.

Per **valori** si intendono: monete, valori di bollo, carte filigranate, carte e cedole al portatore emessi dai Governi (ossia banconote, biglietti dello Stato, carte al portatore) e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (sono tali ad esempio le marche assicurative, i francobolli di Stati esteri, le cartoline, i biglietti postali, i bollettini e i francobolli per pacchi emessi dallo Stato, i francobolli emessi da altri enti pubblici o privati per concessione dello Stato).

La rilevazione è finalizzata ad individuare le eventuali condotte che mettono in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario (c.d. “reati di falso”). Le condotte delittuose sono indicate nell'art. 453 cod. pen., mentre i successivi articoli citati prevedono ipotesi analoghe con alcune specifiche peculiarità.

Mentre, da un punto di vista pratico, appaiono difficilmente configurabili ipotesi in cui possa ravvisarsi la responsabilità della Società nei reati di falsificazione o alterazione di monete o contraffazione di carta filigranata, risultano pienamente ipotizzabili i reati di spendita – eventualmente in buona fede – di monete falsificate, nel caso in cui non siano adottati i presidi previsti dalla legge per il ritiro dalla circolazione delle monete false comunque pervenute nella disponibilità della Società.

4.2 Reati legati alla gestione di segni di riconoscimento

Art. 473 c.p.: “**Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**”.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

La norma punisce le condotte di chi, pur potendo accertare l'altrui appartenenza di marchi e di altri segni distintivi di prodotti industriali, ne compie la contraffazione, o altera gli originali, ovvero fa uso dei marchi falsi senza aver partecipato alla falsificazione⁷.

Integrano la contraffazione le ipotesi consistenti nella riproduzione identica o nell'imitazione degli elementi essenziali del segno identificativo, in modo tale che ad una prima percezione possa apparire autentico. Si tratta di quelle falsificazioni materiali idonee a ledere la pubblica fiducia circa la provenienza di prodotti o servizi dall'impresa che è titolare, licenziataria o cessionaria del marchio registrato. Secondo la giurisprudenza è tutelato anche il marchio non ancora registrato, per il quale sia già stata presentata la relativa domanda, in quanto essa lo rende formalmente conoscibile. E' richiesto il dolo, che potrebbe sussistere anche qualora il soggetto agente, pur non essendo certo dell'esistenza di altrui registrazioni (o domande di registrazione), possa dubitarne e ciononostante non proceda a verifiche.

Il secondo comma sanziona le condotte di contraffazione, nonché di uso da parte di chi non ha partecipato alla falsificazione, di brevetti, disegni e modelli industriali altrui⁸. Anche questa disposizione intende contrastare i falsi materiali che, nella fattispecie, potrebbero colpire i documenti comprovanti la concessione dei brevetti o le registrazioni dei modelli. La violazione dei diritti di esclusivo sfruttamento economico del brevetto è invece sanzionata dall'art. 517-ter c.p..

Art. 474 c.p.: "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il bene giuridico tutelato dalle ultime due fattispecie di reato è comunemente individuato nella fede pubblica e, più

⁷Per "fare uso" dei marchi falsi dovrebbero intendersi condotte residuali, quali ad esempio apposizione su propri prodotti di marchi falsificati da terzi. Si deve trattare cioè di condotte diverse sia dalla messa in circolazione di prodotti recanti marchi falsi previste nell'art. 474 c.p., sia dalle condotte più propriamente realizzative della contraffazione, quale ad esempio la riproduzione del marchio altrui nelle comunicazioni pubblicitarie, nella corrispondenza commerciale, nei siti internet, ecc..

⁸Il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005), all'art. 2 recita: "La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori."

precisamente, nell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. Queste norme sono dunque volte a sanzionare l'ampio ventaglio di condotte che intercorrono tra la contraffazione o alterazione dei marchi o segni distintivi registrati ovvero delle invenzioni industriali, opere dell'ingegno, modelli e disegni assoggettati a brevetti, fino alla commercializzazione dei prodotti con segni falsi.

5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO [ART. 25-BIS 1. D.LGS. 231/2001]

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", dei consumatori e della concorrenza, oltre a modificare l'articolo 25-bis, ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 il nuovo articolo 25-bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" portando nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate.

I reati in oggetto prevedono la sanzionabilità della Società per i delitti contro l'industria e il commercio dei seguenti articoli del codice penale:

- Art. 513 "Turbata libertà dell'industria o del commercio";
- Art. 513-bis "Illecita concorrenza con minaccia o violenza";
- Art. 514 "Frodi contro le industrie nazionali";
- Art. 515 "Frode nell'esercizio del commercio";
- Art. 517 "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci";
- Art. 516 "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine";
- Art. 517-quater "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari";
- Art. 517-ter "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale".

Tra gli articoli richiamati, in particolare si evidenziano i seguenti.

5.1 Reati contro il libero svolgimento delle attività industriali e commerciali

Art. 513 c.p.: "Turbata libertà dell'industria o del commercio"

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis c.p.: "Illecita concorrenza con minaccia o violenza"

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

5.2 Frodi commerciali

Art. 514 c.p.: "Frodi contro le industrie nazionali"

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali,

con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p.: **“Frode nell'esercizio del commercio”**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

L'illecito, sempre che non sussistano gli estremi della truffa, consiste nella consegna all'acquirente da parte di chi esercita un'attività commerciale di una cosa mobile per un'altra, o che, pur essendo della stessa specie, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella pattuita.

Art. 517 c.p.: **“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

E' sufficiente che i segni distintivi, anche in relazione alle altre circostanze del caso concreto (prezzi dei prodotti, loro caratteristiche, modalità della vendita) possano ingenerare nel comune consumatore confusione con i prodotti affini (ma diversi per origine, provenienza o qualità) contrassegnati dal marchio genuino.

La norma tutela l'onestà nel commercio e si applica sussidiariamente, quando non ricorrano gli estremi delle più gravi incriminazioni degli artt. 473 e 474 c.p.. In essa ricadono casi quali la contraffazione e l'utilizzo di marchi non registrati, l'uso di recipienti o di confezioni con marchi originali, ma contenenti prodotti diversi, l'uso da parte del legittimo titolare del proprio marchio per contraddistinguere prodotti con standard qualitativi diversi da quelli originariamente contrassegnati dal marchio (il caso non ricorre se la produzione sia commissionata ad altra azienda, ma il committente controlli il rispetto delle proprie specifiche qualitative).

5.3 Reati aventi ad oggetto sostanze alimentari/prodotti agroalimentari

Art. 516 c.p.: **“Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517-*quater* c.p.: **“Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o

denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

5.4 Usurpazione dei titoli di proprietà industriale

Art. 517-ter c.p.: **“Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il reato consta di due diverse fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Qualora sussista la falsificazione dei marchi o un'altra delle condotte previste dagli artt. 473 e 474 c.p., l'usurpatore potrebbe rispondere anche di tali reati. La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale. Se le merci sono contraddistinte da segni falsificati si applica anche l'art. 474, comma 2, c.p.

6 REATI SOCIETARI [ART. 25-TER D.LGS. 231/2001]

La Società può essere chiamata a rispondere, altresì, dei reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da Amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

L'articolo 25-ter del Decreto è stato introdotto dal D.Lgs. 61/2002, che ha riformato la disciplina dei reati societari e contiene una lunga serie di reati societari che possono determinare la responsabilità della Società. Una delle condizioni indicate dall'art. 25-ter è costituita dal fatto che il soggetto attivo del reato deve aver agito nell'interesse della Società, vale a dire mirando ad ottenere un risultato apprezzabile per la Società stessa, (risultato che può anche non essere stato, in concreto, raggiunto).

Per la commissione dei reati societari viene prevista solo la sanzione pecuniaria che, laddove la società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, potrà essere aumentata di un terzo.

Nella descrizione che segue non si è tenuto conto del delitto di cui all'art. 2624 cod. civ. in tema di “Falsità nelle

relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione”, in quanto reato proprio delle società di revisione e soggetto a recente riordino⁹.

6.1 False comunicazioni sociali

Art. 2621 c.c.: “False comunicazioni sociali”

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2621-bis c.c.: “Fatti di lieve entità”

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter c.c.: “Non punibilità per particolare tenuità”

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

Le norme sono dirette a salvaguardare il principio della buona fede che ciascuna società deve rispettare nei confronti dei soci, degli investitori e del pubblico in genere e a tutelare la regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della collettività.

La condotta punita dalla nuova fattispecie consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali “rilevanti” non rispondenti al vero e/o nell'omettere (altrettanto consapevolmente) fatti materiali “rilevanti” la cui comunicazione è imposta dalla legge. L'esposizione e l'omissione, inoltre, devono inerire alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; essere concretamente idonee a indurre altri in errore.

⁹Il Decreto Legislativo n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ha abrogato, a decorrere dal 7 aprile 2010, l'art. 2624 del codice civile, concernente il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, sostituendolo con la nuova fattispecie prevista dall'art. 27 del D. Lgs. stesso.

Poiché l'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, che richiama l'art. 2624 del codice civile, non è stato conseguentemente modificato sostituendo il richiamo alla norma abrogata con quello alla nuova disposizione, si pongono seri dubbi sulla permanente configurabilità della responsabilità degli enti per le condotte in questione.

Sono previste pene ridotte per fatti di lieve entità (autonome fattispecie di reato e non mere circostanze attenuanti rispetto a quelle previste dall'art. 2621), e la non punibilità per fatti di particolare tenuità dovendo il giudice considerare, in modo prevalente (non esclusivo), l'entità dell'eventuale danno cagionato (alla società, ai soci o ai creditori) in conseguenza dei fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c. .

Art. 2622 c.c.: “False comunicazioni sociali delle società quotate”

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni».

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Le differenze tra il reato di false comunicazioni sociali nelle società quotate (nuovo art. 2622 c.c.) e nelle non quotate (nuovo art. 2621 c.c.) riguardano l'entità della sanzione (che nelle società quotate è della reclusione da tre a otto anni); la mancata precisazione che la condotta si esplica su bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, “previste dalla legge”; la mancata precisazione che la condotta espositiva, di fatti materiali non rispondenti al vero, intervenga su fatti “rilevanti”; l'inapplicabilità delle ipotesi di lieve entità di cui all'art. 2621-bis c.c. e di non punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 2621-ter c.c.

L'art. 2622 c.c., diversamente dall'art. 2621 c.c., non precisa che la condotta deve esplicitarsi su bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, “previste dalla legge”.

Di conseguenza, solo nelle società quotate presentano rilevanza penale, ad esempio, le false dichiarazioni rese dagli amministratori durante una conferenza stampa.

6.2 Impedito controllo

Art. 2625 c.c.: **“Impedito controllo”**

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €¹⁰.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai fini della responsabilità della società, ai sensi dell’art. 25-ter del Decreto, rileva soltanto l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 2625 cod. civ., vale dire il caso in cui la condotta abbia causato un danno ai soci.

Il reato si consuma allorché i soci subiscono un danno dall’ostacolo frapposto dagli amministratori allo svolgimento da parte dei soci stessi di controlli all’interno della società

6.3 Reati sul Capitale

Art. 2626 c.c.: **“Indebita restituzione dei conferimenti”**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di “annacquamento” del capitale sociale.

Art. 2627 c.c.: **“Illegale ripartizione di utili e riserve”**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

La norma è diretta a salvaguardare la capacità finanziaria delle società.

Art. 2628 c.c.: **“Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio

¹⁰L’art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione. Tale reato è stato espunto dall’art. 2625 c.c. dal D. Lgs. n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ed è ora punito ai sensi dell’art. 29 di tale decreto, in vigore dal 7 aprile 2010, che prevede la procedibilità d’ufficio e sanzioni più gravi se viene procurato un danno ai soci e a terzi, o nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico.

relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di “annacquamento” del capitale sociale.

I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628 c.c., sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti.

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

Art. 2629 c.c.: “Operazioni in pregiudizio dei creditori”

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma è diretta a tutelare i creditori delle società commerciali sia dal punto di vista della capacità finanziaria sia dal punto di vista della permanenza del soggetto debitore.

Art. 2632 c.c.: “Formazione fittizia del capitale”

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di “annacquamento” del capitale sociale.

Art. 2633 c.c.: “Indebita ripartizione dei beni sociali”

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma è diretta a salvaguardare la difesa della massa dei creditori nella fase della liquidazione (volontaria o coatta amministrativa) della società.

6.4 Illecita influenza sull'assemblea

Art. 2636 c.c.: “Illecita influenza sull'assemblea”

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La norma è diretta a tutelare la correttezza e la libertà di formazione della volontà assembleare nelle società.

6.5 Aggiotaggio

Art. 2637 c.c.: “Aggiotaggio”

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata

una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero; la seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate. Da ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

La norma è diretta sia ad evitare operazioni scorrette volte alterare il valore di strumenti finanziari non quotati o comunque non negoziabili in mercati regolamentati e, parallelamente, sia a conservare la stabilità patrimoniale delle società bancarie.

6.6 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Art. 2638 c.c.: **“Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”**

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La norma è diretta a tutelare la correttezza dei rapporti tra la Società ed enti deputati per legge alla vigilanza sulla medesima, al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni di vigilanza sulle società, rimuovendo ogni forma di ostacolo.

L'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza si realizza in due ipotesi:

- Nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) al fine di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza:
 - a) Espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero

- b) Occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi;
- Nel caso in cui la condotta, anche omissiva, degli stessi soggetti, indipendentemente dal fine perseguito, ostacoli effettivamente l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza.

La norma non specifica quali siano le "autorità pubbliche di vigilanza" destinatarie della tutela penale. Al riguardo, si evidenzia come sul punto si fronteggiano due opposti orientamenti. Il primo, facendo leva sulla circostanza che la disposizione in commento è volta a riunificare le fattispecie di ostacolo nei confronti della Banca d'Italia e della Consob originariamente contenute nel TUB e nel TUF, ne limita l'applicabilità alle sole "authorities" di settore in senso stretto (es.: Consob, Banca d'Italia, Isvap, Covip, Uic ...). Il secondo orientamento, del quale vi è traccia nelle linee guida di talune associazioni di categoria, estende la nozione in commento a qualunque soggetto pubblico che detenga poteri di natura ispettiva o di controllo.

6.7 Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Art. 2629-bis c.c.: "**Omessa comunicazione del conflitto di interessi**"

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

La figura delittuosa mira a punire il mancato rispetto degli obblighi di preventiva comunicazione e/o di astensione cui sono tenuti gli amministratori in ipotesi di interessi detenuti in proprio o per conto di terzi in una determinata operazione della società, quando da tale inadempimento derivi un danno alla società medesima o a terzi.

La norma è diretta a salvaguardare la sana e prudente gestione della società in qualsiasi operazione e ad evitare operazioni scorrette, a tutela sia della società stessa sia dei terzi.

6.8 Corruzione tra privati, istigazione alla corruzione tra privati

Il Dlgs 38/2017, intervenendo sul codice civile, ha modificato il reato presupposto di cui all'art. 2635 c.c.. Rispetto alla previsione previgente resta invariato il trattamento sanzionatorio (reclusione da 1 a 3 anni) ma cambia la condotta tipica del reato:

- **previgente fattispecie:** a seguito di dazione o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, è punito il compimento o l'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, con conseguente danno per la società;
- **nuova fattispecie:** la condotta consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La nuova fattispecie sembra dunque costruita in termini di reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno. Le novità di maggior rilievo si rintracciano nella previsione di un nuovo soggetto “l’interposta persona” e “nell’offerta” del denaro o altra utilità in precedenza solamente promesso o corrisposto. Un ampliamento, dunque, tanto soggettivo quanto oggettivo.

Inoltre, ai sensi del nuovo articolo 2635-ter c.c., alla condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, seguirà l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche per coloro che hanno già subito una condanna per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

Art. 2635 c.c.: “Corruzione tra privati”

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Il nuovo art. 2635-bis introduce una fattispecie, anch'essa procedibile a querela di parte, che si articola in due ipotesi:

1. offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);

2. sollecitare per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

Art. 2635-bis c.c. : “Istigazione alla corruzione tra privati”

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Il nuovo art. 2635-ter prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.

Art. 2635-ter c.c.: “Pene accessorie”

La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635-bis, secondo comma.

7 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO [ART. 25-QUATER D.LGS. 231/2001]

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l’articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l’art. 25-quater, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quater del D. Lgs 231/2001: “Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”

1) *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) *Se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*

- b) *Se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 2) *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
- 3) *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*
- 4) *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25-quater del D. Lgs 231/2001 assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell'articolo 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico):

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" (quali ad esempio: articolo 270-ter c.p. - assistenza agli associati; articolo 307 c.p. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 c.p. - assistenza agli associati - associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25-quater del D. Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 (art. 2)

- 1) *Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*
- a) *Un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;*
- b) *Ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia*

finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2) <omissis>

3) *Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.*

4) *Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

5) <omissis>

Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc).

Nella fattispecie, potrebbe essere possibile che siano instaurati, nell'interesse della Società, rapporti con clienti che perseguano, direttamente o quali prestanome, finalità di terrorismo, sovversione o eversione dell'ordine costituzionale, agevolandoli nella realizzazione dei loro criminosi obiettivi. Tali norme tendono, infatti, a punire non solo fattispecie di costituzione di associazioni terroristiche e/o sovversive, ma anche qualsiasi ipotesi di fiancheggiamento o sostegno alle stesse attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie – sia mediante erogazioni liberali sia nell'ambito dello svolgimento dell'attività finanziaria tipica – nonché di mezzi di trasporto, rifugi o sedi logistiche.

8 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI [ART. 25-QUATER.1. D.LGS. 231/2001]

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'art. "25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili". Il reato in esame punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili, nonché chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provochi, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate da cui derivi una malattia nel corpo o nella mentes, intendendosi come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.

La ratio della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti (ed in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

9 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [ART. 25-QUINQUES D.LGS. 231/2001]

L'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, ha aggiunto al D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-quinques che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e

associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

La Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", ha modificato l'art. 25-quinquies del d.lgs 231/01 con riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

I delitti sanzionati sono:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c. p.);
- Prostituzione minorile (Art. 600-*bis* commi 1 e 2 c.p.);
- Pornografia minorile (Art. 600-*ter* c. p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (Art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (Art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-*bis* c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-*quater* c.p.).
- Adescamento di minorenni (Art. 609-*undecies* c.p.)

Tali norme puniscono chiunque riduca o mantenga persone in schiavitù e chi ne faccia oggetto di tratta, acquisto o alienazione; chiunque induca alla prostituzione una persona minorenni; chiunque sfrutti minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico; chiunque organizzi o propagandi iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (c.d. turismo sessuale), chiunque adesci minori degli anni sedici per la commissione dei reati suindicati.

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso le attività connesse alla tratta di persone, al c.d. "turismo sessuale" ovvero a fatti di pedopornografia.

Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile). Vi sono tuttavia ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. È il caso, ad esempio, della pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

A titolo puramente esemplificativo è opportuno richiamare alcuni strumenti di prevenzione che la società o ente potrà predisporre per prevenire la commissione delle condotte rilevanti. In particolare, la società o l'ente potrà:

- Introdurre uno specifico divieto nel codice etico in tema di pornografia minorile;
- Dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- Fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- Valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";

- Dedicare particolare attenzione nella valutazioni di possibili partnership commerciali con società operanti in settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche richiamate al punto precedente;
- Approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti.

Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, è anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione.

La condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

La Legge 199/2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto “caporalato”, modificando il testo dell’art. 603-bis c.p. concernente il reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011.

Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse «un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori», la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata.

Il reato in esame, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di «un’attività organizzata di intermediazione», andando a colpire non solo chi «recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento...», ma altresì chiunque «utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno».

Integra il reato de quo, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.

Anche gli “indici di sfruttamento” enunciati dall’art. 603-bis c.p. assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sotto retribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo «reiterate».

Di particolare rilievo è anche l’indice di sfruttamento relativo alla «sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro» che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.

La punibilità dell’ente è dunque collegata al compimento di un reato non più limitato a chi svolge attività organizzata d’intermediazione, né legato a violenza e minaccia come elementi costitutivi; reato connotato inoltre da «uno sfruttamento» la cui presenza è dedotta dalla semplice reiterazione di condotte di retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali, dalla violazione delle norme su orario, riposo, aspettativa e ferie o dalla mera sussistenza di violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore.

Le condotte costituenti “indice di sfruttamento” rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre «i lavoratori a condizioni di sfruttamento» con consapevolezza e volontà di approfittare «del loro stato di bisogno».

Le sanzioni per l'ente sono le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù» (art. 600 c.p.), «Tratta di persone» (art. 601 c.p.) e «Acquisto e alienazione di schiavi» (art. 602 c.p.).

Allo scopo di prevenire la commissione di tali reati la società o l'ente potrà:

- Prevedere, nel codice etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza, oltreché al rispetto dell'orario di lavoro, dei periodi di riposo, del riposo settimanale, dell'aspettativa obbligatoria, delle ferie;
- Diversificare i punti di controllo all'interno della struttura aziendale preposta all'assunzione e gestione del personale, nei casi in cui le singole società o enti individuino aree a più alto rischio reato (in questi casi indicatori di rischio potrebbero essere l'età, la nazionalità, il costo della manodopera, ecc.);
- Richiedere e verificare che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in tema di:
 - Tutela del lavoro minorile e delle donne;
 - Condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
 - Diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

10 REATI DI ABUSO DI MERCATO [ART. 25-SEXIES D.LGS. 231/2001]

10.1 Abuso di informazioni privilegiate

Art. 184 D. lgs. 58/1998 (TUF): **“Abuso di informazioni privilegiate”**

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) *Acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) *Comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c) *Raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a.*

La norma punisce tre condotte criminose, riferibili ai soggetti che abbiano accesso alle informazioni privilegiate a motivo della propria professione, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero della partecipazione ad organi di amministrazione, direzione o controllo dello stesso (c.d. *insider* “primari”).

Nel dettaglio, sono punite le seguenti condotte:

- Acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate (c.d. *trading*);
- Comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d. *tipping*);

- Raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni su strumenti finanziari (c.d. *tuyautage*).

Il reato in esame, così come il reato di “Manipolazione del mercato”, successivamente trattato, è punito qualora attenga a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, mentre sono escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 184 TUF (così come del successivo art. 185) le “operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell’Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell’Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi”, nonché le “negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell’ambito di programmi di riacquisto da parte dell’emittente o di società controllate o collegate, e operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento”.

A seguito delle recenti modifiche legislative – derivanti dal recepimento della Direttiva *Market Abuse* – è stato ampliato l’ambito soggettivo della fattispecie, rendendo punibile anche l’*insider* da reato, ovvero la condotta di colui che, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, ponga in essere una delle condotte rilevanti.

Un’ulteriore modifica della disciplina dell’abuso di informazioni privilegiate, risiede nell’introduzione della fattispecie dell’*insider trading* c.d. “secondario”: la nuova disciplina, infatti, vieta agli *insider* secondari il compimento di tutte le condotte vietate agli *insider* primari (*trading*, *tipping*, *tuyautage*), e non della sola attività di *trading*, come in precedenza.

Sono *insider* secondari i soggetti che, a qualunque titolo, si trovino a detenere un’informazione privilegiata senza che essa sia stata acquisita in virtù della partecipazione al capitale, o di un incarico societario o dello svolgimento di un’attività lavorativa, professione o ufficio.

Ai sensi dell’art. 181, TUF, per “informazione privilegiata” si intende un’informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti ovvero su sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.

Più in particolare, per informazione di “carattere preciso” si intende un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente ritenere che verrà ed esistenza. Il requisito della precisione è funzionale ad isolare dalla nozione di informazione privilegiata le semplici voci di mercato (c.d. *rumors*), non suffragate da alcun dato oggettivo o dalla possibilità di essere comunicate in modo accurato. L’informazione deve, peraltro, essere qualificata da verità o verosimiglianza.

Per informazione che, “se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari”, si intende “un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento” (art. 181, comma 4, TUF). Tale requisito è stato oggetto di discussione ed è stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale (sent. n. 382, 1-14 dicembre 2004) che ha rilevato come il criterio non numerico (variazione sensibile), lungi dall’essere impreciso, è necessario in funzione del carattere relativo dell’influenza sensibile, “strettamente correlata alle caratteristiche dello strumento finanziario al quale la notizia si

riferisce: rispetto ad un titolo relativamente stabile, infatti, anche una variazione di pochi punti potrebbe essere considerata significativa; mentre rispetto ad uno strumento finanziario “fisiologicamente” soggetto ad oscillazioni, difficilmente si potrebbe giungere alle medesime conclusioni”.

10.2 Manipolazione del mercato

Art. 184 D. lgs. 58/1998 (TUF): “**Manipolazione del mercato**”

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

La norma punisce chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

La fattispecie mira a reprimere le seguenti condotte, poste in essere al fine di arrecare turbamento al valore di mercato di strumenti finanziari quotati o per i quali sia stata richiesta la quotazione:

- Diffusione di notizie false;
- Realizzazione di operazioni simulate;
- Compimento di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Si evidenzia come possano costituire reato, qualora siano accompagnati dal dolo e dall'idoneità a provocare alterazioni del prezzo degli strumenti finanziari:

- La diffusione, tramite mezzi di informazione, ivi compreso *internet* ed ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- Il compimento di operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- L'assunzione di posizioni a lungo termine con successivi acquisti e diffusione di notizie positive fuorvianti;
- L'assunzione di posizioni a breve termine con successive vendite e diffusione di notizie negative fuorvianti;
- Il compimento di operazioni o ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- L'effettuazione di operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- L'utilizzazione di altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Il reato può realizzarsi, ad esempio, attraverso la diffusione di notizie false circa le strategie aziendali ovvero mediante il compimento di operazioni simulate o altri artifici sul capitale della società o della società controllante o di quelle

controllate. La diffusione di notizie false può avvenire anche attraverso le relazioni semestrali o la relazione e redazione del bilancio di esercizio.

11 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME [ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001]

L'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In particolare, la norma richiamata espressamente prevede:

- 1) *In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.*
- 2) *Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

L'art. 589 c.p. ("**Omicidio colposo**") espressamente prevede:

- 1) *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
- 2) *Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
- 3) *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici".*

L'art. 590 c.p. ("**Lesioni personali colpose**") stabilisce:

- 1) *Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.*
- 2) *Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.*
- 3) *Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.*
- 4) *Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

- 5) *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.*

12 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO [ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001]

Il Decreto Legislativo 231 del 16 novembre 2007 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-octies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Il medesimo Decreto legislativo 231 del 16 novembre 2007 espressamente abroga, all'art. 64, comma I, lett. f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

In forza di tale intervento legislativo i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non rilevano più, ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/2001, solo se realizzati transnazionalmente, ma rendono l'ente responsabile anche se commessi sul solo territorio dello Stato italiano.

12.1 Ricettazione

Art. 648 c.p.: **“Ricettazione”**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La dottrina moderna ritiene che non possa più considerarsi il profitto solo dal punto di vista patrimoniale, ma debba questo essere inteso in senso ampio come un vantaggio dalla natura anche extrapatrimoniale. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

12.2 Riciclaggio

Art. 648-bis c.p.: “**Riciclaggio**”

1. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

2. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

3. *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

4. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Le condotte sanzionate sono tre:

- Sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo: vi rientrano tutte le attività dirette ad incidere sul compendio criminoso, separando ogni possibile collegamento con il reato;
- Trasferimento degli stessi: è una specificazione della prima condotta e consiste nello spostamento dei valori di provenienza illecita da un soggetto ad un altro, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro specifica destinazione;
- Compimento di altre operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita: dato che “operazioni” è concetto di genere, non suscettibile di particolari limitazioni, il riciclaggio deve ritenersi, nella sostanza, un reato a forma libera.

Presupposto necessario del reato di riciclaggio, similmente a quanto avviene per il reato di ricettazione, è la precedente commissione di un altro fatto delittuoso, che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si tratta di delitti di sola natura dolosa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, nè le contravvenzioni nè i delitti colposi. Si ha il reato di riciclaggio anche quando l'autore del delitto da cui il denaro, beni o altre utilità provengono non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La clausola di riserva “*fuori dai casi di concorso*” è stata introdotta per rispettare il *ne bis in idem*: il successivo impiego del provento illecito rappresenta una naturale prosecuzione, quasi un perfezionamento della medesima condotta criminosa e dunque un *post factum* non punibile ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen.. La dottrina ha osservato come l'attuale impunità dell'autore o partecipe nel reato presupposto si risolva spesso in una sorta di privilegio in confronto ai soggetti responsabili di riciclaggio e comporti nella prassi una mancata applicazione della norma.

Il reato in esame si realizza qualora la Società sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Possibili occasioni:

- Costituzione o partecipazione ad un'associazione finalizzata ad attività di riciclaggio a livello transnazionale;
- Investimenti con il patrimonio libero;
- Vendita o locazione di immobili di proprietà;

- Adempimenti antiriciclaggio;
- Movimentazioni economiche relative ad ogni genere di rapporti finanziari.

12.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter c.p.: **“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”**

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

La sussidiarietà di tale norma rispetto ai reati di ricettazione e riciclaggio non lascia molto spazio alla fattispecie in esame: sembra, infatti, difficile immaginare un impiego in attività economiche o finanziarie che non sia, appunto, un modo con cui il denaro sporco viene riciclato.

12.4 Autoriciclaggio

Art. 648-ter. 1

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

13 VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [ART. 25-NOVIES D.LGS. 231/2001]

La norma contempla alcuni reati previsti dalla L. 633/1941 a protezione del diritto d'autore (e, in particolare degli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies), quali, ad esempio:

- La diffusione senza averne diritto, di copie di opere dell'ingegno protette attraverso l'immissione su reti telematiche;
- La duplicazione abusiva e la diffusione nel territorio dello Stato di programmi informatici senza la preventiva comunicazione alla SIAE;
- L'abusiva riproduzione, trasmissione e diffusione di opere dell'ingegno (letterarie, cinematografiche, musicali, scientifiche, didattiche, ecc..).

Sono previste sanzioni pecuniarie sino ad un massimo di € 774.500 ed interdittive fino ad 1 anno.

Art. 171 l. n. 633/1941¹¹

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; [...]

La pena è la reclusione fino ad un anno o la multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis l. n. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter l. n. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) Abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte,

¹¹Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione

un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) Abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) Pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) Detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) In assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) Introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) Fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) Abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) Riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) In violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) Esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) *Promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

3. *La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

4. *La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

a) *L'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*

b) *La pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*

c) *La sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

5. *Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

Art. 171-septies l. n. 633/1941

1. *La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

a) *Ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*

b) *Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

Art. 171-octies l. n. 633/1941

1. *Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

2. *La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

14 REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001]

Art. 377-bis c.p.: **"Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni

Il reato può configurarsi, con riferimento ad ipotesi di indagini o di procedimenti giudiziari penali riguardanti o connessi con l'attività aziendale anche a livello nazionale.

15 REATI AMBIENTALI [ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001]

15.1 Reati inerenti alle specie e ai siti protetti

Art. 727-bis c.p.: **“Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV (“Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”) della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Art. 733-bis c.p.: **“Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

15.2 Reati previsti dal Testo Unico sull'Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Art. 137: **“Sanzioni penali”** (in merito alla Parte Terza del Testo Unico sull'Ambiente “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”)

1. *omissis*

2. *Quando le condotte descritte al comma 1¹² riguardano gli scarichi di acque reflue industriali¹³ contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5¹⁴ e 3/A¹⁵ dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

¹²Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro

¹³qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento

¹⁴Arsenico, Cadmio, Cromo totale e esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), Pesticidi fosforiti, Composti organici dello stagno, Sostanze classificate contemporaneamente «cancerogene» (R45) e «pericolose per l'ambiente acquatico» (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche

¹⁵Cadmio, Mercurio, Esaclorocicloesano (HCH), DDT, Pentaclorofenolo (PCP), Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, Esaclorobenzene (HCB), Esaclorobutadiene (HCBB), Cloroformio, Tetracloruro di carbonio (TETRA), dicloroetano (EDC), Tricloroetilene (TRI), Triclorobenzene (TCB), Percloroetilene (PER)

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. omissis

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. omissis

7. omissis

8. omissis

9. omissis

10. omissis

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 ("Scarichi sul suolo") e 104 ("Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee") è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. omissis

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. omissis

Art. 256: "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208¹⁶, 209¹⁷, 210¹⁸, 211¹⁹, 212²⁰, 214²¹, 215²² e 216²³ è punito:

¹⁶art. 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti"

¹⁷art. 209 "Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale"

¹⁸art. 210 "Autorizzazioni in ipotesi particolari" (articolo abrogato dall'articolo 39, comma 3, d.lgs. n. 205 del 2010)

¹⁹art. 211 "Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione"

²⁰art. 212 "Albo nazionale gestori ambientali"

²¹art. 214 "Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate"

²²art. 215 "Autosmaltimento"

a) Con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) Con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. omissis

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 ("Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi"), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)²⁴, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. omissis.

7. omissis

8. omissis

9. omissis

Art. 257: "Bonifica dei siti"

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 ("Procedure operative ed amministrative" per la Bonifica di siti contaminati) e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242²⁵, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a

²³art. 216 "Operazioni di recupero"

²⁴Art. 227 "Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto" Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

a) omissis

b) rifiuti sanitari: d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;

²⁵ L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1"

cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. *omissis*

4. *omissis*

Art. 258: “**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**”

1. *omissis*

2. *omissis*

3. *omissis*

4. *omissis*. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale²⁶ a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

Art. 259: “**Traffico illecito di rifiuti**”

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26²⁷ del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 (“relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio”), o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II (“LISTA VERDE DI RIFIUTI”) del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. *omissis*

Art. 260: “**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**”

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. *omissis*

4. *omissis*

Art. 260-bis: “**Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**”

1. *omissis*

2. *omissis*

3. *omissis*

4. *omissis*

5. *omissis*

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p.²⁸ a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,

²⁶art. 483 cp “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” 1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni 2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

²⁷Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o; b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o; c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o; d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o; e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o; f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

²⁸vedi nota 25

utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. omissis. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 ("Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative") e 482 ("Falsità materiale commessa dal privato")²⁹ del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. omissis

9-bis. omissis

9-ter. omissis

Art. 279: "Sanzioni" (in merito alla Parte Quinta del Testo Unico sull'Ambiente "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera")

1. omissis

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V³⁰ alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 ("Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività") o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. omissis

4. omissis

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa

6. omissis

7. omissis

15.3 Reati in materia di commercio internazionale di animali in via di estinzione (L. 7 febbraio 1992, n. 150)

Art. 1

²⁹Art. 477 c.p. "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Art. 482 c.p. "Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo"

³⁰Allegati alla Parte Quinta:

- ALLEGATO I - Valori di emissione e prescrizioni
- ALLEGATO II - Grandi impianti di combustione
- ALLEGATO III - Emissioni di composti organici volati
- ALLEGATO V - Polveri e sostanze organiche liquide

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) Importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) Omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) Utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) Trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) Commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) Detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. omissis

Art. 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno ,chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:

a) Importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) Omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) Utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o

certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) Trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) Commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) Detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. omissis

4. omissis

5. omissis

Articolo 3-bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III ("Della falsità in atti") del Codice Penale.

2. omissis

Art. 6

1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157 (2), è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. omissis

3. omissis

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni

5. omissis

6. omissis

15.4 Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 28 dicembre 1993, n. 549)

Art.3: "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive"

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A ("Sostanze lesive dell'ozono stratosferico")³¹ allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B ("Sostanze sottoposte al particolare regime di controllo previsto dalla legge")³², allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con prioritaria correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

³¹Sostanze lesive dell'ozono stratosferico.

- Gruppo I: Idrocarburi completamente alogenati contenenti fluoro e cloro (clofluorocarburi, CFC);
- Gruppo II: Idrocarburi completamente alogenati contenenti anche bromo (halons);
- Gruppo III: tricloroetano;
- Gruppo IV: tetracloruro di carbonio.

³²Sostanze sottoposte al particolare regime di controllo previsto dalla legge.

- cloruro di metile;
- bromuro di metile;
- idrocarburi parzialmente alogenati della serie HCFC e HBFC.

15.5 Reati in materia di inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

Art.8: “Inquinamento doloso”

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4³³ sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art.8: “Inquinamento colposo”

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Omissis.

15.6 Ecoreati (L. 22 maggio 2015 n. 68)

Art. 452-bis c.p. – “Inquinamento ambientale”

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sè illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante:

1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater – “Disastro ambientale”

³³Art. 4. Divieti - 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, e' vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies – “Delitti colposi contro l’ambiente”

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies – “Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

16 REATI TRANSNAZIONALI [ART. 10 L. 146/2006]

Con la Legge 146/2006, recante «*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*», il legislatore ha recepito nell'ordinamento italiano una serie di strumenti di diritto internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale³⁴.

³⁴L. 146/2006 Art. 10 - Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. e 6. abrogati

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25

Si considera transnazionale il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- Sia commesso in più di uno Stato;
- Ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- Ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- Ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La legge amplia la responsabilità degli Enti in relazione alle seguenti figure di reato:

- Associazione a delinquere, di natura semplice (art. 416 c.p.) o mafiosa (art. 416-bis c.p.), finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 291-*quater* del DPR 23 gennaio 1973, n. 43) o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Tratta di migranti (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Si descrivono, di seguito, le principali fattispecie di reato sopra menzionate.

16.1 Associazione per delinquere

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 3 “Delitti di criminalità organizzata”.

16.2 Associazione di tipo mafioso

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 3 “Delitti di criminalità organizzata”.

16.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 291-*quater* del DPR 23 gennaio 1973, n. 43: “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis [i.e. contrabbando di tabacchi lavorati esteri], coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo,

luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

16.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 3 "Delitti di criminalità organizzata".

16.5 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Per la descrizione del reato si veda quanto successivamente delineato nel capitolo 17 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

16.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 14 "reati in materia di dichiarazioni all'autorità giudiziaria".

16.7 Favoreggiamento personale

Art. 378 c.p.: "**Favoreggiamento personale**"

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La norma punisce la condotta di chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione – e fuori dei casi di concorso nel medesimo – aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, oppure a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato di favoreggiamento personale sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Il reato consiste nel porre in essere una condotta volta ad ostacolare o fuorviare l'attività diretta all'accertamento dei reati ed all'individuazione dei relativi responsabili. L'azione tipica del reato di favoreggiamento può consistere anche in una omissione, ovvero sia nel silenzio, nella reticenza, nel rifiuto di fornire notizie.

17 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE[ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001]

Reati previsti dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286)

Il **19 novembre 2017** è entrata in vigore la Legge 17 ottobre 2017 n. 161 che, oltre a prevedere la riforma del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introduce alcune nuove fattispecie di reato in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01.

In particolare, è stato modificato l'art. **25 duodecies** del d.lgs. n. 231/2001 con l'inserimento dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del T.U. Immigrazione, d.lgs. n. 286/1998.

Le novità consistono quindi nell'introduzione dei seguenti reati:

1. **procurato ingresso illecito** (commi 3, 3-bis e 3 ter dell'art. 12 TU immigrazione), in pratica vengono punite le condotte delle persone (e della società) che, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, promuovono, dirigono, organizzano, finanziano o effettuano il trasporto, in situazione di pericolo o in maniera degradante o umiliante, di almeno 5 stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiono altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente. Sono previste aumenti di pena (e quindi la responsabilità della società) anche se, oltre a quanto previsto prima, i) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; ii) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive sono previste; iii) i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; iv) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto (quest'ultimo caso è implicito nell'interesse e vantaggio della società)
2. **favoreggiamento della permanenza clandestina** (comma 5 art. 12), in questo caso si punisce la società che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, favorisce la permanenza degli immigrati clandestini nel territorio dello Stato in violazione delle norme del citato testo unico.

Oltre alle sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di 100 quote ad un massimo di 1000 quote, si prevede, in caso di condanna dell'ente per i reati di cui sopra, l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 d.lgs. n. 231/2001.

Art. 12 D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286: “ **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine**”

.... (omissis)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

...(omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

PRINCIPALI SANZIONI

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dal D.Lgs. 58/98 - parte V, titolo I-bis, capo II)	Art. 25-sexies	da	400	x	x	x	x	x	x	✓
		a	1000							
Aggiotaggio (art. 2637 CC)	Art. 25-ter	da	200	x	x	x	x	x	x	✓
		a	500							
Concussione (art. 317 CP)	Art. 25	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater CP)	Art. 25	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, co. 1, 320, 321, 322-bis CP)	Art. 25	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	600							
Corruzione in atti giudiziari con ingiusta condanna alla reclusione (artt. 319-ter, co. 2, 320, 321, 322-bis CP)	Art. 25	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							
Corruzione per un atto d'ufficio /istigazione alla corruzione (artt. 318, 320, 321, 322, co. 1 e 3, 322-bis CP)	Art. 25	da	100	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
		a	200							
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio/istigazione alla corruzione (artt. 319, 320, 321, 322, co. 2 e 4, 322-bis CP + 319 aggravato ex 319-bis e 320, 321, 322-bis CP)	Art. 25	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	600							
Delitti contro l'industria e il commercio (artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater CP)	Art. 25-bis.1	da	100	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
		a	500							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Delitti contro l'industria e il commercio (artt. 513-bis e 514 CP)	Art. 25-bis.1	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600, 601, 602 e 603-bis CP)	Art. 25-quinquies	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	1000							
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600-bis, co. 1, 600-ter, co. 1 e 2 e 600-quinquies CP)	Art. 25-quinquies	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600-bis, co. 2, 600-ter, co. 3 e 4 e 600-quater CP)	Art. 25-quinquies	da	200	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
		a	700							
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Delitto- Reclusione<10 anni)	Art. 25-quater	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	700							

Reato	Riferimento art. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Delitto- Reclusione>=10 anni)	Art. 25- quater	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	1000							
Delitti di criminalità organizzata (artt. 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter, 630 CP e delitti previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 309/90)	Art. 24-ter	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	1000							
Delitti di criminalità organizzata (artt. 416 escluso comma 6 e 407, comma 2, lettera a), numero 5 CP)	Art. 24-ter	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies CP)	Art. 24-bis	da	100	✓	✓	x	x	✓	✓	✓
		a	500							
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (artt. 615-quater e 615-quinquies CP)	Art. 24-bis	da	100	x	✓	x	x	✓	✓	✓
		a	300							

Reato	Riferimento art. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (artt. 491-bis e 640-quinquies CP)	Art. 24-bis	da	100	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
		a	400							
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, co. 1, lett. a-bis), e co. 3, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171- octies L. n. 633/1941)	Art. 25-novies	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	500							
Discarica abusiva per rifiuti pericolosi (Art. 256, comma 3/2, D.lgs. 152/2006)	Art. 25-undecies	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	300							
False comunicazioni sociali (Delitto ex Art. 2621 CC)	Art. 25-ter	da	200	x	x	x	x	x	x	✓
		a	400							
False comunicazioni sociali- Fatti di lieve entità (Delitto ex Art. 2621-bis CC)	Art. 25-ter	da	100	x	x	x	x	x	x	✓
		a	200							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
False comunicazioni sociali nelle società quotate (Delitto ex art. 2622 CC)	Art. 25-ter	da	400	x	x	x	x	x	x	✓
		a	600							
Corruzione tra privati (Art. 2365 CC, co. 3)	Art. 25-ter	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
		a	600							
Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2365-bis CC)	Art. 25-ter	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
		a	400							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 453 CP)	Art. 25-bis	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 454, 460 e 461 CP)	Art. 25-bis	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	500							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 455 CP)	Art. 25-bis	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	533							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 457 e 464, co. 2 CP)	Art. 25-bis	da	100	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
		a	200							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 464, co. 1 CP)	Art. 25-bis	da	100	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
		a	300							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 459 CP)	Art. 25-bis	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	533							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 473 e 474 CP)	Art. 25-bis	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	500							
Falsità nelle relazioni e comunicazioni delle Soc. di Revisione (Contravvenzione ex art. 2624 CC)	Art. 25-ter	da	200	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
		a	260							
Falsità nelle relazioni e comunicazioni delle Soc. di Revisione (Delitto ex art. 2624 CC)	Art. 25-ter	da	400	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
		a	800							
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 CC)	Art. 25-ter	da	200	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
		a	360							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Frode informatica (art. 640-ter CP)	Art. 24	da	100	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
		a	600							
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 CC)	Art. 25-ter	da	300	x	x	x	x	x	x	✓
		a	660							
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 CC)	Art. 25-ter	da	200	x	x	x	x	x	x	✓
		a	360							
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Contravvenzione ex art. 2627 CC)	Art. 25-ter	da	200	x	x	x	x	x	x	✓
		a	260							
Impedito controllo (art. 2625 CC)	Art. 25-ter	da	200	x	x	x	x	x	x	✓
		a	360							

Reato	Riferimento art. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter CP)	Art. 24	da	100	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
		a	600							
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 CC)	Art. 25-ter	da	200	x	x	x	x	x	x	✓
		a	360							
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 CC)	Art. 25-ter	da	150	x	x	x	x	x	x	✓
		a	330							
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis CP)	Art. 25-novies	da	100	x	x	x	x	x	x	✓
		a	500							
Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 CP)	Art. 25-septies	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	250							

Reato	Riferimento art. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis CP)	Art. 24	da	100	✘	✘	✓	✓	✓	✓	✓
		a	600							
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis CC)	Art. 25-ter	da	400	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✓
		a	1000							
Omicidio colposo (art. 589 CP)	Art. 25-septies	da	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	1000							
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 CC)	Art. 25-ter	da	300	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✓
		a	660							
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 CC)	Art. 25-ter	da	400	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✓
		a	800							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis CP)	Art. 25- quater.1	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	700							
Reati transnazionali (Associazione a delinquere; associazione a delinquere di stampo mafioso; associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: artt. 416 e 416-bis CP, 291-quater DPR 43/1973, art. 74 DPR 309/1990)	Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	1000							
Reati transnazionali (traffico di migranti): immigrazione clandestina: art. 12, co.3, 3bis, 3ter e 5 D.Lgs. 286/1998	Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	1000							
Reati transnazionali (intralcio alla giustizia): induzione a non rendere	Art. 10 L. 16.3.2006	da	100	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale: art. 377bis e 378 CP	n. 146	a	500							
Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio (artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648ter 1 CP)	Art. 25-octies	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							
- ipotesi aggravata	Art. 25-octies	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	1000							
Traffico illecito di rifiuti anche radioattivi - attività organizzata (artt. 648, 648 bis e 648 ter CP)	Art. 25-undecies	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							
Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n°1 CP)	Art. 24	da	100	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		a	600							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis CP)	Art. 24	da	100	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
		a	600							
Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.)	Art. 25-quinquies	da	200	✓	x	x	x	x	x	x
		a	700							
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e'irregolare (art. 22, co.12, 12bis D.Lgs. 286/1998)	Art. 25-duodecies	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
		a	200							

ⁱPer l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, in ragione di un numero di quote compreso fra 100 e 1000 e di un importo pro quota compreso fra 250 e 1500 Euro circa, in modo da consentire l'efficacia della sanzione. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto, la sanzione è ridotta della metà, la quota è pari a 100 Euro circa e l'importo irrogato non può comunque essere superiore a 100 mila Euro circa se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha tratto vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà (o dalla metà a due terzi in caso di concorso di entrambe le condizioni) se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 10 mila Euro circa.

ⁱⁱⁱLe sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi di cui all'art. 12, comma 1 del Decreto.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

ⁱⁱⁱLa pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva, mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza. Può essere inflitta come pena accessoria nel caso in cui vengano irrogate sanzioni interdittive. Può essere inflitta come pena accessoria nel caso in cui vengano irrogate sanzioni interdittive.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni. La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

^{iv}Nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità equivalente al prezzo o al profitto.

^vL'interdizione dall'esercizio dell'attività comporta la revoca o la sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. Tale sanzione può essere applicata solo quando l'irrogazione delle altre risulti inadeguata.

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, ovvero se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati 231.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

ALLEGATO 3 – PROTOCOLLI DI DECISIONE

INDICE

Premessa.....	4
PROTOCOLLO N. 1: GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6
1.1. Obiettivo	6
1.2. Ambito di applicazione	6
1.3. Ruoli e Responsabilità	7
1.4. Descrizione del Processo	8
1.5. Principi di comportamento.....	8
1.6. Principi di controllo.....	10
PROTOCOLLO N. 2: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI.....	14
2.1. Obiettivo	14
2.2. Ambito di applicazione	15
2.3. Ruoli e Responsabilità.....	15
2.4. Descrizione del processo	16
2.5. Principi di comportamento.....	16
2.6. Principi di controllo.....	17
PROTOCOLLO N. 3: GESTIONE DELLA CONTABILITA' GENERALE E DEL BILANCIO	20
3.1. Obiettivo	20
3.2. Ambito di applicazione	21
3.3. Ruoli e Responsabilità.....	21
3.4. Descrizione del processo	21
3.5. Principi di comportamento.....	22
3.6. Principi di controllo.....	24
PROTOCOLLO N. 4: GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI E GLI ORGANI SOCIALI	25
4.1. Obiettivo	25
4.2. Ambito di applicazione	26
4.3. Ruoli e Responsabilità.....	27
4.4. Descrizione del processo	28
4.5. Principi di comportamento.....	29
4.6. Principi di controllo.....	30
PROTOCOLLO N. 5: GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI	32
5.1. Obiettivo	32

5.2.	Ambito di applicazione	32
5.3.	Ruoli e Responsabilità	33
5.4.	Descrizione del processo	34
5.5.	Principi di comportamento	34
5.6.	Principi di controllo	35
PROTOCOLLO N. 6: GESTIONE DEI CONTENZIOSI E ACCORDI TRANSATTIVI		38
6.1.	Obiettivo	38
6.2.	Ambito di applicazione	38
6.3.	Ruoli e Responsabilità	38
6.4.	Descrizione del processo	39
6.5.	Principi di comportamento	40
6.6.	Principi di controllo	41
PROTOCOLLO N. 7: GESTIONE DELLE VENDITE IMMOBILIARI		44
7.1.	Obiettivo	44
7.2.	Ambito di applicazione	44
7.3.	Ruoli e Responsabilità	45
7.4.	Descrizione del processo	45
7.5.	Principi di comportamento	46
7.6.	Principi di controllo	47

PREMESSA

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati". Sono state pertanto analizzate le fattispecie di illeciti presupposto a cui si applica il Decreto: con riferimento a ciascuna categoria dei medesimi sono state identificate nella società le aree aziendali nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuna di tali aree sono quindi individuate le singole attività sensibili e qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano onde far sì che i rischi di commissione di reato siano accettabili. Nell'ambito del D.Lgs. 231/2001 l'accettabilità di un sistema di controllo preventivo è rappresentato dal fatto che lo stesso deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Sulla base delle disposizioni di legge attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello riguardano in via generale:

1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
2. Approvvigionamento di Beni e servizi
3. Gestione della contabilità Generale e Bilancio
4. Gestione dei rapporti con i soci e gli altri organi sociali
5. Gestione dei flussi finanziari
6. Gestione contenziosi e accordi transattivi
7. Gestione delle vendite immobiliari

ATTUAZIONE MISURE ANTICORRUPTIVE E DI PREVENZIONE:

Montepo S.p.A precisa che, in ragione del proprio assetto, non soggiace all'applicazione *tout court* della normativa anti-corruzione, all'interno della quale è possibile pur tuttavia individuare specifiche disposizioni d'interesse applicabili anche alla propria configurazione societaria, ovvero criteri/principi ispiratori alla base di detta normativa cui dover tener conto e prudentemente ispirarsi per una generale conformità alla sua *ratio*.

In particolare si è partiti dalla composizione della compagine societaria, si è ritenuto che la società *de facto* non svolge attività di pubblico interesse, ma svolge attività di commercializzazione dei lotti di terreno in proprietà, e si è rilevato che la struttura organizzativa è priva di dipendenti e tutte le funzioni sono svolte dal CdA, fatte salve le consulenze di service fornite da alcuni Soci e finalizzate all'attività ordinaria della Società.

Ne consegue che Montepo S.p.A., che è dotata di un proprio sistema 231 - rispondente anche alle medesime finalità -, ha incluso nel presente modello i reati di corruzione, non soggiacendo tuttavia alla necessità di nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione nè alla nomina di un Responsabile della Trasparenza. Le misure per la prevenzione dei fatti corruttivi sono pertanto già insite nei protocolli previsti nel modello di organizzazione gestione e controllo.

Alla luce di quanto sopra esposto in merito alle fattispecie incriminatrici, costituisce attività "sensibile" della società ogni attività che è già stata oggetto di analisi per quanto concerne i reati contro la P.A. e inoltre ogni attività che:

- possa permettere il concretarsi di una corruzione tra un destinatario "chiunque" di Montepo S.p.A. e uno dei soggetti qualificati (lato passivo della condotta) secondo l'art. 2635 del cod. civ. che, violando i doveri del proprio ufficio, cede alle istanze corruttive e, dunque
- permetta, a valle dell'attività corruttiva (e della deviazione dalla corretta destinazione del potere del soggetto corrotto), un vantaggio alla società cui appartiene il corruttore.

A tal fine i compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia dei reati sopra trattati sono:

- monitoraggio dell'efficacia e dell'effettiva attuazione delle procedure interne e dei principi di comportamento atti alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- esame delle eventuali segnalazioni e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- conservazione della documentazione relativa all'attività di controllo svolta.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nel Modello, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'Organo amministrativo e al Collegio Sindacale, per l'adozione degli opportuni provvedimenti di competenza.

PROTOCOLLO N. 1: GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1. OBIETTIVO

Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di comportamento e di controllo che Montepo SpA (di seguito anche "la Società" o "Montepo") ha implementato con riferimento al processo di gestione degli adempimenti e dei rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione¹, Pubblici Ufficiali² e incaricati di Pubblico Servizio³ (di seguito anche solo "Pubblica Amministrazione" o "Funzionari Pubblici"), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.231/2001, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti strumentali alla commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Corruzione** di Funzionari Pubblici attraverso, a titolo esemplificativo, l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità indebita in occasione, ad esempio, di visite ispettive ed accertamenti da questi condotti al fine di indurre gli stessi ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi;
- **Truffa** ai danni dello stato qualora la società, ad esempio, alteri la documentazione ovvero ometta dati ed informazioni in documentazione destinata agli Enti Pubblici competenti (ad es. INPS e INAIL) ovvero per ottenere rimborsi/ agevolazioni non dovute, con un interesse o vantaggio per la Società e un danno patrimoniale per lo Stato;
- **Frode informatica** in caso, ad esempio, di alterazione del funzionamento del sistema telematico o dei dati (ad esempio: comunicazioni e segnalazioni obbligatorie relativamente al personale), delle informazioni o dei programmi del sistema telematico all'Agenzia delle Entrate per ottenere un ingiusto profitto.

1.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo integra quanto previsto nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, previsto dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche il "Modello").

In particolare, il presente protocollo si applica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari che si trovano a dover gestire rapporti (anche in caso di visite ispettive) e/o espletare adempimenti nei confronti dei seguenti Enti:

- Enti assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, Enti pubblici locali, ecc);
- Camere di Commercio per l'esecuzione delle attività inerenti al registro delle imprese;

¹ Qualsiasi ente pubblico, altresì qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero.

² Coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi, nell'ambito di una potestà di diritto pubblico.

³ Coloro che prestano un servizio pubblico, pur non essendo dotati dei poteri del Pubblico Ufficiale, ed adempiono, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli enti gestori dei mercati regolamentati, gli esattori ENEL, i dipendenti postali addetti allo smistamento della corrispondenza, ecc.).

- Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali o Comunali
- Enti locali (A.S.L., Vigili del Fuoco, Arpa, etc.) anche per l'esecuzione di adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e/o per la richiesta di autorizzazioni, permessi, concessioni;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate e altri Enti pubblici locali per l'esecuzione di adempimenti in materia di tasse ed imposte;
- Prefettura, Procura della Repubblica e altri Enti Pubblici in genere.

Tutti i soggetti che operano su mandato o per conto della Società, nonché coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei responsabili aziendali nell'ambito del processo di gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (di seguito i "Destinatari") devono attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo del presente documento al fine di prevenire il verificarsi di condotte illecite ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Nella gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Società adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente protocollo e, laddove necessario, lo integrerà con ulteriori apposite normative e procedure interne che tengano conto delle singole specificità.

1.3. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il processo di gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione prevede il coinvolgimento, delle seguenti Funzioni aziendali:

- Organo Amministrativo (Amministratore Unico / Consiglio di Amministrazione):
 - Stipula i contratti con la Pubblica Amministrazione;
 - Nomina i soggetti attivi nella fase di gestione dei rapporti precontrattuali;
 - Seleziona i fornitori per la realizzazione di opere pubbliche o di opere di urbanizzazione;
 - Conferisce procura al Presidente o all'Amministratore Delegato per la rappresentanza della società nei confronti della Pubblica Amministrazione.
 - Cura i rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
 - Firma i contratti di appalto di lavori o servizi, ai in virtù di specifica delega del Consiglio di Amministrazione;
 - Gestisce i rapporti con i funzionari pubblici e dell'Autorità di Vigilanza;
 - Rappresenta la società nei confronti della Pubblica Amministrazione;
 - Coordina le attività necessarie agli adempimenti fiscali e tributari;
 - Controlla la documentazione prodotta dagli outsourcers fiscali e tributari, prima della trasmissione

agli enti richiedenti;

- Monitora l'operato degli outsourcers.

1.4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo di gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione si articola nei seguenti sotto-processi:

- I. Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione (Gestione Convenzioni, richieste concessioni, licenze e autorizzazioni, opere di urbanizzazione);
- II. Gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (gestione dei rapporti con Enti Previdenziali e Assistenziali, Amministrazioni Statali, Regionali, Comunali, Ministero Economie e Finanze, Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio);
- III. Gestione di accertamenti e visite ispettive;
- IV. Gestione di omaggi, spese di rappresentanza.

Le modalità operative per la gestione di suddetti processi, laddove si renderà necessaria, potranno essere disciplinate nell'ambito di ulteriore apposita normativa interna di dettaglio, che dovrà essere sviluppata ed aggiornata a cura delle Funzioni competenti.

1.5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono tenute a osservare le modalità esposte nel presente Protocollo e le disposizioni di legge esistenti in materia.

In particolare, i Destinatari devono:

- Assicurare che i rapporti con i Funzionari Pubblici siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
- Comunicare, senza ritardo, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con i Funzionari Pubblici;

- Effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- Assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate e che sia sempre preventivamente condivisa con il Presidente o il Responsabile di volta in volta coinvolto;
- Nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (consulenti, periti tecnici, etc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e in riferimento a questi, la scelta sia motivata;
- Garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di consentire la tracciabilità delle varie fasi del processo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: licenze, autorizzazioni e, in genere, ogni atto amministrativo connesso all'attività della Società; atti, verbali, bilanci, moduli, dichiarazioni relativi alla gestione degli affari legali, fiscali e societari, verbali relativi a visite ispettive, procedure istruttorie e simili);
- Accertare che la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti sia soggetta a un preventivo visto rilasciato dall'Organo Amministrativo, competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- Promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a Funzionari Pubblici con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- Ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, offerta di intrattenimento, etc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente;
- Presentare dichiarazioni e/o richieste di autorizzazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- Alterare il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione e i dati in esso contenuti, laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando sistemi della Pubblica Amministrazione;
- Tenere condotte ingannevoli nei confronti dei Funzionari Pubblici tali da indurre questi ultimi in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- Intrattenere rapporti inerenti l'attività societaria con Funzionari Pubblici senza garantire la tracciabilità degli incontri;

- Riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.

1.6. PRINCIPI DI CONTROLLO

I. Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione

Il sotto-processo “ I. Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione” si articola nelle seguenti fasi:

- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici per l’assegnazione di commesse;
- Gestione dei rapporti pre-contrattuali con la PPAA finalizzati alla stipula di apposite Convenzioni;
- Perfezionamento del contratto/ convenzione con l’Ente e gestione dello stesso;
- Monitoraggio dell’esecuzione del contratto e rendicontazione periodica;
- Gestione interventi di urbanizzazione;
- Partecipazione a procedure per l’ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della Pubblica Amministrazione;
- Individuazione opportunità di vendita di aree attrezzate o complessi immobiliari.

Il sistema di controllo a presidio del sotto-processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa del sotto-processo. In particolare:
 - La stipula dei rapporti contrattuali con la pubblica Amministrazione è responsabilità dell’Organo Amministrativo;
 - Tutti i soggetti che intervengono nella fase di gestione dei rapporti pre-contrattuali con la Pubblica Amministrazione e costanza di esecuzione degli obblighi di natura contrattuale con gli enti stessi devono essere individuati e autorizzati con delega dell’Organo Amministrativo;
 - Gli atti che impegnano contrattualmente la società devono essere sottoscritti unicamente da soggetti appositamente incaricati con delibera dell’Organo Amministrativo ;
 - La gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici in costanza di esecuzione degli obblighi di natura contrattuale con gli Enti stessi è organizzativamente demandata all’Organo Amministrativo ;
 - Nell’ambito dei contratti di service aventi ad oggetto anche la gestione delle iniziative promosse dalle Convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche, tutti i soggetti che intervengono nella gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione devono essere individuati e autorizzati dall’Organo Amministrativo;
 - Il processo di selezione dei fornitori per la realizzazione di opere pubbliche o di opere di urbanizzazione è responsabilità dell’Organo Amministrativo;

- L'Organo Amministrativo firma il contratto di appalto di lavori o servizi;
- Tutte le deliberazioni relative alla cessione di aree attrezzate o complessi immobiliari spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonei poteri in base al vigente sistema delle deleghe che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno.
- Attività di controllo:
 - La documentazione relativa alla stipula di rapporti contrattuali viene sottoposta per il controllo all'Organo Amministrativo.
 - Verifica puntuale di tutti i dati contenuti nei contratti di compravendita.
- Tracciabilità del processo
 - Ciascuna fase rilevante degli accordi con la Pubblica Amministrazione deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - Ogni accordo/convenzione/contratto con la Pubblica Amministrazione è formalizzato in un documento firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema delle deleghe e dei poteri in essere;
 - La realizzazione delle operazioni nell'esecuzione degli adempimenti prevede l'archiviazione della documentazione da parte delle competenti strutture;
 - Ciascuna Struttura di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

II. Gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione

Il sotto-processo "II. Gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione" si articola nelle seguenti fasi:

- Gestione degli adempimenti fiscali: calcolo delle imposte, predisposizione e invio delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali (Liquidazione IVA - Segnalazioni all'Agenzia delle Entrate - Gestione posta elettronica certificata);
- Gestione rapporti con enti assistenziali e previdenziali.

Il sistema di controllo a presidio del sotto-processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa del sotto-processo. In particolare:
 - Potere esclusivo di rappresentanza della società nei confronti della Pubblica Amministrazione anche in merito a imposte dirette ed indirette, tasse, concessioni, tributi, oneri previdenziali e assistenziali in capo all'Organo Amministrativo;

- L'Organo Amministrativo coordina le attività necessarie agli adempimenti fiscali e tributari della Società, con il supporto dell'outsourcer incaricato della consulenza fiscale e tributaria, relativamente alle imposte dirette e indirette ed alla gestione delle ritenute d'acconto sulle prestazioni di servizi;
- L'Organo Amministrativo coordina le attività necessarie agli adempimenti assistenziali e previdenziali della Società, con il supporto dell'outsourcer incaricato per la gestione amministrativa delle risorse umane e dei rapporti con enti previdenziali ed assistenziali.
- L'Organo Amministrativo monitora l'operato dell'outsourcer firmando per autorizzazione le dichiarazioni fiscali e i moduli F24 per il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali;
- I pagamenti sono eseguiti solo da soggetti delegati (Organo amministrativo).
- Segregazione delle funzioni
 - L'outsourcer fiscale e tributario è incaricato di:
 - Curare gli adempimenti fiscali;
 - Curare la tenuta e la gestione dei libri obbligatori di competenza;
 - Provvedere al calcolo e al pagamento delle imposte dirette e indirette;
 - Gestire le attività amministrativo-contabili di propria pertinenza riguardanti gli oneri fiscali e contributivi, con determinazione e cura dei relativi versamenti;
 - Redigere ed inviare le dichiarazioni fiscali.
 - L'Organo Amministrativo espleta qualsivoglia pratica presso gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, Commissioni Tributarie, Esattorie ed Uffici Regionali, Provinciali o Comunali per accertamenti e definizione di tasse ed imposte, firmando le dichiarazioni.
- Attività di Controllo
 - Controlli di tempestività, completezza, correttezza e accuratezza della documentazione prodotta dagli outsourcer incaricati, da parte dell'Organo Amministrativo, prima della trasmissione agli enti richiedenti.
- Tracciabilità del processo
 - La tracciabilità delle responsabilità connesse alle attività in esame è garantita dalla presenza di documentazione e di comunicazioni formali, adeguatamente archiviata presso l'Ufficio preposto in appositi raccoglitori/archivi elettronici.

III. Gestione di accertamenti e visite ispettive

Il sotto-processo “*Gestione di accertamenti e visite ispettive*” potrebbe presentare un profilo di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione, ad esempio, attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità indebita, ad un Funzionario Pubblico nell'ambito di una visita ispettiva, al fine di indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi.

Il sistema di controllo a presidio del sotto-processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa del sotto-processo. In particolare:
 - ⊖ La gestione dei rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza non riconducibili all'ordinaria operatività, anche in caso di accertamenti/ispezioni/sopralluoghi effettuati anche solo allo scopo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge che regolamentano l'operatività dell'area di propria competenza, è attribuita all'Organo Amministrativo.
 - Gli atti che impegnano la società devono essere sottoscritti solo da soggetti espressamente autorizzati dall'Organo Amministrativo.
- Attività di Controllo
 - Controlli di tempestività, completezza, correttezza e accuratezza della documentazione prodotta dagli outsourcer incaricati da parte del Presidente/Amministrazione Delegato prima della trasmissione agli enti richiedenti.
- Tracciabilità del processo
 - Copia di ogni comunicazione nei confronti dell'Autorità e della documentazione consegnata alla stessa è conservata presso l'archivio della società;
 - L'Organo Amministrativo firma per presa visione il verbale redatto dai Funzionari della Pubblica Amministrazione e dell'Autorità di Vigilanza in occasione degli accertamenti/ispezioni condotti presso la Società.

I soggetti responsabili sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

PROTOCOLLO N. 2: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

2.1. OBIETTIVO

Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di comportamento e di controllo che Montepo SpA ha implementato con riferimento al processo degli acquisti di beni e servizi, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.231/2001, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti strumentali alla commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Corruzione** di Funzionari Pubblici nei casi in cui, a titolo esemplificativo, venga selezionato un fornitore di beni o servizi (come ad esempio i consulenti) segnalato o gradito ad un soggetto pubblico, o su invito di questi, ovvero fossero applicate condizioni ingiustificatamente favorevoli a tale fornitore al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi o, ancora, fossero accettate e/o firmate offerte, proposte, incarichi o accordi a fronte prestazioni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto, al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società da utilizzare a fini corruttivi;
- **Delitti di criminalità organizzata**, tipicamente associazione a delinquere, nel caso in cui la Società collabori con un fornitore di beni o servizi di dubbia moralità che eserciti la sua attività con modalità illecite; oppure **associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale** nel caso in cui, ad esempio, il rapporto con un fornitore sia veicolo per l'emissione/utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti ovvero per la commissione di altre attività illecite;
- **Riciclaggio, ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè auto riciclaggio**, a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia utilizzato un fornitore di beni che offre merce di provenienza illecita a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato e tali beni siano successivamente utilizzati nell'ambito dell'attività della Società ovvero venduti a terzi al fine di occultarne la provenienza illecita, ovvero nel caso in cui il bene/servizio fornito sia il mezzo per trasferire denaro di provenienza illecita (derivante, ad esempio, da illeciti fiscali quali false fatturazioni) al fine anche di ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa, o, ancora, in caso di reati tributari eventualmente consumati dalla società, qualora i proventi derivanti dall'evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato da dichiarazioni infedeli) siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.;
- **Terrorismo o eversione dell'ordine democratico** nel caso in cui, ad esempio, attraverso il coinvolgimento del soggetto terzo in operazioni di investimento, la Società si trovi a partecipare, indirettamente, ad attività terroristiche o ad attività volte al finanziamento del terrorismo;
- **Impedito controllo**, qualora, in caso di operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, occultando documenti o con altri idonei artifici, venga impedito o comunque ostacolato lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite agli organi sociali.
- **Corruzione tra privati**, nel caso in cui, ad esempio, un amministratore della società corrompesse un amministratore della società capogruppo in un'operazione di vendita di beni e servizi infragruppo al fine di

abbattere l'imponibile attraverso una lievitazione dei costi, ottenendo un vantaggio fiscale per la società.

2.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo integra quanto previsto nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, previsto dal D.Lgs. 231/2001 e nel sistema regolamentare/procedurale adottato da Montepo S.p.A.

Tutti i soggetti che operano su mandato o per conto della Società, nonché coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei responsabili aziendali nell'ambito del processo di approvvigionamento di beni e servizi (di seguito i "Destinatari") devono attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo del presente documento al fine di prevenire il verificarsi di condotte illecite ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La Società si avvale di beni e servizi di fornitori e professionisti esterni essenzialmente al fine di:

- Acquistare servizi strumentali allo svolgimento dell'attività caratteristica;
- Acquistare altri servizi ausiliari e/o attività di supporto come i servizi di manutenzione, i servizi legati ai sistemi informativi, ecc.;
- Acquistare beni ausiliari e materiale di consumo (arredi, cancelleria, computer, ecc);
- Ricevere prestazioni specializzate in ambito organizzativo/amministrativo (consulenze fiscali, contabili o di diritto del lavoro, ecc.).

Nella gestione degli acquisti di beni e servizi, la Società adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente protocollo e, laddove necessario, lo integrerà con ulteriori apposite normative e procedure interne che tengano conto delle singole specificità.

2.3. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il processo di acquisto di beni e servizi prevede il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, delle seguenti Funzioni aziendali:

- Organo Amministrativo (Amministratore Unico / Consiglio di Amministrazione):
 - Nel caso di superamento dei limiti di spesa dei soggetti delegati, delibera il ricorso all'acquisizione in economia indicando il bene o servizio da acquisire per un importo massimo di spesa;
 - Conferisce mandato al Presidente o al Procuratore Speciale per dare attuazione alla delibera di acquisizione di cui sopra.
- Presidente / Amministratore Delegato / Amministratore unico:
 - Nell'ambito dei propri poteri di spesa dispone con proprio atto il ricorso all'acquisizione del bene/servizio;
 - Nel caso di superamento dei propri limiti di spesa, sottopone al Consiglio di Amministrazione la

proposta di acquisizione del bene/servizio;

- Provvede, nel rispetto dei poteri di spesa attribuiti, alla sottoscrizione del contratto di acquisto mediante scrittura privata semplice o apposito scambio di lettere con cui è disposta l'ordinazione dell'oggetto dell'acquisizione;
- In caso di prestazioni professionali, provvede a sottoscrivere una formale lettera di conferimento dell'incarico che viene inviata al professionista con la richiesta di restituirne copia controfirmata per accettazione.

2.4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo di acquisto di beni e servizi disciplinato nell'ambito del presente protocollo, si articola nelle seguenti attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- Ricerca e selezione dei fornitori;
- Eventuali richieste d'offerta a fornitori, analisi delle offerte ricevute e conduzione della trattativa d'acquisto;
- Formalizzazione del contratto/lettera di conferimento o emissione e trasmissione degli ordini di acquisto ai fornitori;
- Archiviazione e conservazione degli ordini d'acquisto/contratti;
- Controllo dei beni e servizi approvvigionati e accettazione della prestazione;
- Ricevimento fattura, verifiche di corrispondenza con ordine/servizio/bene;
- Contabilizzazione e pagamento fatture;
- Gestione dei rapporti con i professionisti terzi.

Le modalità operative per la gestione di suddetti processi, laddove si renderà necessario, potranno essere disciplinate nell'ambito di ulteriore apposita normativa interna di dettaglio, che dovrà essere sviluppata ed aggiornata a cura delle Funzioni competenti.

Nel caso dei services affidati ai Soci, l'applicazione del presente processo è limitata ai punti da 3 a 8.

2.5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti negli acquisti di beni e servizi, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, nonché le regole previste nel Codice Etico.

In particolare, i Destinatari devono:

- Operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;

- Verificare preventivamente le informazioni disponibili sui fornitori/professionisti esterni al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti finanziariamente solidi, di cui sia certa l'identità (anche di eventuali soggetti per conto dei quali agiscono), che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella della Società;
- Assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;
- Verificare l'effettivo adempimento della fornitura oggetto del rapporto contrattuale prima del pagamento del prezzo concordato;
- Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- Garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- Assegnare incarichi di fornitura a persone o società "vicine" o "gradite" a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione;
- Effettuare pagamenti in favore di fornitori, in assenza di adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e delle forniture effettuate/servizi erogati;
- Riconoscere rimborsi spese in favore di fornitori/professionisti terzi, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- Offrire omaggi alla controparte contrattuale al fine di ottenere un vantaggio non dovuto (ad esempio forniture a condizioni privilegiate o esclusive);
- Instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione (anche in concorso) di associazione a delinquere, di terrorismo o ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti al fine di impedire le attività di controllo da parte delle funzioni di controllo preposte.

2.6. PRINCIPI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo a presidio del processo in oggetto si basa su alcuni elementi qualificanti a garanzia dell'oggettività e trasparenza delle scelte effettuate, che tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti negli acquisti di beni e servizi devono osservare.

In particolare:

Livelli autorizzativi

- L'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere. In particolare, il sistema di deleghe e poteri in vigore prevede che il Presidente / l'Amministratore Delegato / Amministratore unico possano affidare incarichi di consulenza per un importo massimo di Euro 40.000,00. Per importi superiori è richiesta preventiva delibera dell'Organo amministrativo;
- L'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai membri dell'Organo Amministrativo incaricati della verifica del corretto svolgimento dell'incarico e della funzionalità delle attività prestate e dei risultati conseguiti;
- La gestione amministrativa dei fornitori (registrazioni contabili e pagamenti) è affidata a una società esterna ai sensi di formale contratto di servizi stipulato tra le parti.
- I contratti/ordini di acquisto sono firmati dal Presidente o dall'Amministratore delegato o dall'Amministratore unico nei limiti dei poteri a questi conferiti.

Segregazione delle funzioni

- Il processo di gestione degli acquisti di beni e servizi è articolato in varie attività che prevedono l'intervento di soggetti diversi nelle differenti fasi del processo, a garanzia del principio secondo cui "nessuno può gestire in autonomia un intero processo".

Controlli specifici.

- Qualora il rapporto di lavoro preveda rapporti con la Pubblica Amministrazione, al consulente/professionista viene richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione che attesti l'assenza di eventuali conflitti d'interesse o l'esistenza di rapporti professionali, di affari o personali con la Pubblica Amministrazione con la quale si dovesse relazionare durante lo svolgimento dell'incarico o con le persone fisiche che di essa fanno parte.
- Esistenza di meccanismi di controllo da parte dell'Organo Amministrativo sulla prestazione resa, attraverso le rendicontazioni delle attività condotte e la verifica della correttezza e completezza della documentazione fornita a supporto e riprova delle attività svolte;
- Esistenza, per le parcelle di avvocati o professionisti regolate da lettere d'incarico o accordi formalizzati, di relazioni e/o specifiche indicazioni a testimonianza degli importi da erogare;
- Verifica da parte dell'Organo Amministrativo della corrispondenza della prestazione/fornitura ricevuta con quanto fatturato tracciato tramite apposita sigla in calce alla fattura;

Tracciabilità del processo decisionale e archiviazione

- Al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascun

soggetto (Organo Amministrativo e outsourcer) è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi.

- Ogni operazione di acquisto di beni e servizi è disposta con un atto scritto indicante il bene o il servizio/prestazione acquisita e l'importo della spesa.
- Tutti gli incarichi sono conferiti per iscritto, mediante stipula di idoneo contratto/lettera di incarico/ordine firmato dai soggetti delegati.

I soggetti responsabili sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

PROTOCOLLO N. 3: GESTIONE DELLA CONTABILITA' GENERALE E DEL BILANCIO

3.1. OBIETTIVO

Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di comportamento e di controllo che Montepo S.p.A. ha implementato con riferimento al processo di tenuta della contabilità e predisposizione del Bilancio, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.231/2001, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti strumentali alla commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **False comunicazioni sociali**, qualora, a titolo esemplificativo, siano contabilizzate operazioni per importi alterati o non rispondenti al vero, nella misura in cui l'alterazione delle relative voci contabili modifichi in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società ovvero qualora la Società (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori) consapevolmente esponga nei documenti informativi fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometta fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, in modo concretamente idoneo a indurre altri (pubblico, azionisti) in errore.
- **Indebita restituzione di conferimenti**, qualora, in concorso con gli amministratori della società, vengano restituiti ad uno o più soci, anche per via indiretta o simulata, i conferimenti e/o i soci vengano liberati dall'obbligo di eseguirli, nell'interesse e a vantaggio della società.;
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**, qualora, in concorso con gli amministratori della società, vengano acquistate o sottoscritte azioni o quote sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, in modo tale da causare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- **Formazione fittizia del capitale**, qualora, in concorso con gli amministratori della società e al fine di fornire all'esterno un'apparente situazione di solidità patrimoniale della medesima, venga costituito o aumentato il capitale sociale in modo fittizio attraverso:
 - l'attribuzione di azioni per somma inferiore al loro valore nominale;
 - la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti.
- **Impedito controllo**, qualora, in fase di approvazione del Bilancio, occultando documenti o con altri idonei artifici, venga impedito o comunque ostacolato lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e al collegio sindacale.
- **Corruzione tra privati**, qualora, un amministratore della società, per coprire una sua responsabilità nella gestione, dia a un sindaco una somma di denaro e il sindaco, in violazione dei suoi doveri, ometta di rilevare il problema provocando un danno alla società.

3.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo integra quanto previsto nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, previsto dal D.Lgs. 231/2001 e nel sistema regolamentare e procedurale adottato da Montepo SpA.

Tutti i soggetti che operano su mandato o per conto della Società, nonché coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei responsabili aziendali nell'ambito del processo di gestione della contabilità generale e del bilancio (di seguito i "Destinatari") devono attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo del presente documento al fine di prevenire il verificarsi di condotte illecite ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

3.3. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il processo di tenuta della contabilità e predisposizione del Bilancio prevede il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, delle seguenti Funzioni aziendali:

- Assemblea:
 - a. Approva il Bilancio annuale ed eventuali variazioni al bilancio dopo la chiusura.
- Organo amministrativo:
 - a. Provvede all'approvazione del Progetto di Bilancio, così come previsto dalla legge e dallo Statuto;
 - b. Gestisce e monitora il processo della contabilità generale e di informativa periodica;
 - c. Condivide con il consulente esterno incaricato della gestione della contabilità generale, dell'elaborazione del Bilancio e della nota integrativa al Bilancio le prime bozze dei documenti;
 - d. Autorizza la stampa del progetto di Bilancio di esercizio;
 - e. In caso di Organo Amministrativo collegiale, il Presidente, in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione, illustra il Progetto di Bilancio d'esercizio e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3.4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo di tenuta della contabilità e predisposizione del Bilancio disciplinato nell'ambito del presente protocollo, si articola nelle seguenti attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- Tenuta della contabilità generale:
 - Gestione e manutenzione del Piano dei Conti;
 - Tenuta dei libri contabili obbligatori;
 - Archiviazione e registrazione delle fatture passive (Contabilità fornitori);

- Archiviazione e registrazione delle fatture attive (Contabilità clienti);
- Gestione della contabilità generale e altri aspetti contabili (gestione della fiscalità, ecc.).
- Bilancio d'esercizio:
 - Chiusura del periodo contabile ordinario;
 - Predisposizione del progetto di bilancio;
 - Approvazione del Progetto di Bilancio annuale e delle situazioni contabili infrannuali;
 - Operazioni sul capitale.

Le modalità operative per la gestione di suddetti processi, laddove si renderà necessaria, potranno essere disciplinate nell'ambito di ulteriore apposita normativa interna di dettaglio, che dovrà essere sviluppata ed aggiornata a cura delle Funzioni competenti.

3.5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella tenuta della contabilità e predisposizione del Bilancio, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare, i Destinatari devono:

- Rispettare i principi contabili di riferimento;
- Assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- Osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società e di formazione del Bilancio, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- Procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- Prestare particolare attenzione in sede di stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento; il Bilancio deve essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge;
- Fornire ai soci informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;

- Osservare scrupolosamente tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- Garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto;
- Garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all'interno della Società, assicurando il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi la registra in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei confronti dei Sindaci allo scopo di permettere loro l'espletamento delle attività ad essi attribuite *ex lege*;
- Evadere in modo tempestivo e completo le richieste di documentazione avanzate dai Sindaci nel corso delle attività di verifica;
- Predisporre la relativa documentazione con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando, e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto d'interesse;
- Consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- Porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da terzi), ovvero finalizzate alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele", anche se per valori inferiori alle soglie di punibilità di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.;
- Porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- Omettere di comunicare dati e informazioni imposte dalla legge riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- Ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- Ledere all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, acquistando o sottoscrivendo azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge;
- Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- Procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- Occultare documenti ed informazioni richieste dai sindaci;
- Fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti;
- Ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento dell'attività di controllo da parte di Sindaci e degli organi di controllo in genere;
- Determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

3.6. PRINCIPI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo a presidio del processo in oggetto si basa su alcuni elementi qualificanti a garanzia dell'oggettività e trasparenza delle scelte effettuate, che tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella tenuta della contabilità e predisposizione del Bilancio devono osservare.

In particolare:

Livelli autorizzativi

- Il processo di gestione della contabilità generale e di produzione dell'informativa periodica (bilancio) è affidato all'Organo Amministrativo che si avvale del supporto di un servicer (Finpiemonte Partecipazioni) e di un consulente incaricato delle registrazioni contabili, della predisposizione dei documenti informativi e degli adempimenti fiscali;
- I criteri di valutazione delle poste di bilancio sono approvati dall'Organo Amministrativo ;
- Il consulente incaricato predispose a fine anno la bozza di bilancio sulla base delle risultanze contabili condivise con l'Organo Amministrativo;
- In caso di Organo Amministrativo Collegiale, il Presidente/Amministratore Delegato autorizza la bozza del fascicolo di bilancio prima della presentazione della stessa al Consiglio di Amministrazione. I soggetti coinvolti nella gestione della contabilità e nella predisposizione del bilancio sono responsabili della completezza ed

accuratezza delle informazioni fornite che sono tutte opportunamente tracciate;

- La bozza dei progetti di bilancio è sottoposta ad approvazione dell’Organo Amministrativo;
- I bilanci annuali sono approvati dall’Assemblea, previo rilascio della relazione della eventuale Società di Revisione e del Collegio Sindacale;
- Eventuali variazioni al bilancio dopo la chiusura del periodo contabile devono essere approvate dall’Assemblea.

Tracciabilità del processo decisionale e archiviazione

- Il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono informazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società è garantito da completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informativo sia tramite supporto cartaceo;
- Tutte le scritture di rettifica effettuate sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati e lo sviluppo dei relativi calcoli;
- In generale, l’attività di registrazione contabile prevede che ogni operazione sia supportata da adeguata documentazione al fine di rendere dimostrabili i principi di inerenza e competenza ed assicurare che ogni operazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.
- Al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, i soggetti di volta in volta interessati sono responsabili dell’archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via cartacea, telematica o elettronica, inerente all’esecuzione degli adempimenti svolti nell’ambito delle attività relative al processo di tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio.
- Il processo di produzione della documentazione da sottoporre all’Assemblea per le relative deliberazioni deve essere chiaramente tracciabile e trasparente.
- Tutte le deliberazioni assunte dall’Assemblea devono essere supportate da istruttorie oggettive, adeguatamente formalizzate e predisposte nei termini di legge.

I Responsabili interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

PROTOCOLLO N. 4: GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI E GLI ORGANI SOCIALI

4.1. OBIETTIVO

Il presente protocollo ha l’obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di comportamento e di controllo che Montepo SpA ha implementato con riferimento al processo di Gestione dei rapporti con gli azionisti e gli organi sociali e di controllo (Collegio sindacale, Organismo di Vigilanza, eventuale Società di Revisione), in conformità a

quanto previsto dal D.Lgs.231/2001, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti strumentali alla commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Indebita restituzione di conferimenti**, nel caso in cui, in concorso con gli amministratori della società, vengano restituiti ad uno o più soci, anche per via indiretta o simulata, dei conferimenti e/o i soci medesimi vengano liberati dall'obbligo di eseguirli, nell'interesse e a vantaggio della società.
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**, nel caso in cui, in concorso con gli amministratori della società, vengano acquistate o sottoscritte azioni o quote sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, in modo tale da causare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Formazione fittizia del capitale**, nel caso in cui, in concorso con gli amministratori della società e al fine di fornire all'esterno un'apparente situazione di solidità patrimoniale della medesima, venga costituito o aumentato il capitale sociale in modo fittizio attraverso:
 - L'attribuzione di azioni per somma inferiore al loro valore nominale;
 - La sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti.
- **Illegale ripartizione di utili e riserve**, nel caso in cui, in concorso con gli amministratori della società, vengano ripartiti utili o non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartite riserve, anche non costituite con utili, non distribuibili per legge.
- **Impedito controllo**, anche a titolo di concorso con gli amministratori, nel caso in cui dovesse, in qualsiasi modo, essere impedita o anche semplicemente ostacolata, nell'interesse della Società, l'attività di verifica e controllo istituzionalmente in capo a Sindaci o altri organi sociali, attraverso l'occultamento o la manomissione di documenti, dati o informazioni (ad esempio relativi alle valutazioni in bilancio, alla predisposizione dei progetti di bilancio) ovvero attraverso l'elaborazione di report, da trasmettere ai suddetti organi, indicanti informazioni e dati non veritieri e/o non completi;
- **Influenza illecita sull'Assemblea** nel caso, ad esempio, di determinazione della maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, ad esempio attraverso la presentazione di documenti o informazioni false o fuorvianti. La predisposizione del progetto di Bilancio civilistico potrebbe generare il rischio di commissione, in concorso con gli amministratori della società, del reato di illegale ripartizione di utili e riserve, attraverso la ripartizione di utili o non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, non distribuibili per legge.

4.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo integra quanto previsto nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, previsto dal D.Lgs. 231/2001 e nel sistema regolamentare e procedurale adottato da Montepo SpA.

Tutti i soggetti che operano su mandato o per conto della Società, nonché coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società, agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei responsabili aziendali nell'ambito del processo di gestione dei rapporti con i soci e gli organi sociali (di seguito i "Destinatari") devono attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo del presente documento al fine di prevenire il verificarsi di condotte illecite ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Gli Organi Sociali e di Controllo a cui si riferisce il presente protocollo sono:

- L'Assemblea degli Azionisti;
- Il Collegio Sindacale;
- l'Organo Amministrativo;
- L'Organismo di Vigilanza.

Nella gestione dei rapporti con i soci e gli organi sociali e di controllo, la Società adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente protocollo e, laddove necessario, lo integrerà con apposite normative e procedure interne che tengano conto delle singole specificità.

4.3. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il processo di gestione dei rapporti con i soci e gli organi sociali e di controllo prevede il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, delle seguenti Funzioni aziendali:

- Assemblea degli Azionisti:
 - a. Approva le operazioni a carattere ordinario relative a dividendi, accorpamenti, aumenti di capitale a titolo gratuito;
 - b. Definisce i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società per l'espletamento delle proprie funzioni.
- Organo Amministrativo:
 - a. Propone le operazioni a carattere ordinario relative a dividendi, accorpamenti, aumenti di capitale a titolo gratuito;
 - b. Provvede, anche attraverso amministratori cui siano delegati poteri, ad effettuare le informative di legge e, in tale quadro, riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione (in caso di Organo Amministrativo collegiale):
 - a. Presiede e coordina le attività del Consiglio di Amministrazione ai sensi dello Statuto;

- b. Intrattiene i rapporti con il Collegio Sindacale;
 - c. Raccoglie e predispone l'informativa formalmente avanzata dai Sindaci;
 - d. Definisce il calendario delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee (ordinarie);
 - e. Convoca le riunioni consiliari, fissa l'ordine del giorno e guida il relativo svolgimento, assicurandosi che ai consiglieri siano tempestivamente fornite (fatti salvi i casi di necessità e urgenza) la documentazione e le informazioni necessarie affinché il Consiglio possa esprimersi consapevolmente sulle materie sottoposte al suo esame;
 - f. Verifica l'attuazione delle deliberazioni consiliari, presiede l'assemblea e assume la rappresentanza legale della società;
 - g. Vigila sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito di quei poteri fiduciari che ne fanno il garante della legalità e della trasparenza dell'attività sociale nei confronti di tutti gli azionisti.
- Organo Amministrativo / Amministratore Delegato (ove nominato)
 - a. Esegue le operazioni a carattere ordinario relative a dividendi, accorpamenti e aumenti di capitale a titolo gratuito;
 - b. Intrattiene i rapporti con il Collegio Sindacale;
 - c. Raccoglie e predispone l'informativa formalmente avanzata dai Sindaci;
 - d. Assume la rappresentanza legale della società.

4.4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo di gestione dei rapporti con i soci e gli organi sociali e di controllo disciplinato nell'ambito del presente protocollo, si articola nelle seguenti attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- Gestione delle adunanze degli Organi Sociali e dei relativi compensi;
- Gestione delle comunicazioni e messa a disposizione dei dati societari e delle informazioni da fornire su richiesta degli azionisti, Organi Sociali e di Controllo;
- Assistenza nello svolgimento delle verifiche periodiche e gestione dei rapporti con gli Organi Sociali e di Controllo;
- Gestione delle operazioni societarie.

Le modalità operative per la gestione di suddetti processi, laddove si renderà necessaria, potranno essere disciplinate nell'ambito di ulteriore apposita normativa interna di dettaglio, che dovrà essere sviluppata ed aggiornata a cura delle Funzioni competenti.

4.5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione dei rapporti con i soci e gli organi sociali e di controllo, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare, i Destinatari devono:

- Assicurare che i rapporti con eventuali Funzionari Pubblici siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
- Comunicare, senza ritardo, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito dell'eventuale controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con i Funzionari Pubblici;
- Garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto;
- Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei confronti degli Organi Sociali e di Controllo allo scopo di permettere loro l'espletamento delle attività ad essi attribuite ex lege;
- Evadere in modo tempestivo e completo le richieste di documentazione avanzate dagli Organi Sociali e di Controllo nel corso delle attività di verifica;
- Predisporre la relativa documentazione con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando, e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto d'interesse;

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- Promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici ad eventuali Funzionari Pubblici con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- Ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, offerta di intrattenimento, etc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente;
- Predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle società

partecipate/ controllate;

- Occultare documenti ed informazioni o fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti ovvero ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento dell'attività di controllo da parte di Sindaci e degli organi di controllo in genere.

4.6. PRINCIPI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo a presidio del processo in oggetto si basa su alcuni elementi qualificanti a garanzia dell'oggettività e trasparenza delle scelte effettuate, che tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione dei rapporti con i soci e gli organi sociali e di controllo devono osservare.

In particolare:

Livelli autorizzativi

- Lo statuto della Società e i verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione (in caso di organo amministrativo collegiale), in coerenza con il codice civile e la normativa societaria, individuano i livelli autorizzativi in capo ad ogni Organo Sociale e di Controllo;
- L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materie ad essa riservate, inclusa la definizione dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale;
- L'Organo Amministrativo, in attuazione dell'oggetto sociale, è fornito dei più ampi poteri per la gestione dell'impresa, salvo quanto per legge non sia riservato alla competenza dell'Assemblea;
- Nel caso di Organo Amministrativo Collegiale, al Presidente/Amministratore Delegato sono stati conferiti i poteri necessari per eseguire le direttive del Consiglio di Amministrazione ovvero per la firma ogni atto, documento, contratto che comporti un impegno di spesa, anche prospettico, o connesso ad un investimento;
- Le operazioni a carattere ordinario relative a dividendi, accorpamenti e aumenti di capitale a titolo gratuito sono proposte dall'Organo Amministrativo, approvate dall'Assemblea degli Azionisti ed eseguite, in termini operativi, dall'Organo Amministrativo stesso (Presidente e/o Amministratore Delegato in caso di Organo Amministrativo Collegiale);
- Le operazioni straordinarie sul capitale (fusioni, scissioni, aumenti di capitale, ecc) prevedono una serie di adempimenti a carico di tutti gli organi societari (Assemblea degli Azionisti, Organo Amministrativo, ecc.), secondo la normativa civilistica;
- I rapporti con il Collegio Sindacale sono intrattenuti dall'Organo Amministrativo o da soggetti dal medesimo appositamente incaricati.

Controlli specifici

- Il processo di produzione della documentazione da sottoporre all'Assemblea per le relative deliberazioni deve

essere chiaramente tracciabile e trasparente;

- Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono essere supportate da istruttorie oggettive, adeguatamente formalizzate e predisposte nei termini di legge;
- Il processo di predisposizione del bilancio deve essere trasparente, documentato e tracciabile. Le poste estimative devono essere valutate secondo criteri oggettivi e documentati;
- Nel caso di Organo Amministrativo Collegiale, partecipazione regolare e continua del Collegio Sindacale alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a garanzia dell'effettiva conoscenza da parte del Collegio Sindacale in merito alle scelte di gestione della società;
- Tempestiva e completa evasione delle richieste di documentazione specifica avanzate dal Collegio Sindacale – anche per il tramite dei servicers/consulenti esterni - nell'espletamento della propria attività di vigilanza e controllo;
- Tempestiva e completa evasione, a cura delle strutture competenti, delle richieste di documentazione specifica avanzate dal Collegio Sindacale nell'espletamento della revisione legale dei conti: l'Organo Amministrativo, con il supporto dei servicers, ha la responsabilità di raccogliere e predisporre le informazioni richieste e provvedere alla consegna delle stesse mantenendo chiara evidenza della documentazione consegnata a risposta di specifiche richieste informative formalmente avanzate dai sindaci.

Tracciabilità del processo decisionale e archiviazione

- Ciascuna fase rilevante del processo deve risultare da apposita documentazione scritta;
- In caso di Organo Amministrativo Collegiale, formale comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, della data di convocazione e dell'ordine del giorno delle riunioni;
- Formali convocazioni inviate via e-mail ai soggetti che partecipano alle riunioni;
- Formale delibera dell'Assemblea circa compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione, ove presente, e al Collegio Sindacale della Società;
- Verbalizzazione delle adunanze a cura dei Segretari degli Organi Sociali e di Controllo;
- Sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del Collegio Sindacale;
- Al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascun soggetto/struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale;
- Il processo di produzione della documentazione da sottoporre all'Assemblea per le relative deliberazioni deve essere chiaramente tracciabile e trasparente.

I soggetti responsabili sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

PROTOCOLLO N. 5: GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

5.1. OBIETTIVO

Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di comportamento e di controllo che Montepo SpA ha implementato con riferimento alla gestione dei flussi monetari e finanziari, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti strumentali alla commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** ad esempio, nel caso in cui:
 - a. Sia autorizzata l'apertura/utilizzo di un o più conti correnti bancari per la gestione di somme di denaro di provenienza illecita;
 - b. Siano effettuati pagamenti in contanti o con titoli al portatore in deroga a quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive integrazioni);
 - c. Sia utilizzato, da parte di chi provvede materialmente al pagamento, denaro proveniente da reato, eventualmente attivandosi per ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa;
 - d. Siano effettuati pagamenti a fronte di approvvigionamenti di servizi in tutto o in parte fittizi e/o a prezzi non allineati a quelli di mercato, allo scopo di trasferire, sostituire o occultare denaro di provenienza illecita;
 - e. Siano effettuati pagamenti a fronte di operazioni con controparti residenti in aree geografiche note come centri off-shore che non siano giustificate;
- **Corruzione**, propria o impropria, di funzionari pubblici o persone segnalate, gradite o comunque vicine alla Pubblica Amministrazione, attraverso, ad esempio:
 - a. Utilizzo delle somme di denaro presenti nelle casse della Società;
 - b. Fatturazione e pagamento a fronte di prestazioni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto, da utilizzare a fini corruttivi.

5.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo integra quanto previsto nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, previsto dal D.Lgs. 231/2001 e nel sistema regolamentare e procedurale adottato da Montepo SpA.

Tutti i soggetti che operano su mandato o per conto della Società, nonché coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei responsabili aziendali nell'ambito del processo di gestione dei flussi finanziari (di seguito i "Destinatari") devono attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo del presente documento al fine di prevenire il verificarsi di condotte illecite ai sensi del D.Lgs.

231/2001.

Nella gestione dei flussi monetari e finanziari, la Società adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente protocollo e, laddove necessario, lo integrerà con ulteriori apposite normative e procedure interne che tengano conto delle singole specificità.

5.3. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il processo di gestione dei flussi monetari e finanziari prevede il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, delle seguenti Funzioni aziendali:

- Organo Amministrativo (Amministratore Unico/ Presidente/Amministratore Delegato):
 - a. Tratta le condizioni, con qualsiasi banca, cassa, istituto di credito per operazioni di finanziamenti passivi, apertura di credito in conto corrente, concessione di fido in genere di qualsiasi forma e modalità e così anche contro sconto di portafoglio o anticipazioni di diverso titolo, senza facoltà di stipula definitiva del contratto in assenza di specifici mandati dal Consiglio di Amministrazione per il caso di Organo Amministrativo Collegiale;
 - b. Tratta le condizioni, con qualsiasi banca o istituto di credito, applicabili sui conti correnti attivi;
 - c. Utilizza i mutui, i finanziamenti e gli affidamenti concessi alla società nei limiti di spesa attribuiti o in esecuzione di delibere consiliari;
 - d. Apre, intrattiene e chiude depositi e conti correnti, sia bancari sia postali; dispone prelievi e versamenti sui conti attivi e passivi, anche allo scoperto, firmando assegni, disposizioni e quietanze, trattando condizioni, modalità e procedure nei limiti di spesa attribuiti o in esecuzione di delibere consiliari;
 - e. Gira per l'incasso assegni, "cheques", vaglia postali, telegrafici e bancari, buoni, mandati, fedi di credito e qualunque altro titolo o effetto di commercio emesso a favore della società a qualsiasi titolo, ivi comprese le cambiali firmando i relativi documenti e girate e rilasciando le necessarie quietanze;
 - f. Loca e disdetta forzieri e cassette di sicurezza, li apre e ne ritira il contenuto;
 - g. Incassa interessi, cedole e dividendi di titoli e azioni; esercita i diritti patrimoniali connessi alla titolarità degli stessi;
 - h. Riceve e costituisce, restituisce e ritira depositi di somme, titoli e valori a cauzione, a custodia o in amministrazione, rilasciando e ricevendo liberazioni e quietanze;
 - i. Esige, anche a stralcio, crediti e valori da chiunque dovuti alla società per qualsiasi titolo, concedendo abbuoni e sconti, novazioni, rinnovi e proroghe;
 - j. Discute e liquida conti, fatture e note di addebito a carico della società, ottiene abbuoni e sconti,

effettua pagamenti, ricevendone liberazioni, scarichi e quietanze nei limiti di spesa attribuiti o in esecuzione di delibere consiliari.

- k. Autorizza tutti le operazioni di pagamento e le uscite di cassa;
- l. Valida gli ordini di bonifico;
- m. Compie operazioni di tesoreria, effettuando investimenti temporanei e di breve termine della liquidità disponibile, nei limiti delle linee guida e nell'ambito degli strumenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, nel caso di Organo Amministrativo Collegiale, e nei confronti di controparti autorizzate dal Consiglio stesso.

5.4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo di gestione dei flussi monetari e finanziari disciplinato nell'ambito del presente protocollo, si articola nelle seguenti attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- Gestione dei conti correnti bancari;
- Gestione della piccola cassa;
- Ricevimento incassi e gestione dei crediti;
- Gestione dei pagamenti;

Le modalità operative per la gestione di suddetti processi, laddove si renderà necessaria, potranno essere disciplinate nell'ambito di ulteriore apposita normativa interna di dettaglio, che dovrà essere sviluppata ed aggiornata a cura delle Funzioni competenti.

5.5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nel processo di gestione dei flussi monetari e finanziari, sono tenuti a osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare, i Destinatari devono:

- Operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
- Limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di denaro contante, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di beni, servizi e consulenze;
- Utilizzare esclusivamente il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate, altri

rapporti intercompany e delle operazioni legate alla gestione del capitale sociale;

- Consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Effettuare pagamenti solo sui conti correnti indicati dal fornitore al momento della stipula del contratto o successivamente tramite comunicazioni scritte da parte dello stesso;

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- Aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare conti aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato alla sottostante attività economica/commerciale;
- Creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati;
- Detenere/trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera per importi, anche frazionati, complessivamente pari o superiori a 1.000 euro;
- Accettare assegni emessi da soggetti che non sono i reali debitori nei confronti della Società;
- Emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 1.000 euro che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- Effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- Effettuare pagamenti in contanti, eccetto per le particolari tipologie di acquisto rientranti nella piccola cassa e comunque per importi limitati;
- Promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a funzionari della Pubblica Amministrazione a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società o di società controllate, anche a seguito di illecite pressioni;
- Effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- Ricevere incassi, trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 1.000 euro;
- Inserire nuovamente nel circuito monetario, banconote o monete evidentemente falsificate, o anche semplicemente sospette di falsità. Tali banconote devono essere trattenute e consegnate ad un istituto di credito.

5.6. PRINCIPI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo a presidio del processo in oggetto si basa su alcuni elementi qualificanti a garanzia dell'oggettività

e trasparenza delle scelte effettuate, che tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nel processo di gestione dei flussi monetari e finanziari devono osservare.

In particolare:

Livelli autorizzativi

- Esistenza di livelli autorizzativi in coerenza con il sistema dei poteri aziendali, tali per cui:
 - a. Tutte le operazioni di pagamento e le uscite di cassa sono autorizzate dall'Amministratore Unico o dal Presidente e/o Amministratore Delegato (in caso di Organo Amministrativo Collegiale) nel rispetto dei poteri conferiti;
 - b. L'apertura/chiusura dei conti correnti è competenza esclusiva dell'Amministratore Unico o del Presidente e/o Amministratore Delegato (in caso di Organo Amministrativo Collegiale), in virtù di delega conferita dal Consiglio di Amministrazione per la gestione finanziaria della Società.

Controlli specifici

- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schemi societari e strutture fiduciarie utilizzate;
- Tutti i pagamenti sono predisposti tramite bonifico a cura del servicer Finpiemonte Partecipazioni e sono autorizzati dall'Organo amministrativo;
- Periodicamente viene effettuata la riconciliazione dei movimenti in entrata e in uscita presenti nell'estratto conto bancario con la stampa dei movimenti contabili;
- Controllo, da parte dell'Organo Amministrativo, della documentazione a supporto del pagamento da effettuare (contratti, fatture, eventuali delibere Consiglio di Amministrazione, in caso di organo amministrativo collegiale, ecc.), prima dell'apposizione della firma autorizzativa sulla disposizione di pagamento;
- Verifica che i bonifici riportino sempre chiara identificazione della controparte ovvero che non siano effettuati pagamenti su conti c.d. "cifrati";
- Utilizzo della clausola di non trasferibilità per le operazioni a mezzo assegno bancario.

Tracciabilità del processo decisionale e archiviazione

- L'intera documentazione prodotta in fase di contrattazione, negoziazione delle condizioni con gli Istituti di credito viene archiviata a cura del servicer Finpiemonte Partecipazioni;
- Tutta la documentazione relativa ai pagamenti (disposizioni di bonifico, contabili bancarie, fatture e altra documentazione a supporto) è archiviata a cura del servicer Finpiemonte Partecipazioni;
- La documentazione a supporto delle operazioni di incasso (contratti, delibere del CdA, ecc) è archiviata e

conservata a cura del servicer Finpiemonte Partecipazioni;

- L'attività periodica di riconciliazione bancaria è formalizzata attraverso prospetti siglati dai soggetti incaricati del controllo. La relativa documentazione prodotta viene archiviata e conservata a cura del servicer Finpiemonte Partecipazioni;
- La mappa dei poteri e delle responsabilità aziendali (procure e deleghe di funzioni) è chiaramente identificata in un apposito documento;
- Ogni pagamento effettuato o incasso ricevuto è supportato da adeguata documentazione giustificativa;
- Ogni spesa sostenuta tramite la piccola cassa è supportata da adeguata documentazione giustificativa;

I soggetti responsabili sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

PROTOCOLLO N. 6: GESTIONE DEI CONTENZIOSI E ACCORDI TRANSATTIVI

6.1. OBIETTIVO

Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di comportamento e di controllo che Montepò SpA ha implementato con riferimento al processo "Gestione dei contenziosi, degli accordi transattivi e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria", in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.231/2001, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti strumentali alla commissione delle seguenti fattispecie di reati:

- **Corruzione in atti giudiziari** (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, relativamente alla gestione di contenziosi con qualsiasi soggetto terzo, al fine di favorire la Società nel processo pur in assenza dei presupposti;
- **Corruzione** di un funzionario pubblico in occasione della gestione di eventuali accordi transattivi (accordi consensuali di transazione) che coinvolge la Pubblica Amministrazione, attraverso accordi o rinunce e concessioni, al fine di favorire la Società in una controversia pendente pur in assenza dei presupposti ;
- **Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria o a renderne di mendaci** in occasione di procedimenti penali che vedono coinvolto il personale della Società, attraverso pressioni indebite affinché le persone chiamate a rendere dichiarazioni utilizzabili in tali procedimenti (anche avendo facoltà di astenersi) tengano condotte mendaci o reticenti al fine di favorire la Società in una controversia pendente pur in assenza dei presupposti.

6.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo integra quanto previsto nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, previsto dal D.Lgs. 231/2001 e nel sistema regolamentare e procedurale adottato da Montepò SpA.

Tutti i soggetti che operano su mandato o per conto della Società, nonché coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei responsabili aziendali nell'ambito del processo di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi (di seguito i "Destinatari") devono attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo del presente documento al fine di prevenire il verificarsi di condotte illecite ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Nella gestione dei contenziosi, degli accordi transattivi e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, la Società adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente protocollo e, laddove necessario, lo integrerà con ulteriori apposite normative e procedure interne che tengano conto delle singole specificità.

6.3. RUOLI E RESPONSABILITÀ

- Amministratore Unico o Presidente/Amministratore Delegato in caso di Organo Amministrativo Collegiale:

- a. Monitoraggio e gestione delle singole fasi del processo;
- b. Gestisce direttamente i rapporti con lo studio legale;
- c. Rappresenta la Società in ogni genere di giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione civile, penale, amministrativa, arbitrale, di qualsiasi grado e sede;
- d. Promuove e interviene in ogni procedura concorsuale;
- e. Promuove atti esecutivi, conservativi, dichiarativi e rinunciarvi;
- f. Provoca e revoca sequestri, pignoramenti, atti di opposizione, iscrizioni di ipoteche giudiziali e rivendiche di merci, anche presso terzi;
- g. Cura l'esecuzione dei giudicati con ogni mezzo concesso alla legge;
- h. Effettua innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria dichiarazione di terzo pignorato o di terzo sequestrato;
- i. Compie ogni atto inerente dette procedure;
- j. Transige e concilia ogni controversia in sede sia giudiziale sia stragiudiziale;
- k. Accetta arbitrati, designando arbitri e collegi arbitrali;
- l. Fornisce informativa al Consiglio di Amministrazione (in caso di Organo amministrativo collegiale) in merito ai contenziosi in corso, al legale nominato o revocato e all'esito dei contenziosi.

L'Amministratore Unico/ Presidente/Amministratore Delegato ha altresì la facoltà di nomina e revoca di avvocati e procuratori alle liti e di consulenti tecnici. Il conferimento avviene con formale lettera di incarico debitamente firmata entro la soglia di Euro 40.000,00 (in caso di Organo amministrativo collegiale) .

- Consiglio di Amministrazione(in caso di Organo amministrativo collegiale) _:
 - a. Supervisiona i contenziosi in corso;
 - b. Delega il Presidente/Amministratore Delegato a gestire e intervenire nel processo.

6.4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi disciplinato nell'ambito del presente protocollo, si articola nelle seguenti attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- Analisi preliminare e pre-contenzioso;
- Apertura del contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- Gestione delle vertenze;
- Chiusura della vertenza;

- Gestione degli accordi transattivi:
 - a. Analisi dell’evento da cui deriva la controversia;
 - b. Gestione delle attività finalizzate alla definizione e formalizzazione della transazione;
 - c. Redazione, stipula ed esecuzione dell’accordo.
- Gestione dei rapporti con le Autorità Giudiziarie, in collaborazione con i legali esterni, nelle diverse fasi del processo

Il processo di gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria riguarda inoltre tutti i soggetti che, in rapporto all’attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente, siano chiamati a rendere dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale.

6.5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione dei contenziosi, degli accordi transattivi e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare, i Destinatari devono:

- Trasmettere tempestivamente al Presidente le eventuali notifiche, effettuate a mezzo ufficiale giudiziario, unitamente ad ogni altro atto e/o documento che possa ragionevolmente dare luogo ad un qualsivoglia contenzioso;
- Usare la massima diligenza nella raccolta e predisposizione di tutta la documentazione necessaria, rilevante per la controversia, avendo cura di redigere una nota dove vengono evidenziati gli elementi sostanziali della stessa e di fornire le informazioni rilevanti per la valutazione e la gestione del contenzioso in oggetto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- Effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società nell’ambito delle attività disciplinate dal presente protocollo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- Adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d’ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- Adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d’ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell’interesse della Società, anche

a mezzo di legali esterni e consulenti;

- Adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di decisione del contenzioso/arbitrato, per influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante, o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso, anche a mezzo di legali esterni o consulenti.

Con riferimento alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria in sede di procedimento penale, i Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti, al fine di evitare l'attuazione di comportamenti contrari alla legge che possano integrare la fattispecie di reato di induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria o a renderne di mendaci, devono operare nel rispetto della normativa vigente ed:

- Evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, o anche solo l'effetto, di ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Autorità Giudiziaria;
- Evitare di prendere contatti in modo autonomo con il Soggetto interessato relativamente al contenzioso in corso;
- Evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l'effetto, di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Inoltre, il Soggetto interessato deve:

- Astenersi dall'accettare denaro o altra utilità, dal subire alcuna forma di condizionamento o qualsiasi altro comportamento che possa indurre il soggetto stesso a rilasciare false dichiarazioni o a non rilasciare dichiarazioni nell'ambito di un processo penale
- Mantenere, nel rapporto con l'Autorità Giudiziaria, un contegno improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti ed esaurivamente rappresentativi dei fatti.

6.6. PRINCIPI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo a presidio del processo in oggetto si basa su alcuni elementi qualificanti a garanzia dell'oggettività e trasparenza delle scelte effettuate, che tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione dei contenziosi, degli accordi transattivi e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria devono osservare.

In particolare:

Livelli autorizzativi

- Nel caso di Organo Amministrativo Collegiale, esistenza di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione per la nomina di avvocati, procuratori alle liti e consulenti tecnici sopra la soglia di € 40.000,00. Il conferimento avviene in autonomia con formale lettera di incarico firmata dal Presidente/Amministratore Delegato entro la

soglia di Euro 40.000,00.

- Esistenza di livelli autorizzativi in capo al Presidente, in coerenza con il sistema di deleghe e le procedure aziendali, con poteri di rappresentanza in giudizio e di conferimento/ revoca di mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici.
- La gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione prevede l'accentramento delle responsabilità di indirizzo e/o gestione e monitoraggio delle singole fasi del processo in capo all'Amministratore Unico/ Presidente e/o all'Amministratore Delegato;
- Il sistema delle deleghe e dei poteri in vigore ha attribuito all'Amministratore Unico / Presidente e all'Amministratore Delegato il potere di:
 - a. Promuovere e sostenere azioni e istanze giudiziali (civili, penali – comprese querele e costituzioni di parte civile – ed amministrative) per ogni ordine e grado di giurisdizione, (anche per giudizi di revocazione, cassazione e costituzionalità sia come attore sia come convenuto) all'uopo eleggendo domicilio, nominando e revocando avvocati, procuratori alle liti e periti;
 - b. Promuovere e intervenire in ogni procedura concorsuale, insinuando crediti, votando nelle adunanze dei creditori, assentendo a concordati, accettando liquidazioni e riparti, sia parziali che definitivi;
 - c. Promuovere atti esecutivi, conservativi, dichiarativi e rinunciarvi;
 - d. Provocare e revocare sequestri, pignoramenti, atti di opposizione, iscrizioni di ipoteche giudiziali e rivendiche di merci, anche presso terzi;
 - e. Curare l'esecuzione dei giudicati con ogni mezzo concesso dalla legge;
 - f. Effettuare innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria (in qualunque sede, ordine e grado di giurisdizione) dichiarazione di terzo pignorato e di terzo sequestrato; compiere ogni atto inerente dette procedure, all'uopo eleggendo domicilio, nominando e revocando avvocati, procuratori e periti;
 - g. Transigere e conciliare ogni controversia in sede sia giudiziale sia stragiudiziale;
 - h. Accettare arbitrati, designando arbitri e collegi arbitrali;
- In occasione delle convocazioni in tribunale, l'Amministratore Unico o il Presidente e/o l'Amministratore Delegato (in caso di organo amministrativo collegiale) presenza in forma disgiunta in qualità di legale rappresentante della Società.
- In caso di Organo amministrativo collegiale, è' obbligo del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato tenere informato il Consiglio di Amministrazione in merito ai contenziosi in corso, al legale nominato o revocato e all'esito dei contenziosi.

Controlli specifici

- Utilizzo di dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati e sottoscritti che disciplinano il rapporto con i

legali esterni e di parcelle accompagnate da relazioni dettagliate a testimonianza degli importi da erogare;

- Reportistica periodica al Consiglio di Amministrazione (in caso di organo amministrativo collegiale) sullo stato delle vertenze in essere;
- Informativa all'Organismo di Vigilanza nei casi di coinvolgimento del Soggetto interessato in procedimenti giudiziari che possano comportare un rischio ex D.Lgs. 231/01.
- Verifica periodica della regolarità, della completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze / transazioni;

Tracciabilità del processo decisionale e archiviazione

- Ogni singola fase del processo di apertura e gestione del contenzioso e degli accordi transattivi è resa tracciabile al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle fonti informative, attraverso la predisposizione di fascicoli documentali e rapporti periodici sullo stato del procedimento, nonché tramite l'adeguata formalizzazione dei dispositivi contrattuali, sottoscritti in coerenza con il sistema di deleghe e poteri in essere e debitamente archiviati.
- Al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, l'Amministratore Unico, o il Presidente e/o l'Amministratore Delegato (in caso di organo amministrativo collegiale) è altresì responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione.

I soggetti responsabili sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

PROTOCOLLO N. 7: GESTIONE DELLE VENDITE IMMOBILIARI

7.1. OBIETTIVO

Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di comportamento e di controllo che Montepo SpA ha implementato con riferimento al processo di gestione delle vendite immobiliari, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.231/2001, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti strumentali alla commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Corruzione tra privati** nei casi in cui, a titolo esemplificativo, venga selezionato un acquirente e gli fossero applicate condizioni ingiustificatamente favorevoli al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi o, ancora, fossero accettate e/o firmate offerte e/o proposte di acquisto per importi inferiori rispetto ai prezzi di vendita stabiliti, al fine di creare una riserva finanziaria da utilizzare a fini corruttivi;
- **Riciclaggio, ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio**, a titolo esemplificativo, nel caso in cui la compravendita sia il mezzo per trasferire denaro di provenienza illecita (derivante, ad esempio, da illeciti fiscali quali false fatturazioni) al fine anche di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, o, ancora, in caso di reati tributari eventualmente consumati dalla società, qualora i proventi derivanti dall'evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato da dichiarazioni infedeli) siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative;
- **Impedito controllo**, qualora, in caso di operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, occultando documenti o con altri idonei artifici, venga impedito o comunque ostacolato lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite agli organi sociali.

7.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo integra quanto previsto nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, previsto dal D.Lgs. 231/2001 e nel sistema regolamentare/procedurale adottato da Montepo S.p.A.

Tutti i soggetti che operano su mandato o per conto della Società, nonché coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei responsabili aziendali nell'ambito del processo di gestione delle vendite immobiliari (di seguito i "Destinatari") devono attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo del presente documento al fine di prevenire il verificarsi di condotte illecite ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Nella gestione delle vendite immobiliari, la Società adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente protocollo e, laddove necessario, lo integrerà con ulteriori apposite normative e procedure interne che tengano conto delle singole specificità.

7.3. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il processo di gestione delle vendite immobiliari prevede il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, delle seguenti Funzioni aziendali:

- Organo Amministrativo (Amministratore Unico/ Presidente/Amministratore Delegato):
 - Delibera l'accettazione delle manifestazioni di interesse e delle proposte di acquisto relative alla compravendita di immobili, definendone il relativo corrispettivo e le principali condizioni contrattuali di vendita;
 - Conferisce mandato al Presidente o all'Amministratore Delegato, nel caso di Organo amministrativo collegiale, per dare attuazione alla delibera di cui sopra e finalizzare la cessione degli immobili.
- Amministratore Delegato e/o Presidente:
 - Intrattiene i rapporti preliminari con gli acquirenti, senza facoltà di stipula definitiva del contratto in assenza di specifici mandati dal Consiglio di Amministrazione per il caso di Organo Amministrativo Collegiale;
 - Sviluppa le trattative con gli acquirenti, anche attraverso il supporto dei servicer, fornendo assistenza tecnica alla commercializzazione, comprensiva della verifica di tutti i documenti necessari ad addivenire alla stipula del rogito (preliminare di vendita, frazionamenti, accatastamenti, ecc.).

7.4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo di gestione delle vendite immobiliari, disciplinato nell'ambito del presente protocollo, si articola nelle seguenti attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- Ricerca dei potenziali acquirenti, sia attraverso gli usuali canali commerciali, sia mediante contatti specifici di settore;
- Raccolta delle eventuali manifestazioni di interesse e delle proposte di acquisto relative alla compravendita di immobili;
- Analisi delle manifestazioni/proposte ricevute e conduzione della trattativa preliminare con gli acquirenti;
- Verifica delle condizioni economiche e contrattuali secondo criteri obiettivi e verificabili, basati sui valori di mercato;
- Preventiva informativa al mercato, tramite avviso pubblico, delle condizioni economiche definite, per verifica di ulteriori e differenti interessi;
- Formalizzazione della contrattualistica di compravendita;
- Archiviazione e conservazione della contrattualistica di compravendita;

- Emissione fattura;
- Contabilizzazione pagamento;
- Gestione dei rapporti con l'acquirente.

Le modalità operative per la gestione di suddetti processi, laddove si renderà necessario, potranno essere disciplinate nell'ambito di ulteriore apposita normativa interna di dettaglio, che dovrà essere sviluppata ed aggiornata a cura delle Funzioni competenti.

7.5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La Società non è dotata di una struttura organizzativa interna, è priva di dipendenti e, pertanto, si avvale, per lo svolgimento delle attività aziendali, di servizi in out-sourcing forniti direttamente dai soci Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e Zoppoli & Pulcher S.p.A..

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione delle vendite immobiliari, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, nonché le regole previste nel Codice Etico.

In particolare, i Destinatari devono:

- Operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
- Verificare preventivamente le informazioni disponibili sugli acquirenti al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti finanziariamente solidi, di cui sia certa l'identità (anche di eventuali soggetti per conto dei quali agiscono), che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella della Società;
- Assicurare la trasparenza e la tracciabilità nella gestione delle operazioni immobiliari nel rispetto delle Leggi, dei regolamenti e delle normative nazionali ed europee applicabili;
- Assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;
- Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- Garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto;
- Privilegiare meccanismi di evidenza pubblica o, in via subordinata, di trattativa privata, le cui fasi risultino tracciate e ricostruibili a posteriori per verificarne la correttezza e la trasparenza, specie in merito ai criteri di formazione dei prezzi di vendita;
- Qualora si faccia ricorso a consulenti esterni per l'attività di commercializzazione, gli stessi sono tenuti al rispetto dei principi e delle regole di gestione espresse nel presente documento.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- Instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione (anche in concorso) di associazione a delinquere, di terrorismo o ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti al fine di impedire le attività di controllo da parte delle funzioni di controllo preposte.

7.6. PRINCIPI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo a presidio del processo in oggetto si basa su alcuni elementi qualificanti a garanzia dell'oggettività e trasparenza delle scelte effettuate, che tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti negli acquisti di beni e servizi devono osservare.

In particolare:

Livelli autorizzativi

- L'approvazione delle manifestazioni di interesse ovvero delle proposte di acquisto relative alla compravendita di immobili, nonché il perfezionamento del relativo contratto spettano esclusivamente all'Organo Amministrativo;
- La gestione amministrativa (registrazione contabile ed incasso pagamenti) è affidata a una società esterna ai sensi di formale contratto di servizi stipulato tra le parti.

Segregazione delle funzioni

- Il processo di gestione delle vendite immobiliari è articolato in varie attività che prevedono l'intervento di soggetti diversi nelle differenti fasi del processo, a garanzia del principio secondo cui "nessuno può gestire in autonomia un intero processo".

Tracciabilità del processo decisionale e archiviazione

- Al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascun soggetto (Organo Amministrativo e outsourcer) è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle vendite immobiliari.
- Ogni operazione di compravendita immobiliare è disposta con un atto scritto indicante il bene ceduto e l'importo dell'incasso.

I soggetti responsabili sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.